

NUNTIA



PONTIFICIA COMMISSIO
CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS
RECOGNOSCENDO

16

NUNTIA

Directio: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS
CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 34 - 00193 ROMA

Administratio: LIBRERIA EDITRICE VATICANA - CITTA' DEL VATICANO

1983

INDEX

La nuova revisione dei canoni « De Monachis ceterisque Religiosis
necnon de sodalibus aliorum Institutorum vitae consecratae » 1-108

*Tres naviculae symbolice plures Ecclesias Orientales sui iuris significant quae
eadem directione — codice communi nempe — per mare vitae animas ad salutem
ducunt ut πηδάλιον, kormčaja, al-huda.*

NUNTIA

**PONTIFICIA COMMISSIO
CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS
RECOGNOSCENDO**

16

Scuola Tipografica Italo-Orientale « S. Nilo » - 00046 Grottaferrata (Roma)

LA NUOVA REVISIONE DEI CANONI « DE MONACHIS CETERISQUE
RELIGIOSIS NECNON DE SODALIBUS ALIORUM INSTITUTORUM
VITAE CONSECRATAE »

Nell'inviare, allo scadere del 1980, lo schema dei canoni riguardanti gli Istituti di vita consacrata (pubblicato in *Nuntia* 11) agli oltre 60 consueti Organi di consultazione (cfr. *Nuntia* 75, pag. 3), si è avuta particolare cura di allargare la consultazione anche a tutti gli Istituti di vita consacrata orientali. Infatti, la Commissione si è rivolta, a questo proposito, con una particolare lettera, ai Patriarchi orientali, mentre agli Istituti religiosi, che hanno le loro Curie generalizie fuori del territorio delle Chiese orientali, lo schema è stato inviato direttamente, come anche alle due rispettive Unioni Internazionali di Superiori generali.

Oltre la metà di coloro che sono stati interpellati, ha inviato le proprie osservazioni, le quali sono state raccolte in un apposito fascicolo di 185 pagine distribuito a coloro i quali sono stati invitati a prendere parte alla *denua recognitio* dell'intero schema.

Come già notato precedentemente (*Nuntia* 13, pag. 122; *Nuntia* 15, pag. 98) al Gruppo di studio istituito a questo scopo sono stati invitati dieci esperti nel campo del diritto concernente gli Istituti di vita consacrata. Cinque di essi sono stati scelti tra i Consultori della Commissione, mentre gli altri cinque si sono voluti aggiungere al Gruppo *pro hac vice*, con lo scopo di avere una maggiore rappresentatività delle varie correnti, che si sono manifestate ad un primo esame delle osservazioni pervenute.

Il Gruppo di studio si è riunito per quattro settimane complessive, però in due periodi diversi: una prima volta dal 30 novembre al 12 dicembre 1981, ed una seconda volta dal 15 al 26 febbraio 1982. Il risultato di queste due riunioni è oggetto della presente relazione.

Per quanto riguarda il modo, necessariamente molto conciso, di presentare i risultati del lavoro di questo Gruppo di studio, esso non è dissimile da quello già adottato in *Nuntia* 15, dove si dava relazione della *denua recognitio* dello schema « De cultu divino et praesertim de sacramentis ». Così pure, l'attento lettore è invitato a rileggere, nello stesso fascicolo di *Nuntia*, alle pagg. 3-4, quanto si riporta circa il *pondus sociologicum* dei singoli voti pervenuti alla Commissione, e circa alcune osservazioni più generali che, in quanto antitetiche, sembrano favorire lo schema *ut iacet*, o che esulano dai limiti circoscritti del diritto riguardante i religiosi.

Il tenore generale delle risposte è altamente positivo.

Oltre dieci Organi di consultazione danno un *placet*, almeno nel senso di « non aver nulla da osservare ». Anche gli Organi di consultazione che danno il *placet iuxta modum*, si avvicinano più volte, piuttosto, ad un semplice *placet*, dato che i loro *modi* sono poco numerosi, anche se toccano uno o l'altro canone nella loro sostanza.

Uno di questi Organi, di grande *pondus sociologicum*, si esprime nel seguente modo: « Lo schema, nel suo insieme, è piaciuto, in quanto l'impostazione ha messo in rilievo la vita monastica, senza peraltro sacrificare le altre forme di vita religiosa, le quali sono state tutte dovutamente prese in considerazione. È piaciuta pure la ponderatezza dell'aggiornamento, avendo la Commissione inserito alcuni elementi nuovi, mantenendo il rispetto della tradizione ».

Come un *non placet* è stata classificata la risposta di un Istituto religioso orientale, che propone una struttura non dissimile da quella del primo schema del nuovo CIC, che è stato in seguito sostituito con altri testi.

OSSERVAZIONI GENERALI

La decisione, che ha portato all'attuale struttura dello schema, è stata presa dopo lunga riflessione, allo scopo di mettere in un certo risalto i Monasteri *sui iuris*, che sono la forma più tradizionale di vita religiosa in Oriente; di ritenere nel Codice, comune a tutte le Chiese orientali, la distinzione esplicita tra le cinque principali forme di Istituti di vita consacrata (cfr. *Praenotanda* pp. 3-4) e di raccogliere in un capitolo preliminare solo quelle norme « quae ex una parte Monachis, Ordinibus et Congregationibus communes sunt, ex altera vero tales ut nullius ex praedictis Institutis veluti praecipuas notas determinant nec, si in parte generali ponerentur, nimiam exaequationem omnium trium Institutorum secumferrent » (ivi, pag. 1).

Nel dare attuazione pratica a queste intenzioni, i Consultori della Commissione si sono trovati dinnanzi ad una di quelle scelte che non raramente si presentano nella ordinazione sistematica di un Codice, e nella formulazione dei singoli canoni, e cioè la scelta tra la chiarezza giuridica, che richiede una tale sistemazione perchè ogni Istituto di vita consacrata riconosca facilmente a quale forma giuridica esso appartenga, e la piena logica e stile giuridico ottimali, che sono auspicabili ovunque, purchè non minaccino la perfetta chiarezza giuridica.

Benchè i *Praenotanda* (pag. 5) siano del tutto espliciti al riguardo, e benchè questa linea sia piaciuta alla maggior parte degli Organi di consultazione, il Gruppo di studio ha esaminato di nuovo la struttura dello schema, prendendo in considerazione tutte le relative osservazioni.

Nessun Consultore ha sostenuto la proposta (1 Organo) di seguire quel primo schema per il nuovo CIC, che del resto era già noto al *Coetus de monachis*, e che in seguito è stato sostituito con altri schemi dalla Commissione per la revisione del CIC.

Un altro Organo di consultazione ha suggerito parecchie modifiche riguardanti la trasposizione di canoni, per ridurre al minimo il summenzionato divario tra chiarezza e logica giuridica. Queste modifiche sono state in

genere accolte, anche se non tutte, e pur non in tale misura da sconvolgere l'intera struttura dello schema. Esse si riportano ai singoli canoni.

A lungo è stata esaminata la proposta di un altro Organo di consultazione, di tenere cioè conto degli studi riguardanti la distinzione tra gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita comune, studi che sono stati effettuati nella Commissione per la revisione del CIC.

Dopo un attento esame, sia dell'operato della predetta Commissione, sia della situazione di queste Società esistenti in certe Chiese Orientali, il Gruppo di studio è rimasto del parere che nel Codice comune a tutte le Chiese Orientali debbano essere incluse le norme che riguardano solo quelle Società di vita comune ove i membri professino i Consigli evangelici con uno speciale *vinculum*, quelle cioè che appartengono agli Istituti di vita consacrata, le quali vengono menzionate nel nuovo CIC (*), ai canoni 731 § 2 (Societates... in quibus sodales aliquo vinculo Constitutionibus definiti consilia evangelica assumunt») e 732, che applica a queste società i canoni 598-602 dello stesso CIC. Le altre Società di questo tipo, che non professano i Consigli evangelici con un *vinculum*, invece potrebbero avere regolamenti nel diritto particolare delle singole Chiese, qualora si volesse distinguerle dalle altre *Consociationes Christifidelium*.

Con ciò il *Caput IV* dello schema è rimasto al suo posto con qualche modifica necessaria per limitarlo alle sole Società che professano i Consigli evangelici. Le singole modifiche si vedano più sotto.

Due osservazioni tra loro connesse sono state oggetto di un approfondito dibattito in seno al Gruppo di studio. Le osservazioni riguardano lo stato del monachesimo, a cui si è voluto dare un certo risalto negli schemi, e la distinzione tra Ordini e Congregazioni.

Riguardo al risalto dato al monachesimo, quattro Organi di consultazione si sono espressi negativamente, perchè, come scrive uno di essi, questa linea di condotta « parum statui actuali monasteriorum orientalium respondet, e contra Ordines et Congregationes ad apostolatus opera ordinati, nimis florent nostris diebus in Oriente ».

Un altro Organo di consultazione scrive così: « In toto schemate sicut in titulo schematis, in potioem lucem ponitur status monasticus qui *traditionalis* hodie vix invenitur. Instituta non stricte monastica non deberent tractari acsi Ecclesiis Orientalibus Catholicis extranea et solummodo ob gradualem diminutionem vitae monasticae traditionalis tolerata ».

Per quanto riguarda la distinzione tra gli Ordini e le Congregazioni, due Organi di consultazione proponevano di riconsiderare se convenga mantenerla per il Codice Orientale, dato che essa è scomparsa dagli schemi del CIC, i quali non distinguono se non due categorie di Istituti di vita consacrata, quelli religiosi e quelli secolari.

(*) Qui si citano le cifre dei canoni del CIC promulgato il 25 gennaio 1982, mentre il Gruppo di studio aveva dinanzi a sé le cifre dei canoni contenuti negli schemi previ del CIC.

Nel Gruppo di studio si è constatato in primo luogo che i pareri espressi negativamente contro una certa priorità data al monachesimo sono poco numerosi, mentre la linea seguita nello schema, di fare cioè una sezione particolare riguardante i monaci, distinta da un'altra concernente altri religiosi (cioè gli Ordini e le Congregazioni), è stata bene accettata, perchè congeniale all'Oriente ed anche, come sembrerebbe, perchè la priorità data ai Monasteri nello schema è moderata. Essa consiste infatti nella sola precedenza del capitolo « De monasteriis » a quello « De ordinibus et congregationibus », il che non sacrifica in nulla queste ultime forme di vita religiosa, tanto fiorenti nelle Chiese Orientali Cattoliche.

Dopo un lungo dibattito al riguardo, il Gruppo di studio ha accolto i voti di coloro che proponevano di moderare di più la priorità data al monachesimo, tuttavia non con l'unificazione delle due summenzionate sezioni in una sola, ma al contrario orientandosi a dividere l'intera materia in tre distinti capitoli, che tratterebbero separatamente « De monasteriis », « De ordinibus » e « De congregationibus ». Questo fu proposto, ed anche accolto, il 30 novembre 1981, benchè solo come un possibile progetto da studiarsi nella riunione del febbraio 1982, dato che il Gruppo si rese subito conto di come una simile ristrutturazione avrebbe potuto dimostrarsi meno conveniente, anche se lo scopo di essa fosse stato di evitare una possibile impressione che la distinzione tra gli Ordini e i Monasteri si basi solamente sulla diversa organizzazione gerarchica (provincia o meno), mentre nella *professione perpetua aequiparantur* (schema, can. 115 § 1).

Questa impressione non si ha nei riguardi delle Congregazioni, perchè esse si distinguono dai Monasteri per l'uno o l'altro verso, dato che la loro professione perpetua ha effetti giuridici minori (can. 111 § 1; can. 115 § 2).

Nel testo-base preparato per la riunione del febbraio 1982, per ogni canone della sezione « De ordinibus et congregationibus » si proponevano non solo gli emendamenti ai singoli canoni, ma anche testi nuovi, come alternativa per il caso che il Gruppo di studio decidesse di scindere il capitolo in due, uno « De ordinibus » e l'altro « De congregationibus ». Tuttavia, in questa riunione, i Consultori erano d'avviso che la scissione, benchè si dimostrasse possibile, non avrebbe giovato alla chiarezza dello schema, mentre si considerava sufficiente, per moderare la priorità data al monachesimo, quanto già effettuato nel mese di dicembre, quando si era ommesso « praesertim monasticus » e si era introdotta la parola « Religiosi » in sostituzione di « Monachi ceterique religiosi ».

La distinzione tra gli Ordini e le Congregazioni si è mantenuta nonostante il fatto che il voto perpetuo di castità emesso nelle Congregazioni sia stato, come si dirà più sotto, equiparato, per quanto riguarda l'effetto dirimente del matrimonio, al voto emesso negli Ordini. La motivazione principale di ciò, rimane sempre la convenienza che nell'Oriente, di per sè tradizionalmente monastico, si abbia una chiara percezione di tutte le cinque forme di Istituti di vita consacrata di cui si occupa il Codice comune delle Chiese orientali. Per

questo si è aggiunto alla fine dello schema anche il can. 143 ter, che riserva alla Santa Sede « *novas formas vitae consecratae approbare* », il che evidentemente suppone che siano circoscritte con chiarezza le *forme* in cui i Gerarchi orientali possono muoversi da soli, seppure *ad normam iuris*.

Tra le osservazioni generali che riguardano la terminologia, sembra opportuno rilevare quella, che ritorna in altri schemi, concernente i cosiddetti termini « orientali » o « bizantini ». Le osservazioni di tale tipo, in questo schema, erano due, formulate nel modo seguente:

a) « si usi per quanto possibile la terminologia orientale, p.e. *typicum*, *synaxis*, *archimandrita*, *higumenus* » (1 Organo);

b) « *Commissio Pontificia obliviscitur se teneri CICO in lingua latina exarare et non in lingua bizantina* ». L'Organo che fa questa osservazione propone, per esempio, di sostituire la parola « *typicon* » con la parola « *statuta* », « *synaxis* » con « *consilium* », ecc...

Il Gruppo di studio, invece, è rimasto dell'avviso, per quanto riguarda questo schema, di ritenere in linea di massima la terminologia in uso nel Motu proprio « *Postquam Apostolicis Litteris* », come è stato spiegato nei *Praenotanda*, pag. 4. Si nota qui che questa terminologia è facilmente comprensibile non solo alle Chiese orientali di origine bizantina, ma anche a quelle siriane, perchè le voci « *synaxis* », « *typicum* », « *archimandrita* », « *higumenus* », sono diventate tanto di uso corrente nella letteratura siriana, che spesso non vi sono sinonimi siriani per esse, e d'altra parte molti termini greci, come p.e. « *baptismus* », « *eucharistia* », « *liturgia* », « *episcopus* », « *dioecesis* », « *patriarcha* », sono diventati allo stesso modo termini latini, al punto che è difficile determinare quali di essi siano « bizantini » e quali « latini ».

Alcuni Organi di consultazione hanno fatto delle altre osservazioni generali, relative alla *exemptio*, ad un maggior legame dei singoli religiosi e degli Istituti di vita consacrata con la Santa Sede, al principio di sussidiarietà in connessione con il potere dei Patriarchi Orientali, alla professione religiosa e al contenuto dei Consigli evangelici, alla procedura nella dimissione dei religiosi, ad un maggiore sviluppo dei canoni circa gli Istituti secolari. Tutte queste, ed altre simili osservazioni, sono state inserite nelle rispettive sezioni dello schema, e sono state ivi appropriatamente trattate.

IL TITOLO DELLO SCHEMA

A cinque Organi di consultazione l'iscrizione di questa sezione del futuro CICO non piace, soprattutto perchè troppo lunga. Alcuni di essi propongono altre iscrizioni, peraltro non nuove, nessuna delle quali poteva essere convincente per il Gruppo di studio, che ha lasciato il titolo immutato, come il più corrispondente allo schema intero, confermando quanto è scritto nei *Praenotanda*, alle pagg. 4-5.

DE MONACHIS CETERISQUE RELIGIOSIS
NECNON DE SODALIBUS ALIORUM INSTITUTORUM
VITAE CONSECRATAE

CAPUT I

DE MONACHIS CETERISQUE RELIGIOSIS

ART. I - *Canones generales*

Can. 1 (PA 1)

Status religiosus, praesertim monasticus, est stabilis vivendi modus ab Ecclesia approbatus, quo christifideles, novo ac peculiari titulo per vota publica oboedientiae, castitatis et paupertatis sub legitimo Superiore ad normam statutorum servanda, Christum, Magistrum et Exemplar sanctitatis, pressius sequentes, totaliter se devovent caritatis perfectioni assequendae in servitium Regni Dei pro Ecclesiae aedificatione et mundi salute utpote signa coelestem gloriam praenuntiantia.

Proposte:

1) Si ometta l'inciso « praesertim monasticus » (11)*.

Si accetta per i motivi indicati sopra alle pagg. 5-6.

2) Si riformuli il testo in modo da riferirsi a tutto lo schema, in modo cioè che tratti della vita consacrata in genere (1).

Non si accetta. Il canone si vuole riferire solo ai Religiosi. Per chiarire questo maggiormente, il Gruppo di studio riordina la struttura dello schema come segue:

CAPUT I: De Monachis ceterisque Religiosis

Art. 1 Canones generales (cc. 1-20)

Art. 2 De Monasteriis (cc. 21-85)

Art. 3 De Ordinibus et Congregationibus (cc. 86-133)

CAPUT II: De Societatibus vitae communis ad instar religiosorum (ca. 134-140)

CAPUT III: De Institutis saecularibus (cc. 141-143 bis)

CAPUT IV: De novis formis vitae consecratae (c. 143 ter)

* Le cifre fra parentesi si riferiscono al numero degli Organi di consultazione che hanno fatto la proposta in questione.

3) Si omettano le parole « Magistrum et Exemplar sanctitatis » (2).

Un Organo adduce a motivo della proposta che « il Maestro nella Bibbia non è soltanto colui che insegna, ma chi è modello di vita e di comportamento », e nota inoltre che « il Cristo è anche Profeta e Re ». Un altro Organo osserva che queste parole « sont très vrais mais appartiennent plus à un commentaire qu'à un texte de loi ».

Non si accetta, perchè queste parole si armonizzano bene con il dettato della Cost. « Lumen Gentium » n. 43, ove si dice che i Consigli evangelici sono « verbis et exemplis Domini fundata ».

4) Dopo « stabilis vivendi modus » si aggiunga: « in aliqua societate ab Ecclesia approbata », ritenendo in questo modo PA can. 1, dato che questo *modus vivendi* non è approvato dalla Chiesa in astratto, bensì concretamente in una società determinata (2). *Si accetta*.

5) Si premetta al canone un'introduzione teologica, perchè l'immagine della vita religiosa ne risulti più carismatica, o almeno si introduca nel canone 1 l'inciso « sub actione Spiritus Sancti », come nel nuovo CIC can. 573 § 1, dopo la parola « fideles » (1).

Si accetta la seconda parte della proposta, adottando il seguente ordine delle parole: « ...christifideles Christum, Magistrum et Exemplar sanctitatis, sub actione Spiritus Sancti pressius sequentes novo ac peculiari titulo... ».

6) Prima della parola « per vota publica » si aggiunga « per consecrationem » perchè così si manterrebbe l'autentica tradizione orientale, secondo la quale lo stato monastico viene legato ad una consacrazione, benchè l'aspetto dell'atto giuridico positivo posto dal candidato non venga escluso da ciò (1).

Si accetta, aggiungendo la parola « consecrantur » prima delle parole per « vota ». Si veda al riguardo il titolo premesso al can 50, che si cambia, in « De consecratione seu professione monastica ».

7) Si inserisca nel canone un qualche accenno alla *separatio a saeculo* che distingue i religiosi dagli altri *sodales vitae consecratae*.

Si accetta, aggiungendo prima della parola « totaliter » le parole « saeculo renuntiant ac ». Questa espressione si applica a tutti i religiosi, mentre la « separatio a saeculo » si diversifica secondo l'indole e gli statuti di ogni Istituto.

8) Nell'elencare i tre voti religiosi, si segua lo stesso ordine che si usa nel Decreto « Perfectae caritatis » del Concilio Vaticano II: castitas, paupertas, oboedientia.

Nel Gruppo di studio si considera questa proposta insieme con i canoni 50, 86 § 2 e 108 § 1. Essa tuttavia si trasmette ad ulteriore studio dato che al Gruppo di studio, seppure dopo una ricerca a proposito, non risulta chiara la ragione a cui si è attenuto il Concilio nel cambiare l'ordine tradizionale dei voti con cui si professano i tre Consigli evangelici.

9) Lo « stabilis vivendi modus » si deve specificare con le parole « in communi », con cui si sottolinea una caratteristica propria della vita religiosa. *Si accetta.*

10) I religiosi, ispirandosi al Magistero della Chiesa in materia sociale, secondo il loro carisma di vita attiva e contemplativa, si devono sentire spiritualmente impegnati a cooperare « ut aedificatio terrenae civitatis semper in Domino fundatur et ad Ipsum dirigatur » (« Lumen gentium » n. 46). Questa dimensione bisogna che venga indicata nello schema.

Si accetta la sostanza dell'osservazione, notando tuttavia che con le parole « et mundi salute » nel can. 1 questa dimensione sembra sufficientemente indicata.

11) *Ex officio*, per concordanza di terminologia, si sostituisce la parola « in aliqua societate », di cui si è detto sopra, con « in aliquo Instituto ».

Il testo del canone nel presente stadio dei lavori è il seguente:

Status religiosus est stabilis in communi vivendi modus in aliquo Instituto ab Ecclesia approbato, quo christifideles Christum, Magistrum et Exemplar sanctitatis, sub actione Spiritus Sancti pressius sequentes, novo ac peculiari titulo consecrantur per vota publica oboedientiae, castitatis et paupertatis sub legitimo Superiore ad normam statutorum servanda, saeculo renuntiant ac totaliter se devovent caritatis perfectioni assequendae in servitium Regni Dei pro Ecclesiae aedificatione et mundi salute utpote signa coelestem gloriam praenuntiantia.

Can. 2

Vita religiosa, praesertim monastica, quae in Oriente antiquas habet traditiones, etsi locis et temporibus accomodatas, in honore habenda et summo-pere promovenda est.

Proposte:

1) Si ometta l'inciso « praesertim monasticus » (cfr. can. 1). *Si accetta.*

2) Si ometta la clausola « quae in Oriente antiquas habet traditiones, etsi locis et temporibus accomodatas », perchè di carattere piuttosto storico (3).

Si accetta, soprattutto in considerazione del n. 9 del Decreto Conciliare « Perfectae Caritatis », che vuole salvaguardato « in suo germano spiritu tum in Oriente tum in Occidente venerabile vitae monasticae institutum ».

Accettate queste due proposte, il Gruppo di studio *ex officio*, per uniformare la terminologia, sostituisce le parole « vita religiosa » con « status religiosus » ed inoltre, in concordanza con il tenore di tutto il Codice (privilegi, onori, ecc. non si mettono in risalto), si cambia anche l'ultima clausola del canone (« in honore... ») riducendo il canone al seguente testo:

Status religiosus ab omnibus fovendus et promovendus est.

1) - *De dependentia Monasteriorum
Ordinum vel Congregationum ab auctoritate Episcoporum, Patriarcharum,
Sedis Apostolicae.*

Can. 3 (PA 23)

Monasteria, Ordines et Congregationes quaevis Supremae Ecclesiae Auctoritati peculiari ratione subduntur, ad normam canonum qui sequuntur.

Nella riunione del dicembre 1981, il Gruppo di studio accetta la proposta di indicare che anche i singoli religiosi sono tenuti ad obbedire al Papa « etiam ratione sacri vinculi oboedientiae ».

Dieci Organi di consultazione fanno questa proposta, seppure con diversa formulazione, ma tutti con forte istanza.

A questi 10 Organi di consultazione se ne possono aggiungere altri tre che considerano il canone, così com'è formulato nello schema, insufficiente e quasi ovvio, al punto che ne propongono l'omissione.

Dopo un approfondito dibattito e riesame dell'operato del precedente « Coetus de monachis », il Gruppo di studio con 8-1-1 voti reintroduce *ad litteram* il can. 23 PA in sostituzione dell'intero testo del canone 3 dello schema, essendo dell'opinione (con due Consultori dissenzienti) che esso è sufficiente, benchè in modo indiretto, anche per affermare che non solo i singoli *sodales* ma anche gli Istituti religiosi stessi sono soggetti *peculiari modo* al Romano Pontefice.

Con la reinserzione del predetto canone 23 PA, cadono da sè alcune altre osservazioni circa le parole « Suprema Ecclesiae Auctoritas », e circa la portata dell'inciso « ad normam canonum qui sequuntur » relativamente alla stessa autorità.

Nella riunione del 25 febbraio 1982, è stato aggiunto al canone 3, come secondo paragrafo di esso, il canone 591 del nuovo CIC, che era già noto al Gruppo di studio. Questo è stato effettuato dopo la revisione dello schema delle norme riguardanti la *exemptio* e la loro eliminazione dallo schema, mentre il § 2 di questo canone adesso ricalca il n. 45 della Costituzione « Lumen Gentium » del Concilio Vaticano II. Dell'operato del Gruppo di studio circa questo argomento si dà una relazione al can. 5 § 3, mentre qui si riporta l'intero testo attuale del can. 3.

§ 1. *Religiosi omnes, tamquam supremo Superiori, subduntur Romano Pontifici, cui parendi obligatione tenentur etiam vi voti oboedientiae.*

§ 2. *Quo melius Institutorum bono atque apostolatus necessitatibus provideatur, Summus Pontifex, ratione sui in Universam Ecclesiam primatus, intuitu utilitatis communis, Instituta vitae consecratae ab Hierarcharum loci regimine eximere potest sibi-que soli vel alii ecclesiasticae auctoritati subicere.*

Can. 4 (PA 312 § 2 nn. 1-3)

§ 1. Monasteria sui iuris et Congregationes sunt *iuris eparchialis* si, a Hierarcha loci erecta, ei ad normam iuris subiciuntur.

§ 2. Ordines et Congregationes sunt *iuris patriarchalis* si, a Patriarcha erecta vel eius decreto approbata, eidem ad normam canonum subduntur; ipsa vero simul ac Monasteria sui iuris sunt *iuris pontificii* si approbationis decretum a Sede Apostolica consecuta sint.

Proposte:

1) Nel § 1 si aggiungano le parole « ei soli » prima di « subiciuntur » (1).

Non si accetta, ritenendo la formulazione del PA can. 312 § 1 n. 2 che, come spiegato dalla dottrina, si riferisce ad ogni Gerarcha del luogo ove un dato Istituto ha le proprie case.

2) Nel § 1 l'erezione di Istituti religiosi eparchiali si riservi al Vescovo eparchiale (1).

Si accetta, sostituendo le parole « Hierarcha loci » con « Episcopus eparchialis ».

Ex-officio: il Gruppo di studio omette le parole « sui iuris » dopo « Monasteria », perchè nel contesto non sono necessarie, ed aggiunge, dopo la decisione riguardante il problema della *exemptio pontificia* di cui al canone seguente, alla fine del § 2, la clausola « atque eidem Sedi immediate subduntur... etc ». Il canone è dunque il seguente:

§ 1. *Monasteria et Congregationes sunt iuris eparchialis si, ab Episcopo eparchiali erecta, ei ad normam iuris subiciuntur.*

§ 2. *Ordines et Congregationes sunt iuris patriarchalis si, a Patriarcha erecta vel eius decreto approbata, eidem ad normam canonum subduntur; ipsa vero simul ac Monasteria sunt iuris pontificii si approbationis decretum a Sede Apostolica consecuta sint atque eidem Sedi immediate subduntur, salvis canonibus qui Hierarchae loci vel Patriarchae in haec etiam Instituta potestatem tribuunt.*

Can. 5 (PA 24, 167, 168)

§ 1. In regendis Monasteriis sui iuris et Congregationibus iuris eparchialis, Hierarchae loci, salvo iure communi, competit:

1) typica Monasteriorum et statuta Congregationum approbare, atque immutationes in ea ad normam iuris introductas confirmare, salvis iis quae ab auctoritate superiore adprobata sunt;

2) dispensationes ab iisdem typicis vel statutis praescriptas legitime petitas singulis in casibus et per modum actus dare;

3) visitare Monasteria etiam subsidaria necnon singulas domos Congregationum in suo territorio quoties visitationem pastoraalem ibi peragit, necnon cum rationes vere peculiare, suo iudicio, id requirant;

4) firmo iure communi et servata Monasteriorum atque Congregationum disciplina et de consensu Superiorum maiorum competentium, monachos ac sodales Congregationum proprii territorii in externa apostolatus opera immittere quae cum indole propria et fine specifico Monasteriorum vel Congregationum congruant.

§ 2. Si Congregatio iuris eparchialis ad alias eparchias propagetur, nihil in ipsis statutis valide mutari potest, nisi de consensu singulorum Hierarcharum in quorum eparchiis domus habeat.

§ 3. Ea de quibus in § 1 Patriarchae competunt relate ad Monasteria, Ordines et Congregationes iuris patriarchalis in territorio Ecclesiae cui ipse praest; Monasteria, Ordines et Congregationes vero quae exemptione pontificia gaudent, Patriarchae subiciuntur dumtaxat in casibus iure expressis.

§ 4. Extra territoria Ecclesiae Patriarchalis ea de quibus in § 1 sunt de exclusiva competentia Sedis Apostolicae quoad Ordines omnes necnon quoad Monasteria et Congregationes non iuris eparchialis.

Proposte:

Al § 1:

1) L'inizio del paragrafo si riformuli in modo di non dare l'impressione, con la parola *regendis*, che il Vescovo del luogo sia un Superiore interno, e di riservare questo § al Vescovo eparchiale (2).

Si accetta con la seguente formulazione (omettendo anche le parole « sui iuris »): *Ad Monasteria et Congregationes iuris eparchialis quod attinet, Episcopo eparchiali competit.*

2) Il n. 2 venga limitato con più chiarezza a quelle dispense che esulano dalla potestà dei Superiori interni (4).

Si accetta con la seguente riformulazione: *dispensationes ab iisdem typicis vel statutis, quae potestatem Superiorum religiosorum excedunt et ab ipso legitime petuntur singulis in casibus et per modum actus dare.*

3) Nel n. 2 si omettano le parole « singulis in casibus et per modum actus » (1).

Non si accetta, per non aprire una via, per mezzo delle dispense generali, ad un indebolimento dei tipici e statuti.

4) Nel n. 3 vengano anche inclusi i *monasteria dependentia* per quanto riguarda la visita canonica da parte del Vescovo eparchiale (1).

Si accetta, introducendo, in congruenza con il can. 22, le parole « filialia et » prima della parola « subsidiaria ».

5) Il n. 4 deve salvaguardare di più il diritto dei Superiori religiosi sia di incaricare i membri delle proprie case perchè si occupino delle opere di apostolato non eparchiali sia di dare o negare il proprio assenso perchè il Vescovo possa incaricarli delle opere di apostolato eparchiali.

Si accetta, e dopo un approfondito studio il n. 4 si riformula come segue, e si trasferisce al can. 6, come § 2 bis, dato che si applica a tutti gli Istituti religiosi indistintamente:

Episcopus eparchialis non nisi de consensu Superiorum competentium potest religiosi apostolatus opera vel munia eparchiae propria committere, firmo iure communi ac servata Institutorum disciplina, indole propria atque fine specifico.

6) Nel canone si dia una traccia di che cosa debbano contenere i tipici condensando quanto è detto nell'« Ecclesiae sanctae » II, 12-13, e si menzionino anche le « leggi complementari », per le norme meno importanti che non dovranno essere approvate dal Vescovo del luogo (1).

Non si accetta, lasciando tutto allo *ius particulare*, che dovrà tener conto dell'« Ecclesiae sanctae ». Le « leggi complementari » non soggiaceranno a quanto prescrive il can 5 (*strictae interpretationis*) dato che esse non sono tipici o statuti.

Al § 2:

7) È impraticabile richiedere il « *consensum singulorum Hierarcharum* », e pertanto si scriva « *de consensu Episcopi eparchialis loci in quo sita est domus principalis, consultis tamen Episcopis in quorum eparchiis ceterae domus sitae sunt* » (1).

Si accetta.

Al § 3:

8) Non si parli di « *Monasteria iuris patriarchalis* », ma di « *Monasteria stauropegiaca* » (1).

Si accetta con la seguente formulazione: « *...relate ad Monasteria stauropegiaca et relate ad Ordines et Congregationes iuris patriarchalis...* ».

9) Un Organo di consultazione osserva quanto segue: « *Passer directement du droit patriarchal à l'exemption pontificale c'est faire de tous les Monastères, Ordres et Congrégations de droit pontifical des institutions exemptes. Remplacer quae exemptione pontificia gaudent par quae iuris sunt pontificii, cette seconde formule pouvant inclure les exemptes* ».

Il Gruppo di studio, in relazione a questa osservazione, riesamina l'intera questione riguardante l'*exemptio pontificia*, prendendo in considerazione alcune altre osservazioni, e l'operato della Pontificia Commissione per la revisione del CIC. Invero le osservazioni a questo riguardo non sono numerose, e in più sono antitetiche, partendo da quell'Organo di consultazione che obietta all'intero schema una « *species antipathiae, aversionis vel repugnantiae versus exemptionem* », e giungendo a quei due Organi che vorrebbero soppresso anche il cosiddetto *strauopegium* che si presterebbe « *to many abuses* » (1), oppure « *suscitat admirationem* » (1).

Nella riunione del dicembre 1981, il Gruppo di studio, esamina questo problema una prima volta, trasmettendo tuttavia la sua soluzione alla successiva riunione.

La difficoltà della materia proviene soprattutto dalla osservazione su riportata in francese, che sembrava inaccettabile, perchè con l'introduzione nel § 3 delle parole « *quae iuris sunt pontificii* »; come proposto, si verificherebbe proprio quello che si voleva evitare, e cioè che « *tous les Monastères, Ordres et Congrégations de droit pontifical* » divengano « *des institutions exemptes* » perchè sog-

getti al Patriarca « dumtaxat in casibus iure expressis ». Già in questa riunione si contemplava la possibilità di non parlare affatto degli *exempti* in questo paragrafo, ma di aggiungere invece alla fine del § 2 del canone 4 la clausola, presa dagli schemi del CIC, specificante che gli « Instituta iuris pontifici immediate et exclusive potestati Sedis Apostolicae subiciuntur in regimine interno et disciplina » (cfr. CIC canone 593), e di adottare anche per il CICO il can. 591 del nuovo CIC, il quale afferma il diritto del Romano Pontefice di concedere la *exemptio*, che poi non si menziona più nel Codice stesso.

Nella riunione del febbraio 1982, i Consultori erano concordi di adottare questa linea di condotta, dopo che, a studi fatti, non vi era più alcun dubbio sui seguenti due punti:

- 1) che per quanto riguarda il « regimen internum et disciplinam » tutti gli Istituti religiosi sono fundamentalmente uguali, e che « nec Hierarcha loci nec Patriarcha » possono considerarsi « Superiores religiosorum » (schema can. 9 § 2);
- 2) che per quanto riguarda l'attività esterna dei religiosi, la potestà dei Gerarchi e del Patriarca è stata circoscritta nel canone successivo per tutti i religiosi, in modo uguale ed estensivo, secondo il Decreto « Christus Dominus » (art. 35 nn. 3 e 4) del Concilio Vaticano II.

Di conseguenza, il Gruppo di studio emenda lo schema come segue:

- 1) al can. 3 aggiunge il § 2, adottando il relativo testo del can. 591 del nuovo CIC, come è stato riportato sopra;
- 2) al can. 4 § 2, riguardo agli Istituti religiosi *iuris pontificii*, aggiunge la specifica che essi sono soggetti alla Sede Apostolica « immediate, salvis canonibus qui Hierarchae loci vel Patriarchae in haec etiam Instituta potestatem tribuunt », come riferito allo stesso canone;
- 3) nel can. 5 § 3 omette l'ultima parte da « cui ipse praest » in poi.
- 4) cancella in tutti i canoni, dove occorre, la menzione degli *exempti*;
- 5) ritiene il *privilegium stauropegii* nel can. 73 che, essendo di altra natura, non ha un parallelo nella *exemptio*: i monasteri stauropegiaci diventano territori in cui l'unico *Hierarcha loci* è il Patriarca.

Il canone 5, dopo la sua *denua recognitio*, è il seguente:

§ 1. *Ad Monasteria et Congregationes iuris eparchialis quod attinet, Episcopo eparchiali competit:*

- 1) *typica Monasteriorum et statuta Congregationum approbare, atque immutationes in ea ad normam iuris introductas confirmare, salvis iis quae ab auctoritate superiore adprobata sunt;*
- 2) *dispensationes ab iisdem typicis vel statutis, quae potestatem Superiorum religiosorum excedunt et ab ipso legitime petuntur, singulis in casibus et per modum actus dare;*
- 3) *visitare Monasteria, etiam filialia et subsidiaria, necnon singulas domos Congregationum in suo territorio, quoties visitationem pastorem ibi peragit necnon cum rationes vere peculiare, suo iudicio, id requirant.*

§ 2. Si Congregatio iuris eparchialis ad alias eparchias propagetur, nihil in ipsis statutis valide mutari potest, nisi de consensu Episcopi eparchialis loci in quo sita est domus principalis, consultis tamen Episcopis in quorum eparchiis ceterae domus sitae sunt.

§ 3. Ea de quibus in § 1 Patriarchae competunt relate ad Monasteria stauropegiaca et relate ad Ordines et Congregationes iuris patriarchalis in territorio Ecclesiae cui ipse praest.

§ 4. Extra territoria Ecclesiae patriarchalis ea de quibus in § 1 sunt de exclusiva competentia Sedis Apostolicae quoad Ordines omnes necnon quoad Monasteria et Congregationes non iuris eparchialis.

Can. 6 (PA 165)

§ 1. Sodales Monasteriorum, Ordinum et Congregationum, etiam exemptorum, nisi de stauropegii privilegio agatur, subsunt Hierarchae loci potestati in iis quae ad publicum exercitium cultus divini spectant, utpote sunt ea quae referuntur ad sacram praedicationem populo tradendam, ad christifidelium, praesertim puerorum, religiosam et moralem educationem, catechetica institutionem et liturgicam efformationem atque status clericalis decorem, necnon ad varia opera in iis quae sacri apostolatus exercitium respiciunt.

§ 2. Hierarchae loci ius et officium est singula Monasteria, exceptis stauropegiacis, atque domos Ordinum et Congregationum in suo territorio sita visitare quod ad ea de quibus in § 1 attinet tempore visitationis pastoralis et quoties graves causae id suadeant.

§ 3. Sodales qui extra domum illegitime degant exemptionis vel stauropegii privilegio non gaudent; si vero delictum extra domum commiserint, etsi legitime extra domum degant, ab ipso Hierarcha loci puniri possunt, si a proprio Superiore, ab eodem Hierarcha praemonito, non puniantur.

La proposta (2) di non riferire tutte le esemplificazioni del § 1 al culto divino, si accetta con la seguente riformulazione: «... in iis quae spectant ad publicum exercitium cultus divini, ad sacram praedicationem... etc».

Altri emendamenti si introducono *ex-officio*, e sono i seguenti:

1) in congruenza con quanto deciso circa la *exemptio* e lo *stauropegium* questi due istituti non si menzionano più nel canone;

2) il § 2 bis si introduce come riferito al can. 5;

3) Con le parole « Religiosi omnes » (§ 1) e « Religiosi qui » (§ 3), si semplifica il testo.

4) la *visitatio* di cui al § 2, si riserva all'*Episcopus eparchialis*.

Il testo del canone, nel presente stadio dei lavori, è il seguente:

§ 1. *Religiosi omnes subsunt Hierarchae loci potestati in iis quae spectant ad publicum exercitium cultus divini, ad sacram praedicationem populo tradendam, ad christifidelium, praesertim puerorum, religiosam et moralem educationem, catechetica institutionem et liturgicam efformationem atque status clericalis decorem, necnon ad varia opera in iis quae sacri apostolatus exercitium respiciunt.*

§ 2. *Episcopi eparchialis ius et officium est singula Monasteria, atque domos Ordinum et Congregationum in suo territorio sita visitare quod ad ea de quibus in § 1 attinet tempore visitationis pastoralis et quoties graves causae id suadeant.*

§ 3 (=§ 2 bis). *Episcopus eparchialis non nisi de consensu Superiorum competentium potest religiosis apostolatus opera vel munia eparchiae propria committere, firmo iure communi ac servata Institutorum disciplina, indole propria atque fine specifico.*

§ 4 (era § 3). *Religiosi qui delictum extra domum commiserint, etsi legitime extra domum degunt, ab ipso Hierarcha loci puniri possunt, si a proprio Superiore, ab eodem Hierarcha praemonito, non puniantur.*

Can. 7

Patriarchae necnon Hierarchae loci conventus promoveant cum Superioribus *religiosorum*, statis temporibus et quoties id opportunum videbitur, ut pro operibus apostolatus quae a sodalibus exercentur consiliis mutuo inter se collatis *concorditer* procedant.

Il canone si riporta già con i due emendamenti introdotti, indicati con le parole in corsivo: «*religiosorum*» sostituisce «*Monachorum, Ordinum et Congregationum*» del testo precedente; mentre la parola «*concorditer*» si introduce su proposta di un Organo di consultazione.

Can. 8 (PA 166)

Si in exemptorum domus eorumve ecclesias abusus irrepserint et Superior, a Hierarcha loci monitus, prospicere neglexerit, idem Hierarcha loci obligatione tenetur rem statim deferendi ad Patriarcham si Monasterium sit stauropegiacum vel domus aut ecclesia sit Ordinis vel Congregationis Patriarchae subiecti in territorio Ecclesiae patriarchalis sita, secus ad Sedem Apostolicam.

Le osservazioni al canone sono tre. Un Organo si compiace che negli schemi non si faccia più distinzione tra «*domus formata*» e «*domus non formata*» (PA can. 166 § 2); un Organo vorrebbe che nel canone si specificasse di più di quali «*abusus*» si tratti, il che non si accetta; il terzo rileva che la parola «*exemptorum*» nel canone non può essere presa nel senso specifico, ma solo che si tratta di case appartenenti agli Istituti di un grado superiore rispetto al diritto eparchiale.

Il Gruppo di studio accetta quest'ultima osservazione, che viene sostenuta anche *ex-officio*, data la presa di posizione circa gli *exempti*, e riformula il canone come indicato sotto.

Le parole «*ad auctoritatem cui Institutum ipsum immediate subicitur*» sono state scelte in considerazione delle osservazioni fatte ai diversi canoni, ove si menzionava invece «*Hierarcha cui immediate subicitur*» un dato Istituto.

Qualche Organo chiede precisamente chi sia questo *Hierarcha*, un'altro osserva che qualora si tratti di un Dicastero della Santa Sede, questo non viene chiamato, nel Codice, *Hierarcha*. Pertanto, in tutto lo schema, relativamente a

questi casi si introduce la parola « auctoritas », mentre è ovvio che essa significhi (1) il Vescovo eparchiale negli Istituti *iuris eparchialis*, (2) il Patriarca negli Istituti *iuris patriarchalis*, (3) la Sacra Congregazione per le Chiese Orientali negli Istituti *iuris pontificii*.

Il canone riformulato è il seguente:

Si in domus Institutorum iuris patriarchalis vel pontificii eorumve ecclesias abusus irrepserint et Superior, a Hierarcha loci monitus, prospicere neglexerit, idem Hierarcha loci obligatione tenetur rem statim deferendi ad auctoritatem cui Institutum ipsum immediate subicitur.

2) - *De Superioribus ac sodalibus Monasteriorum,
Ordinum vel Congregationum*

Can. 9 (PA 312)

§ 1. Superiorum maiorum nomine veniunt: (Praeses Consociationis Confoederationum monasticarum,) Praeses Confoederationis monasticae, Superior Monasterii sui iuris, Superior generalis Ordinis vel Congregationis, Superior provincialis, eorundem vicarii aliique ad instar provincialium potestatem habentes.

§ 2. Nomine Superioris monachorum ceterorumque religiosorum non venit nec Hierarcha loci nec Patriarcha, firmis canonibus qui cum Patriarchae tum Hierarchae loci potestatem in ipsos tribuunt.

Il canone rimane immutato, eccettuato le parole messe tra parentesi, che il Gruppo di studio omette su proposta di un Organo di consultazione, dato che le « Consociationes Confoederationum monasticarum » sono a malapena concepibili nell'Oriente, e qualora esse si formeranno, si potrà trovare una forma legale extracodificiale per esse.

Tre Organi di consultazione chiedono la soppressione del § 2, perchè superfluo (1); perchè la tecnica legislativa richiederebbe che non si esprimesse ciò che la legge non intende (1); o perchè si vuole affermare il contrario, chiamando « veri superiori dei religiosi » i Vescovi locali.

Il Gruppo di studio non accetta queste richieste, perchè il § 2 appartiene allo *ius vigen*s (PA can. 312 § 5 n. 2), e sembra massimamente conveniente, per evitare concezioni (simili all'ultima indicata sopra) che possono essere molto controproducenti per quanto riguarda la necessaria autonomia dei religiosi orientali nella propria disciplina interna.

Can. 10 (PA 39-40)

§ 1. Praeses Confoederationis monasticae, Superior Monasterii sui iuris non confoederati, Superior generalis, relationem de statu Monasteriorum, Ordinum vel Congregationum quibus praesunt quinto saltem quoque anno ad Hierarcham cui immediate subduntur mittere debent iuxta formulam ab eodem Hierarcha statutam.

§ 2. Quod attinet ad ea de quibus in can. 6 § 1 relatio quinto quoque anno a quibusvis Superioribus Monasteriorum de quibus in canone 22 necnon singularum domorum Ordinum vel Congregationum mittenda est Hierarchae loci, qui, in Ecclesiis patriarchalibus, certiozem faciat Patriarcham modo a iure particulari statuto.

§ 3. Relatio fieri debet per documentum subsignatum a Superiore cum suo Consilio.

Proposte:

1) Si introduca l'obbligo di inviare la relazione quinquennale anche alla Santa Sede (4).

Si accetta con l'introduzione della norma che appare qui sotto come § 2.

2) Un Organo di consultazione richiede che dal § 2 si omettano le parole « necnon singularum domorum Ordinum vel Congregationum » perchè è eccessivo esigere anche dai Superiori locali una relazione quinquennale indirizzata al Gerarcha del luogo. Un'altro Organo propone di omettere tutto il § 2 come non necessario.

Si accetta, omettendo tutto il § 2, soprattutto perchè è sufficiente al riguardo la norma di cui al can. 6 § 2.

3) Riguardo al § 3, un Organo di consultazione chiede se tutte le case, anche quelle dipendenti, debbano avere un Consiglio, notando che finora questo è richiesto *saltem* per le domus *formatae* (PA can. 48 § 1).

Accettando l'osservazione, il Gruppo di studio sopprime il § 3, lasciando quanto ivi prescritto alla « formula statuta » di cui al § 1, e aggiungendo in seguito un nuovo § al canone 13, ove si lascia allo *ius particulare* se provvedere o no di un Consiglio le case con un minor numero di membri.

Ex-officio si concorda la terminologia del § 1 con quanto effettuato in altri canoni. Il canone così rivisto è il seguente:

§ 1. *Praeses Confoederationis monasticae, superior Monasterii sui iuris non confoederati, Superior generalis, relationem de statu Institutorum quibus praesunt quinto saltem quoque anno ad auctoritatem cui immediate subduntur mittere debent iuxta formulam ab eadem auctoritate statutam.*

§ 2. *Quo melius communicatio cum Sede Apostolica foveatur eidem exemplar relationis Superiores Institutorum iuris eparchialis vel patriarchalis mittant.*

Can. 11 (PA 41-45)

§ 1. Superiores Maiores quos ad hoc munus typica Monasteriorum vel statuta Ordinum et Congregationum designant, temporibus in iisdem definitis, omnes domos sibi subiectas visitent per se vel per alios si fuerint legitime impediti.

§ 2. Sodales cum visitatore fiducialiter agant, cui legitime interroganti respondere tenentur secundum veritatem in caritate; nemini vero fas est quoque modo sodales ab hac obligatione avertere aut visitationis scopum aliter impedire.

§ 3. Hierarcha loci debet omnes domos *religiosas* visitare, si Superior maior, ad quem visitatio iure competit, post quinque annos eas non visitaverit et, monitus ab Hierarcha loci, eas visitare neglexerit.

L'inizio del § 3, nel testo precedente, era il seguente: « Hierarcha loci debet omnes domos Monasteriorum, exceptis stauropegiacis, Ordinum vel Congregationum visitare, si etc... ».

Ex-officio (ma anche a causa delle osservazioni di 3 Organi di consultazione), si omettono le parole « exceptis stauropegiacis » dopo il chiarimento, dato al can. 73, che cioè nei monasteri stauropegiaci lo stesso territorio del monastero non appartiene più a qualche eparchia, ma a quei luoghi di cui si parla nel can. 282 del *Motu proprio* « Cleri sanctitati », in cui l'unico *Hierarcha loci* è il Patriarca stesso. La parola « *religiosas* », scritta sopra in corsivo, sostituisce invece l'enumerazione dei singoli Istituti. Per il resto il canone rimane immutato. Un Organo di consultazione nota qualche incongruenza tra la parola « visitant » del § 1 e le parole « debet visitare » nel § 3, proponendo che anche nel § 1 si scriva « debent visitare ». La proposta, tuttavia, non viene sostenuta, dato che il § 3 si riferisce a precisi limiti di tempo, cioè a *cinque anni*, durante i quali se la visita canonica, secondo i tipici in genere annuale, non si è mai fatta, si suppone una grave negligenza del Superiore maggiore.

Can. 12 (PA 37)

Superioribus incumbit grave officium curandi ut sodales sibi commissi vitam iuxta typica vel statuta propria componant; Superiores sodales exemplo et hortatione iuvent in consecutione finis status religiosi, eorum necessitatibus personalibus convenienter subveniant, infirmos sedulo curent ac visitent, corripiant inquietos, consolentur pusillanimes, patientes sint *erga* (ad) omnes.

A parte un « monito » dato da un Organo di consultazione (« At memores sint Superiores quod patientia et laxismus non convertuntur ») e la proposta (accettata) di scrivere *erga* al posto di *ad*, il canone non ha osservazioni.

Can. 13 (PA 48)

§ 1. Superiores suum proprium et permanens habeant Consilium, ad normam typicorum vel statutorum constitutum, cuius opera in munere exercendo utantur; in casibus a iure praescriptis eius consensum aut consilium ad normam canonis NN¹ exquirere tenentur.

§ 2. *Ius particulare provideat utrum in domibus in quibus minus quam sex sodales degunt Consilia haberi debeant.*

Il § 2 scritto in corsivo è aggiunto dal Gruppo di studio in seguito alle osservazioni di un Organo di consultazione, fatte al canone 10, e ripetute a proposito di questo canone, riguardanti i Consigli nelle case aventi un numero di membri inferiore a sei.

¹ Remittitur ad canonem 35 Litt. Ap. « Cleri sanctitati », opportune recognitum

Il § 1 rimane immutato, eccettuata l'omissione, proposta da un Organo di consultazione, della parola *oportet*, che stava dopo « utantur ». Il canone non ha altre osservazioni.

Can. 13 bis

Monasterium, Confoederatio monastica, Ordo et Congregatio eorumque provinciae et domus, ad normam iuris erecta, ipso iure sunt personae iuridicae.

Il canone è stato formulato dal Gruppo di studio del febbraio 1982, dopo una prima revisione di tutto lo schema, richiamandosi a quanto si è fatto a proposito dei canoni 137 e 142, nei quali si è affermato *in recto* che gli Istituti di vita comune *ad instar religiosorum*, con le loro provincie e case, e gli Istituti secolari, sono persone giuridiche. La convenienza di stabilire questo *in recto* con uno speciale canone, anche per i Monasteri, Ordini e Congregazioni, è ovvia.

Si nota che la parola *Monasterium* nel canone non si specifica di proposito con « sui iuris », per includere nel canone anche i monasteri filiali e sussidiari.

Si nota inoltre che le parole « ad normam iuris erecta » e « ipso iure sunt » sono state scelte dopo un accurato esame riguardante soprattutto la « potestas dominativa » di cui al can. 29. I Superiori religiosi che sono muniti di questa potestà, non hanno la « potestas regiminis » (=iurisdictionis), che è necessaria per erigere un ente qualsiasi, avente personalità giuridica.

Pertanto gli atti richiesti dal diritto per l'erezione di case religiose e provenienti (emessi) dalla sola « potestas dominativa » (cfr. can. 29 « potestas publica religiosa »), pur non essendo atti giurisdizionali, fanno sì che tali case (enti) religiose siano « ipso iure » persone giuridiche.

Can. 14 (PA 63-66)

§ 1. *Monasterium sui iuris, Confoederatio monastica, Consociatio Confoederationum, Ordo et Congregatio, Ordinis Congregationisve provincia vel quasi provincia et domus sunt capaces acquirendi et possidendi quaevis bona temporalia, nisi typica vel statuta acquirendi capacitatem excludant aut coarctent.*

§ 2. *In typicis vel statutis normae statuuntur de usu et administratione bonorum ad propriam paupertatem fovendam, tuendam et exprimendam, nec non normae quibus ambitus seu extensio capacitatis acquirendi expresse declarentur.*

§ 3. *Bona temporalia de quibus in § 1 reguntur normis in canonibus NN² contentis, nisi aliud a iure expresse caveatur aut ex natura rei constet; in collocazione vel collocationis mutatione pecuniae quae destinata sit operibus de quibus in canone NN³ requiritur ad validatem actus consensus Hierarchae loci.*

² Remittitur ad canones 257-301 Litt. Ap. « Postquam Apostolicis Litteris » alibi recognitos.

³ Remissio fit ad § 3 canonis 254 Litt. Ap « Postquam Apostolicis Litteris » opportune recogniti.

§ 4. Ad validitatem alienationis bonorum de quibus in canone NN⁴ requiritur:

1) in territorio Ecclesiae patriarchalis licentia Patriarchae, ad normam canonis NN⁵ quoties alienatio summam a Synodo Episcoporum statutam excedit;

2) extra territoria Ecclesiae patriarchalis licentia Sedis Apostolicae quoties alienatio summam ab ipsa Sede Apostolica statutam excedit.

Le osservazioni al canone sono poche. In esse si richiede maggior chiarezza nel § 2, l'omissione delle parole « quasi provincia » e l'affermazione *in recto* che si tratta di « persone giuridiche ». A queste osservazioni, che si accettano, il Gruppo di studio ne aggiunge *ex-officio* altre, richieste dalla concordanza tra i canoni (p.e. l'aggiunta delle parole « administrandi et alienandi » nel § 1, proprie ai canoni *De bonis*) e lascia immutati i §§ 3 e 4, mentre riduce i §§ 1 e 2 ai testi seguenti:

§ 1. *Personae iuridicae de quibus in can. 13 bis, sunt capaces acquirendi, possidendi, administrandi et alienandi quaevis bona temporalia, nisi typica vel statuta hanc capacitatem excludant aut coarcent.*

§ 2. *In typicis vel statutis normae statuuntur de usu et administratione bonorum ad propriam paupertatem fovendam, tuendam et exprimendam.*

§ 3. manet § 4 manet.

Can. 14 bis (PA 171-173)

Religiosi stipem petere non possunt, nisi auctoritas cui Institutum religiosum, ad quem pertinent, subicitur licentiam dederit atque accedat, nisi ab ipsa Apostolica Sede licentia data fuerit, consensus scripto datus Hierarchae loci in quo elemosynas colligere cupiunt.

Il canone è stato formulato nel Gruppo di studio del febbraio 1982, in relazione alla revisione del can. 125, che si sopprime.

Dopo matura considerazione delle tradizioni orientali al riguardo, è apparsa la necessità di attenersi, in linea di massima, ad una proibizione di *petere stipem* per tutti i religiosi in generale, come è il caso nello *ius vigens* (PA can. 171 § 1: « Stipem habitualiter petere prohibentur »...) che corrisponde pienamente alle genuine tradizioni orientali, e vale soprattutto per i monaci, nei confronti dei quali si è notata una lacuna in questa materia negli schemi inviati agli Organi di consultazione.

Can. 15 (PA 136)

Omnes et singuli religiosi, Superiores aequae ac subditi, debent non solum quae nuncuparunt vota fideliter integreque servare sed etiam secundum typica vel statuta vitam componere atque ita ad perfectionem sui status contendere.

⁴ Sermo est de canone 279 Litt. Ap. « Postquam Apostolicis Litteris » alibi recognito.

⁵ Agitur de bonis de quibus in canone 281 Litt. Ap. « Postquam Apostolicis Litteris » opportune recognito.

Le parole in corsivo indicano i due soli emendamenti introdotti nel canone dal Gruppo di studio.

A richiesta di due Organi di consultazione, si ritengono le parole « Superiores aequae ac subditi » del canone 136 PA, ed inoltre si rimette anche la parola *religiosi*, sostituendo con ciò i « sodales Monasteriorum, Ordinum et Congregationum » del testo previo.

Can. 16 (PA 135)

Omnes et singuli *religiosi* tenentur obligationibus quibus clerici iure communi adstringuntur, nisi ex natura rei vel ex textu contextuque legis aliud constet.

Eccettuata la parola *religiosi*, che si rimette (dal can. 135 del PA) per sostituire « sodales Monasteriorum, Ordinum et Congregationum » del testo previo, il canone rimane immutato.

Un Organo di consultazione richiede che questo canone venga fuso in un unico testo con il canone precedente.

Non si accetta, dato il diverso oggetto dei due canoni.

Can. 17 (PA 158)

Litterae sodalium ad Superiores etiam externos quibus subsunt vel litterae quae ipsi ab iisdem Superioribus recipiunt, nulli inspectioni obnoxiae sunt.

Tre Organi di consultazione notano una incongruenza con il can. 9 § 2, causata dalle parole « Superiores etiam externos ». Un Organo si chiede se questo canone non sembra troppo particolare per una normativa generale valida per tutte le Chiese orientali; un altro invece dà un placet particolare al canone, che presenterebbe una « forma molto saggia per far capire che la corrispondenza con le altre persone non è esente dalla vigilanza dei Superiori, esercitata con la dovuta prudenza ». Il Gruppo di studio riformula il canone come segue, adottando in ciò in massima parte un testo proposto da uno dei tre summenzionati Organi di consultazione.

Litterae religiosorum ad Superiores suos necnon ad Hierarcham loci, Patriarcham, Legatum Romani Pontificis et Sedem Apostolicam, itemque litterae quas ipsi ab iisdem recipiunt nulli inspectioni obnoxiae sunt.

Can. 18 (PA 47)

Vetitum est (monachos ceterosque) religiosos titulis dignitatum vel officiorum mere honorificis augere; typicis vel statutis id permittentibus admittuntur tantummodo tituli officiorum maiorum quae sodales iam exercuerint.

Eccettuata l'omissione delle parole « monachos ceterosque », indicata nel testo con le parentesi, il canone rimane immutato.

Un Organo di consultazione propone di cambiare la parola « exercuerint » in « exercent »; un altro Organo di consultazione vorrebbe omessa tutta la

seconda parte del canone con la seguente motivazione: « mundana sapit et spiritui vitae Deo consecratae non correspondet ».

Il Gruppo di studio tuttavia non accetta queste due osservazioni, data la diversità delle tradizioni delle singole Chiese, da cui il diritto particolare, stabilito nei tipici e negli statuti, non dovrebbe discostarsi.

Can. 19 (PA 175-178)

§ 1. Sodalis Monasterii, Ordinis vel Congregationis, sine licentia proprii Superioris maioris nequit inde a prima professione ad dignitates vel officia extra proprium institutum promoveri, iis exceptis quae per electionem a Synodo Episcoporum peractam conferuntur, et firmo canone NN⁶.

§ 2. Sodalis renuntiatus Patriarcha vel Episcopus, manet votis ceterisque suae professionis obligationibus adstrictus, iis exceptis quae cum sua dignitate ipse prudenter iudicet componi non posse; voce activa et passiva in proprio Monasterio, Ordine vel Congregatione caret; a potestate Superiorum eximitur.

§ 3. 1) Sodalis Monasterii vel Ordinis qui definitive professus est, si est Patriarcha, Episcopus eparchialis eique aequiparatus, proprietatem bonorum quae ipsi obveniunt, etsi intuitu personae, acquirit Ecclesiae patriarchali, eparchiae vel exarchiae, secus Monasterio vel Ordini, firmo iure ipsius ad usum, usumfructum ac administrationem eorundem bonorum.

2) Sodalis Congregationis vel temporanea tantummodo professione in Monasterio vel Ordine adstrictus, bonorum quae habebat recuperat usum, usumfructum et administrationem; quae postea ipsi obveniunt sibi plene acquirit.

§ 4. Expleto munere sodalis ad Monasterium, Ordinem vel Congregationem redire debet, firmis canonibus NN⁷.

Quattro Organi di consultazione notano una certa imprecisione nel § 3, e tre di essi preferiscono senz'altro che si reinserisca negli schemi il can. 177 PA come « beaucoup plus clair ».

Il Gruppo di studio accetta queste osservazioni, e di conseguenza riformula il § 3.

Semplificando alquanto il § 1 con la parola *Religiosus*, il Gruppo di studio, su proposta di un Consultore, reintroduce (dal can. PA 176 § 2) alla fine del § 2 la clausola « vi voti oboedientiae, uni Romani Pontifici manet obnoxius », dato che il religioso creato Patriarca o Vescovo « manet adstrictus voto oboedientiae » il che suppone necessariamente un Superiore chiaramente determinato, ed inoltre tenendo presente che si è reintrodotta nel can. 3 § 1 di questo schema il canone 23 del PA (« Romano Pontifici parendi obligatione tenentur etiam vi voti oboedientiae »).

⁶ Remittitur ad textum recognitum canonis 260 § 1 n. 2 a) Litt. Ap. « Cleri sanctitati ».

⁷ Remissio fit ad duo canones novos « De Constitutione hierarchica Eccl. Orientalium » de iis qui olim Patriarchae fuerunt necnon de Episcopis qui officio suo renuntiaverunt.

Riguardo al § 4 è stata sollevata nel Gruppo di studio la questione relativa alla reintroduzione o meno nel canone della clausola « sed caret voce activa et passiva » (PA can. 178 § 2), per quei religiosi che erano Patriarchi, Vescovi o Esarchi dopo il loro ritorno alle case religiose. Il Gruppo di studio, tutto considerato, è rimasto dell'opinione che per coloro che furono solo Esarchi senza la consacrazione episcopale, sarebbe più opportuno essere ristabiliti anche nella loro voce « attiva e passiva » una volta tornati alle case religiose, mentre per coloro che hanno ricevuto la consacrazione episcopale e che « vi voti oboedientiae uni Romani Pontifici manent obnoxii » (§ 2) anche dopo il loro ritorno alle case religiose sembrerebbe più opportuno che si rimanesse con lo *ius vigens*. Tuttavia anche in questo secondo caso, come opina il Gruppo di studio, si può ammettere una certa flessibilità, rimandando una decisione al riguardo agli stessi tipici. Pertanto al § 4 si aggiunge l'ultima clausola: « *firmis... typicis quae de eorum qui redeunt voce activa et passiva disponunt* ».

La proposta non accettata riguarda il § 1, a cui un Organo di consultazione richiedeva « ne promulgetur electio religiosi in Synodo Episcoporum facta sine praevia notificatione Superiori Generali ». Questa proposta è stata fortemente sostenuta nel Gruppo di studio da parte di un Consultore, il quale anzi proponeva che la parte finale del § 1 fosse la seguente: « ...iis exceptis, quae, auditis Superioribus competentibus, per electionem a Synodo Episcoporum peractam conferuntur ».

La proposta tuttavia non viene accettata, perchè tutti gli altri membri del Gruppo di studio riconoscono la convenienza di consultarsi con il Superiore generale, però riconoscono anche che *de re sufficienter provisum est* nei canoni circa le elezioni dei Vescovi ove si prevede la lista dei candidati che hanno un previo assenso della Santa Sede.

Il canone riformulato è il seguente (gli emendamenti introdotti sono indicati con il corsivo):

§ 1. *Religiosus* sine licentia proprii Superioris maioris nequit inde a prima professione ad dignitates vel officia extra proprium Institutum promoveri, iis exceptis quae per electionem a Synodo Episcoporum peractam conferuntur, et firmo canone NN.

§ 2. *Religiosus* renuntiatus Patriarcha vel Episcopus, manet votis ceterisque suae professionis obligationibus adstrictus, iis exceptis quae cum sua dignitate ipse prudenter iudicet componi non posse; voce activa et passiva in proprio Monasterio, Ordine vel Congregatione caret; a potestate Superiorum eximitur et, *vi voti oboedientiae, uni Romani Pontifici manet obnoxius*.

§ 3. *Religiosus qui fit Patriarcha, Episcopus vel Exarchus:*

1) *si per professionem capacitatem acquirendi dominii bonorum amiserit, bonorum quae ipsi obveniunt, habet usum, usumfructum et administrationem; proprietatem vero Patriarcha, Episcopus eparchialis, Exarchus acquirit Ecclesiae patriarchali, eparchiae, exarchiae; ceteri, Monasterio vel Ordini;*

2) si per professionem dominium bonorum non amiserit, bonorum quae habebat, recuperat usum, usumfructum et administrationem; quae postea ipsi obveniunt, sibi plene acquirit;

3) in utroque casu de bonis, quae ipsi obveniunt non intuitu personae, debet disponere secundum offerentium voluntatem.

§ 4. Expleto munere, sodalis ad Monasterium, Ordinem vel Congregationem redire debet firmis canonibus NN atque typicis quae de eorum qui redeunt voce activa et passiva disponunt.

Can. 20 (PA 5)

§ 1. Domus et provinciae Religionum latini ritus, quae orientali ritui, probante Apostolica Sede, adscriptae sunt, ius hac lege statutum servare debent, salvis praescriptis statutorum quae internum regimen Religionis respiciunt.

§ 2. Monasterium, Ordo vel Congregatio ritus orientalis quae, consentiente Sede Apostolica, domus et provincias diversi ritus orientalis habent, quod attinet ad regimen ab illa ecclesiastica Hierarchia pendent, quam designaverit eadem Sedes Apostolica.

Le proposte accettate sono le seguenti:

1) Si sostituisca il termine « Religio » con « Institutum religiosum » (1).

2) Alla fine del § 1 si aggiunga (come nello *ius vigens*: PA can. § 1) « et privilegiis a Sede Apostolica concessis » (4).

3) Nel § 2 si specifichi la parola « regimen » con « internum » (1), dato il can. 9 § 2.

Non viene sostenuta la proposta di aggiungere nel § 1 le parole « et disciplina » dopo « regimen » (1), e la proposta di omettere dal § 1 la clausola « salvis praescriptis statutorum », quasi che fosse la causa della latinizzazione dei religiosi di rito Orientale accettati negli Istituti di rito latino (2).

Ex-officio si ridiscute la questione riguardante una possibile omissione, nel § 2, della parola *orientalis* prima della parola *habet* in modo che, *saltem in iure*, gli Istituti Orientali possano aprire case e province di rito latino alla stessa guisa di ciò che fanno, dal canto loro, gli Istituti di rito latino.

Tutto considerato, il Gruppo di studio effettua questa omissione, volendo che ci sia in ciò parità di diritto.

Il canone così riformulato è il seguente:

§ 1. Domus et provinciae Instituti religiosi latini ritus, quae orientali ritui, probante Apostolica Sede, adscriptae sunt, ius hac lege statutum servare debent, salvis praescriptis statutorum quae internum regimen eiusdem Instituti respiciunt et privilegiis a Sede Apostolica concessis.

§ 2. Monasterium, Ordo vel Congregatio ritus orientalis quae, consentiente Sede Apostolica, domus et provincias diversi ritus habent, quod attinet ad regimen externum ab illa ecclesiastica Hierarchia pendent, quam designaverit eadem Sedes Apostolica.

ART. II *De Monasteriis*

Can. 21 (PA 8,313)

§ 1. Monasterium dicitur domus *religiosa* in qua sodales ad evangelicam perfectionem tendunt servatis regulis et traditionibus vitae monasticae.

§ 2. Monasterium (autonomum seu) sui iuris est illud quod ab alio Monasterio non dependet et regitur typico a legitima auctoritate adprobato necnon normis in canonibus huius capituli praescriptis.

A parte qualche domanda circa il senso del canone e una proposta di specificare l'espressione « *regulae et traditiones* », che non viene sostenuta, il canone non ha osservazioni.

Ex-officio tuttavia, il Gruppo di studio, per esattezza giuridica, qualifica nel § 1 la parola « *domus* » con il termine « *religiosa* », come indicato sopra in corsivo, e omette dal § 2 le parole poste tra parentesi, come superflue.

Can. 22 (PA 313)

Monasterium sui iuris, cuiusvis condicionis iuridicae, monasteria dependentia habere potest, quorum alia sunt *filialia* si ex ipso actu foundationis vel ex speciali decreto iuxta typicum lato ad condicionem Monasterii sui iuris tendere possunt, alia vero sunt tantum *subsidiaria*.

Il canone rimane immutato. Due osservazioni fatte ad esso, appartengono al canone seguente.

1) - *De erectione et suppressione Monasteriorum sui iuris*

Can. 23 (PA 8)

§ 1. Hierarchae loci est erigere Monasterium sui iuris, audito in territorio Ecclesiae patriarchalis Patriarcha et consulta, extra hoc territorium, Sede Apostolica; ad erigendum vero Monasterium dependens sufficit licentia Hierarchae loci.

§ 2. Patriarchae reservatur, obtento consensu Synodi permanentis, erectio Monasterii stauropegiaci ad normam canonis NN⁸.

A parte le osservazioni di quattro Organi di consultazione, riguardanti gli *exempti* e il privilegio di *stauropegium*, risolte come indicato più sopra, le proposte di emendamento a questo canone sono le tre seguenti.

1) Nel § 1, anzichè *licentia* si richieda il *consensus* del Vescovo eparchiale.

La proposta è vagliata attentamente, in connessione con il can. 28, e dopo l'omissione di questo canone, il Gruppo di studio, accettando la sostanza della proposta, riformula il testo con maggior chiarezza ancora, con l'aggiunta della

⁸ Remittitur ad canonem 263, alibi recognitum, Litt. Ap. « Cleri sanctitati ».

parola *valide* prima di *erigendum*, e l'aggiunta delle parole *requiritur et* prima di *sufficit*. La parola *valide* si introduce per lo stesso motivo nel § 3, di cui si parla nella proposta n. 3, riportata più oltre.

2) Nel § 2 si richieda non solo il « consensus Synodi permanentis », ma anche il « consensus Hierarchae loci » (1) o almeno si aggiunga « et audito Hierarcha loci » (7), perchè non venga gravemente leso il diritto di questi, e non si verificchino abusi e contrasti.

Si accetta la seconda proposta, notando tuttavia che si è già provveduto, nella revisione del can. 263 del Motu proprio « Cleri sanctitati », ove si parla *ex-professo* di tutte le specie di *privilegium stauropegiu*. Il relativo canone inizierebbe così: « Patriarcha valet, audito loci Hierarcha, gravi de causa atque de consensu Synodi permanentis.... »

Pertanto il Gruppo di studio riformula il § 2 rinviando semplicemente al predetto canone (CS 263), come rivisto dal Coetus « De S. Hierarchia ».

3) Si richieda il *beneficium Sedis Apostolicae* per l'erezione di qualunque monastero di diritto pontificio (cfr. PA can. 8 § 3, che si riferisce agli *exempti*) (2).

Ciò *si accetta* come necessario per colmare una lacuna del canone, con l'aggiunta di un § 3 che si riporta qui sotto.

Ex-officio il Gruppo di studio riserva i diritti menzionati al § 1 all'*Episcopus eparchialis*, e concorda la terminologia (*intra fines territorii...* anzichè *in territorio*).

Il canone così riformulato è il seguente:

§ 1. *Episcopi eparchialis est erigere Monasterium sui iuris, audito intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis Patriarcha et consulta, extra hoc territorium, Sede Apostolica; ad valide erigendum vero Monasterium dependens requiritur et sufficit licentia Episcopi eparchialis.*

§ 2. *Patriarchae reservatur erectio Monasterii stauropegiaci ad normam canonis 263 CS (denuo recogniti).*

§ 3. *Ad valide erigendum quodvis Monasterium iuris Pontificii requiritur beneficium Apostolicae Sedis.*

Can. 24 (PA 9)

§ 1. *Erectio Monasterii, etiam dependentis, secumfert licentiam habendi ecclesiam et sacra ministeria peragendi itemque pia opera exercendi Monasterii ad normam statutorum propria salvis clausulis legitime appositis.*

§ 2. *Ut aedificentur et aperiantur schola, hospitium vel similis aedes separata a Monasterio, requiritur pro quovis Monasterio specialis Episcopi eparchialis licentia.*

§ 3. *Ut constitutum Monasterium in alios usus convertatur, eadem solemnitates requiruntur quae ad erigendum illud, nisi agatur de conversione quae ad internum regimen et disciplinam religiosam dumtaxat referatur.*

Il canone rimane immutato, eccettuato le parole in corsivo, che sostituiscono le parole « Hierarchae loci » del testo previo, essendo il Gruppo di studio dell'avviso che il diritto di cui al § 2 vada riservato al Vescovo eparchiale.

Un Organo si chiede se le parole « pro quovis Monasterio » nel § 2 si riferiscano anche ai monasteri stauropégiaci; un altro propone che questo venga affermato esplicitamente, con la clausola « non escluso stauropégiaco ».

Tuttavia questa osservazione non si accoglie, dato il retto concetto dei Monasteri stauropégiaci, per cui l'unico « Episcopus eparchialis » è proprio il Patriarca, e pertanto il § 2 si applica anche a questi monasteri.

Un Organo propone di specificare nel § 1 che si tratta solo di « ministeria non paroecialia »; e di aggiungere alla fine del § un « firmo can. 6 § 1 ».

Questo non si accoglie, perchè ovvio.

Lo stesso Organo propone di cambiare la parola « licentia » in « consensus », il che però è piuttosto singolare dopo la parola « specialis » e pertanto non viene sostenuto.

Can. 25 (PA 10)

§ 1. In territorio Ecclesiale patriarchalis Monasterium sui iuris vel filiale iuris eparchialis vel stauropégiacum, suppressere valet tantummodo Patriarcha; gravi de causa, de consensu Synodi permanentis et rogante vel audito Hierarcha loci si Monasterium sit iuris eparchialis, et audito Superiore Monasterii, et Preside Confoederationis si Monasterium sit confoederatum, salvo recursu in suspensivo ad Romanum Pontificem.

§ 2. Extra territorium Ecclesiae patriarchalis Monasterium sui iuris vel filiale tantummodo Sedes Apostolica suppressere potest.

§ 3. Monasterium subsidiarium suppressi potest a Superiore Monasterii a quo dependet ad normam statutorum praevio consensu Hierarchae loci, et, in casu Monasterii stauropégiaci, Patriarchae.

§ 4. Bona Monasterii sui iuris suppressi cedunt Confoederationi si fuit confoederatum; secus, eparchiae, vel, si fuerit stauropégiacum, Ecclesiae patriarchali; bona autem Monasterii dependentis suppressi, cedunt Monasterio sui iuris: salva omni in casu offerentium voluntate.

Proposte:

1) Si estenda la norma contenuta nel § 3 anche ai Monasteri filiali (1).

Non si accetta, ritenendo lo *ius vigens* (PA can. 10 §§ 1 e 2). Data la definizione di un Monastero filiale nel can. 22 con la sua soppressione si elimina praticamente un futuro monastero sui iuris.

2) Si inserisca una norma circa la soppressione dei Monasteri *iuris pontificii*, riguardo ai quali vi è una lacuna nel canone (2).

Si accetta, iniziando il § 2 con la menzione dei « Monasterium iuris pontificii », come è indicato qui sotto.

3) Si stabilisca a quale autorità spetta decidere sulla destinazione dei beni appartenenti ad un monastero soppresso di diritto pontificio; al riguardo vi è una lacuna nel canone (2).

Si accetta, inserendo nel § 2 la seguente clausola: « de bonis autem suppressi Monasterii iuris pontificii Sedi Apostolicae reservatur statuere ».

Ex-officio, il Gruppo di studio emenda la redazione dei §§ 1 e 2; sostituisce le parole « Hierarcha loci » con le parole « Episcopo eparchiali » nei §§ 1 e 3; in seguito alla soppressione del can. 28, per fugare ogni dubbio, inserisce nel § 3 le parole « decreto in scriptis dato ». Il canone così emendato è il seguente:

§ 1. *Patriarchae est suppressere intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis Monasterium sui iuris vel filiale iuris eparchialis vel stauropeliacum, gravi de causa, de consensu Synodi permanentis et rogante vel audito Episcopo eparchiali si Monasterium sit iuris eparchialis, et audito Superiore Monasterii, et Praeside Confoederationis si Monasterium sit confoederatum, salvo recurso ad Romanum Pontificem.*

§ 2. *Monasterium iuris pontificii necnon quodcumque monasterium sui iuris vel filiale extra fines territorii Ecclesiae patriarchalis situm, tantummodo Sedes Apostolica suppressere potest.*

§ 3. *Monasterium subsidiarium suppressi potest, decreto in scriptis dato, a Superiore Monasterii a quo dependet ad normam statutorum praevio consensu Episcopi eparchialis et, in casu Monasterii stauropeliaci, Patriarchae.*

§ 4. *Bona Monasterii sui iuris suppressi cedunt Confoederationi si fuit confoederatum; secus, eparchiae, vel, si fuerit stauropeliacum, Ecclesiae patriarchali; bona autem Monasterii dependentis suppressi, cedunt Monasterio sui iuris: de bonis autem suppressi Monasterii iuris pontificii Sedi Apostolicae reservatur statuere, salva omni in casu offerentium voluntate.*

Can. 26 (PA 11)

§ 1. *Plura eiusdem eparchiae Monasteria sui iuris Episcopo eparchiali subiecta Confoederationem inire possunt de licentia eiusdem Episcopi cui est etiam foederis leges adprobare.*

§ 2. *Confoederatio inter plura (sui iuris) Monasteria diversarum eparchiarum vel stauropeliaca, intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis, institui potest, auditis Hierarchis locorum quorum interest, de licentia Patriarchae, cui reservatur quoque foederis leges adprobare.*

§ 3. *In ceteris casibus ad Confoederationem (inter Monasteria sui iuris) instituendam ad Sedem Apostolicam recurratur.*

Le parole in corsivo indicano gli emendamenti introdotti, mentre quelle tra parentesi sono state omesse, *ex officio*, perchè non necessarie.

Un solo Organo di consultazione fa osservazioni a questo canone, proponendo:

1) Nei §§ 1 e 2 si parli del *consensus* e non della *licentia*.

Non si accetta: è necessaria la *licentia*, e dovrà essere data per iscritto (si veda al can. 28),

2) Nel § 2 si scriva « de consensu Patriarchae necnon Hierarcharum locorum quibus subsunt... ».

Si accetta la proposta, mitigandola tuttavia con l'inserzione della clausola « auditis Hierarchis quorum interest ».

Ex-officio si riserva la licenza di cui al § 1 all'*Episcopus eparchialis*, mentre nel testo inviato agli Organi di consultazione si leggeva *Hierarcha loci*.

Can. 27 (PA 12)

§ 1. Monasterii non confoederati aggregatio et confoederati a Confoederatione separatio eidem auctoritati reservatur de qua in canone 25.

§ 2. Suppressio autem Confoederationis intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis fieri non potest nisi a Patriarcha de consensu Synodi Episcoporum, audito loci Hierarcha, si agatur de Confoederatione eparchiali, et Praeside Confoederationis, salvo recurso in suspensivo ad Romanum Pontificem; extra territoria Ecclesiae patriarchalis suppressio Confoederationis reservatur Sedi Apostolicae.

§ 3. De bonis autem quae ad ipsam Confoederationem suppressam pertinent statuere reservatur ei auctoritati de qua in § 2, salva offerentium voluntate.

Due Organi di consultazione chiedono che si ripristini la norma riguardante la soppressione di una Confederazione di monasteri *iuris eparchialis*, che può essere effettuata dal Patriarcha; il cui decreto tuttavia « executioni tradi non potest nisi post Sedis Apostolicae approbationem » (PA can. 12 § 2).

Nel Gruppo di studio si riconsidera questo punto, tuttavia la clausola non viene aggiunta, dato che si rimane dell'opinione che sono sufficientemente salvaguardati i diritti delle Confederazioni in questione in quanto nel canone si richiede il *consensus Synodi Episcoporum* (mentre nello *ius vigens* si parla del *consensus Synodi permanentis*) ed inoltre si menziona esplicitamente il *recursus in suspensivo* al Romano Pontefice.

Non vi sono altre osservazioni al canone.

Ex-officio il Gruppo di studio emenda la redazione del § 2, sostituendo le parole « Hierarcha loci » con « Episcopus eparchialis » e, colmando una *lacuna iuris*, menziona anche la soppressione della Confederazione dei Monasteri di diritto pontificio, come riservata alla Santa Sede.

Il canone è il seguente:

§ 1. Manet.

§ 2. *Suppressio autem Confoederationis intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis fieri non potest nisi a Patriarcha de consensu Synodi Episcoporum, audito Episcopo eparchiali, si agatur de Confoederatione de qua in can. 26 § 1, et Praeside Confoederationis, salvo recurso in suspensivo ad Romanum Pontificem; Confoederationis Monasteriorum iuris pontificii necnon cuiuscumque Confoederationis Monasteriorum extra fines territorii Ecclesiae patriarchalis suppressio reservatur Sedi Apostolicae.*

§ 3. Manet (eccettuata la parola « autem »).

Can. 28 (PA 7)

§ 1. Consensus et licentia de quibus in canonibus huius articuli ad validitatem actus requiruntur, et in scriptis dari debent, sicut et actus de erectione, immutatione et suppressione cuiuslibet Monasterii.

§ 2. Actus de quibus in § 1 nec ab Administratore sedis vacantis nec a Syncello speciali mandato carente ferri possunt.

Solo due Organi di consultazione fanno qualche osservazione al canone: uno di essi lo vorrebbe spostare all'inizio dell'Art. I, l'altro richiede, come in diversi altri canoni, che si parli solo del *consensus* e non della *licentia*, e quindi di un *consensus scripto datus*.

Il Gruppo di studio, nella riunione del dicembre 1981, ritenendo la proposta del secondo Organo di consultazione non fondata, lascia il § 1 immutato, mentre sopprime il § 2, come non necessario dopo la decisione di sostituire in tutti i canoni di questo Art. I la locuzione «Hierarcha loci» con «Episcopus eparchialis» il che equivale a dire che vengono esclusi gli Amministratori delle eparchie vacanti ed i Syncelli.

Nella riunione del febbraio 1982, si omette anche il § 1, a causa dei canoni 25 e 151 dello schema *De normis generalibus*. Infatti, nel canone 25 si stabilisce che quando si richiede un *consensus* o un *consilium*, esso è necessario *ad validitatem actus*, mentre nel can. 151 dello stesso schema si prescrive che ogni atto amministrativo, tra cui la *licentia*, *scripto est consignandus*.

Tuttavia, data questa soppressione, il Gruppo di studio specifica, ove occorre, che la *licentia* stessa si richiede *ad validitatem*, come p.e. nel canone 23.

2) - *De Monasteriorum Superioribus et Synaxibus,
confessariis et oeconomis*

Can. 29

§ 1. Superiores et Synaxes Monasteriorum in omnes sodales, ad normam typicorum et iuris communis, potestatem habent dominativam.

§ 2. Superiores in Monasteriis sui iuris habent potestatem regiminis executivam tantum in casibus iure expressis.

§ 3. Praesidis Confoederationis monasticae potestas desumenda est praeterquam ex iure communi ex legibus et statutis eiusdem Confoederationis.

Proposte:

1) Si riveda il canone in modo da evitare i termini « potestas dominativa » (7) e concordare questo canone con la norma che restringe la *potestas regiminis* ai soli chierici.

Si accetta. Il Gruppo di studio innanzitutto esprime il voto che anche nel Codice Orientale venga inserito il can. 129 del nuovo CIC, che dichiara: « Potestatis regiminis habiles sunt qui ordine sacro sunt insigniti ». Ciò supposto, cambia l'espressione « potestas dominativa » sostituendola con « potestas religiosa publica ».

2) Parallelamente al can. 93, si menzionino innanzitutto i *Monasteria clericalia* in cui i Superiori hanno la *potestas regiminis* e non si trattino tutti i Monasteri nella stessa guisa, cioè come « non clericalia » (3).

Non si accetta per i motivi dati nei « Praenotanda » p. 8; si *reformula tuttavia* il § 2 in modo tale che il conferire ai Superiori dei Monasteri, a condizione che essi siano *ordine sacro aucti* (« firmo can. NN »), la *potestas regiminis* non appaia un caso tanto eccezionale, nè limitato ai casi *iure expressi*.

3) *Ex officio* si omettono dal § 1 le parole « in omnes sodales » come non necessarie e restrittive.

Il canone è ora il seguente:

§ 1. *Superiores et Synaxes Monasteriorum, ad normam typicorum et iuris communis, potestatem habent religiosam publicam.*

§ 2. *Superiores in Monasteriis sui iuris habent potestatem ecclesiasticam regiminis quatenus ipsis a iure vel ab auctoritate cui subduntur expresse concedatur, firmo can. 126 CIC.*

§ 3. *Manet*

Can. 30 (PA 31)

Firmis Monasterii sui iuris statutis quae potiora exigant, ut quis habilis sit ad munus Superioris Monasterii sui iuris suscipiendum requiritur ut professionem definitivam emiserit et annos triginta expleverit.

Proposte:

1) Considerato il fatto che il Superiore nei Monasteri viene di regola eletto a vita (cfr. can. 30 § 1), il limite di 30 anni sembra troppo basso (1).

Si accetta: la parola *triginta* si sostituisce con *quadraginta*.

2) Il diritto attuale prevede un periodo di dieci anni dopo la prima professione per il Superiore Maggiore (PA can. 31 n. 2) e per il maestro dei novizi (PA can. 92 § 1). Lo schema conserva questa norma per il maestro dei novizi (can. 46 § 1) e per i Superiori degli Ordini e Congregazioni (can. 94 § 1), mentre per i Superiori monastici richiede solamente la *professio definitiva*. Perché? (2). Si nota che la professione definitiva nei Monasteri viene fatta come regola subito dopo il noviziato, e pertanto un Organo di consultazione osserva: « on pourrait avoir des abbès à peine profès... ».

L'osservazione *si accetta*. La parola *definitivam* si sostituisce con *perpetuam*. Con questi emendamenti il canone è il seguente.

Firmis Monasterii sui iuris statutis quae potiora exigant, ut quis habilis sit ad munus Superioris Monasterii sui iuris suscipiendum requiritur ut professionem perpetuam emiserit, ut per decem saltem annos professus sit et annos quadraginta expleverit.

Can. 31 (PA 32)

Superior Monasterii sui iuris in officio ad vitam permanet, nisi aliter ferat typicum.

Un Organo di consultazione richiede che si capovolga la norma espressa nel canone, con « ...in officio ad tempus determinatum iuxta typica permanet », motivando la proposta nel seguente modo: « The juridical figure of the Supe-

rior of the Monastery as the spiritual father, was founded on the image of the authority of the bishop; and as the bishop's office was for life, so also was that of an abbot. The contemporary experience of the Church recommends an age of retirement for bishops. Similar reasons argue for a determined time of office for religious superiors as well».

Un altro Organo richiede lo stesso, scrivendo: « Il Concilio Vaticano II pose limiti di età agli stessi Vescovi. A fortiori si dovrebbero porre limiti di età ai Superiori dei Monasteri ».

Non vi sono altre osservazioni al canone.

Pur con le dovute riserve circa il parallelo tra il Vescovo e il Superiore di un Monastero e circa l'esatta portata dei documenti conciliari e post-conciliari a questo riguardo, il Gruppo di studio accetta la sostanza di quanto proposto sopra, lasciando intatto il testo del canone (che però diventa un §) e aggiungendovi un secondo paragrafo, del seguente tenore:

§ 1. È il canone attuale.

§ 2. *Superiores qui septuagesimum quintum aetatis annum expleverint vel qui ob infirmam valetudinem aliamve gravem causam officio suo adimplendo minus apti evaserint renuntiationem ab officio Synaxi electionis exhibeant.*

Can. 32 (PA 34 et 35)

§ 1. Superior Monasterii sui iuris eligitur in Synaxi ad normas typici coadunata et observatis canonibus NN⁹, salvo iure Hierarchae loci vel, si Monasterium sit stauropegiacum, Patriarchae, Synaxi electionis per se vel per alium praesesse et firma § 2.

§ 2. In electione Superioris Monasterii sui iuris confoederati Synaxi electionis praest, per se vel per alium, Praeses eiusdem Confoederationis.

§ 3. Sodales Synaxis electionis omnes eligere satagant quos in Domino vere dignos et idoneos pro officio Superioris agnoscunt, abstinentes a quovis abusu et potissimum a suffragiorum procuratione tam pro seipsis quam pro aliis.

§ 4. Nisi typicum aliud praescribit, Superiores monasteriorum dependentium constituuntur a Superiore Monasterii sui iuris de consensu sui Consilii ad tempus in ipso typico determinatum.

Proposte:

1) Nel § 1 non venga affermato il diritto del vescovo di presiedere alla elezione del Superiore di un Monastero, ma si inserisca la seguente norma: « ius particulare praescribere potest ut Synaxi electionis Hierarcha loci vel alia auctoritas praesit, firmo § 2 » (1).

⁹ Remittitur ad canones 102-124 Litt. Ap. « Cleri sanctitati » opportune recognitos.

Non si accetta perchè:

- a) il § corrisponde alle tradizioni orientali;
- b) non conviene riammettere diversificazioni tra i Monasteri (p. e. femminili, che avrebbero un tale *ius particulare*, e maschili, che non lo avrebbero);
- c) il Gruppo di studio è convinto che oggettivamente questo diritto del Vescovo è veramente richiesto dal bene comune.

2) Nel § 3, invece di «...quos in Domino vere dignos et idoneos...» si dica «...quos in Domino eligendos esse censeant». La proposta è motivata come la soluzione pratica più indicata, «sia in presenza di due candidati ugualmente degni, che di due candidati ugualmente meno degni» (1).

Non si accetta: il senso è che bisogna eleggere solo «vere digni et idonei».

La facilità dell'osservanza del canone cresce proporzionalmente al numero dei candidati che sono giudicati in possesso di queste qualità.

3) Si omettano le parole «de consensu sui Consilii», perchè sembra troppo richiedere questo consenso per la nomina dei Superiori dei Monasteri dipendenti (1).

Si accetta partim, aggiungendo alla fine del § 4 «de consensu sui Consilii si Monasterium sit filiale, audito vero eodem Consilio si sit subsidiarium» e di conseguenza si cambia l'ordine delle parole dello stesso §, come indicato qui sotto.

4) Si richieda lo «iusiurandum» dagli elettori, come nel diritto vigente (can. 34 § 1 del PA) (2).

Non si accetta, seguendo in ciò la linea già adottata in altri Gruppi di studio, di omettere cioè ovunque possibile la menzione dello *iusiurandum*, che peraltro può essere prescritto nel diritto particolare dei singoli Istituti religiosi.

Il canone pertanto è il seguente:

§ 1. Manet

§ 2. Manet

§ 3. Manet

§ 4. *Nisi typicum aliud praescribit, Superiores monasteriorum dependentium constituuntur ad tempus in ipso typico determinatum, a Superiore Monasterii sui iuris de consensu sui Consilii si monasterium sit filiale, audito vero eodem Consilio si sit subsidiarium.*

Can. 33 (PA 36)

In suo quisque Monasterio Superiores commorentur neque ab eodem discedant, nisi ad normam typicorum.

Il canone non ha osservazioni.

Can. 34 (PA 50-62)

§ 1. Ab ipso Superiore Monasterii plures pro sodalium numero patres spirituales et confessarii legitime approbati designentur in singulis Monasteriis in quibus presbyteri-monachi adsunt; secus vero a Hierarcha cui Monasterium immediate subditur, audito Superiore Monasterii sui iuris.

§ 2. Idem Hierarcha et eodem modo designat quoque sacerdotem a sacris et a contionibus in Monasteriis in quibus presbyteri-monachi non degunt.

§ 3. Firmis typicis quae confessionem suadent apud determinatos confessarios peragendam, omnes sodales Monasterii, ad propriae conscientiae quietem, confessionem sacramentalem instituere possunt apud quemcumque sacerdotem ad sacramentum paenitentiae administrandum in loco approbatum, firma semper disciplina religiosa Monasterii.

Proposte:

1) Si introduca una determinazione di tempo per la frequenza delle confessioni dei membri di un Monastero (2).

Si accetta, prescrivendo tuttavia che la confessione va fatta *frequenter*, la quale parola deve poi essere ulteriormente determinata dai *tipici* di ogni Monastero. Si trasferisce questa prescrizione al can. 62 bis, nel cui § 1 ora si prescrive che « *Sodales monasteriorum frequenter, ad normam typicorum, ad sacramentum paenitentiae accedant* ».

2) *Al* § 1:

a) la locuzione « in quibus presbyteri monachi adsunt » non è precisa.

L'idea è che il Superiore può designare solo *sui* monaci sacerdoti, se ci sono; sacerdoti non monaci saranno invece nominati dal Vescovo in ogni caso (1).

b) si aggiunga (dal can. 97 § 2) « *collatis consiliis cum communitate cuius interest* » (1).

c) Le parole « a Hierarcha cui Monasterium immediate subicitur » vengano sostituite con « a Hierarcha loci ».

Si accettano queste proposte, riformulando il § 1 come indicato qui sotto, e precisando anche nel § 2 che si tratta di *Hierarcha loci*. L'ultima proposta si sostiene anche *ex officio*, data la situazione degli Istituti *iuris pontificii* e in misura minore anche di quelli *iuris patriarchalis*.

3) Nel § 3 si sopprimano le parole « ad propriae conscientiae quietem ».

Si accetta (si veda il testo al can. 62 bis § 2, ove il § 3 è trasferito, come notato qui sotto).

4) Il canone sui Padri Spirituali ed i Confessori si trasferisca a dopo il can. 62: ad ogni modo non appaia nella serie dei canoni che parlano dei Superiori

Si accetta partim, cioè il § 3 si trasferisce al can. 62 bis, mentre il § 1 e il § 2, che in larga misura riguardano i Superiori ed il Gerarcha del luogo, rimangono in questo articolo.

Il canone 34 è ora il seguente:

§ 1. *In singulis monasteriis plures pro sodalium numero patres spirituales et confessarii legitime approbati designentur ab ipso Superiore Monasterii si de presbyteris-monachis eiusdem monasterii agatur, secus vero a Hierarcha loci audito Superiore Monasterii sui iuris.*

§ 2. *Idem Hierarcha loci et eodem modo designat quoque sacerdotem a sacris et a contionibus in Monasteriis in quibus presbyteri-monachi non degunt.*

Il § 3. Viene trasferito nel can. 62 bis, come § 2.

Can. 35 (PA 48)

§ 1. Pro administratione bonorum temporalium *sit in Monasterio oeconomus*, qui officio suo *fungatur* sub moderamine Superioris.

§ 2. Superior Monasterii sui iuris munus oecomi eiusdem Monasterii simul ne gerat; munus vero oeconomi monasterii dependentis, quamvis melius a munere Superioris distinguatur, componi tamen cum eo potest, si necessitas id exigat.

§ 3. Oeconomus nominatur a Superiore Monasterii sui iuris cum consensu sui Consilii, nisi typicum aliud ferat.

Con le parole in corsivo è indicato l'unico emendamento del canone; si mettono cioè al singolare le parole « *sint in Monasteriis oeconomi* » e « *fungatur* » (proposta di 1 Organo).

Un Organo di consultazione propone di formulare un canone riguardante gli economi nei canoni generali (Art. I), valido per tutti gli Istituti religiosi. Ciò però non si accetta, data la diversità che appare dai canoni 35 (*De monachis*) e 98 (*De Ordinibus et Congregationibus*).

3) - *De admissione in Monasteria et de novitiatu*

Can. 36 (PA 70)

Ut quis in Monasterium admittatur requiritur ut recta intentione moveatur, ad monasticam vitam ducendam sit idoneus et nullo legitimo detineatur impedimento.

Il canone rimane immutato. L'osservazione di un Organo di consultazione, che propone che si menzioni nel canone « *vocatio aut gratia divina* » non viene sostenuta, perchè appartiene ai presupposti di ogni norma giuridica riguardante i religiosi.

Can. 37 (PA 71-73)

Candidatus, antequam ad novitium admittatur, per temporis spatium a typicis determinatum in Monasterio degere debet sub speciali cura probati monachi.

Tre Organi di consultazione propongono che le norme « *de postulatu* » (PA can. 71-73) siano più dettagliate, soprattutto per quanto riguarda la determinazione di un minimo di tempo della postulatura. Questa proposta non viene sostenuta nel Gruppo di studio, perchè non suffragata da argomenti che non siano già stati valutati nei precedenti Gruppi di studio, ed inoltre non conforme con le norme direttive per il CICO, che richiedono l'osservanza del principio di sussidiarietà. Il canone, come pienamente sufficiente, rimane immutato.

Can. 38 (PA 74)

Firmis praescriptis in propriis typicis Monasteriorum statutis, quae potiora exigunt, ad novitiatum valide admitti non possunt:

- 1) non catholici;
- 2) qui poenae canonicae subiciuntur, exceptis poenis de quibus in canone NN¹⁰;
- 3) quibus imminet gravis poena ob delictum de quo legitime accusati sunt;
- 4) qui aetatem 18 annorum non habent, *nisi agatur de monasterio in quo habetur professio temporaria, quo in casu sufficit aetas 17 annorum*;
- 5) qui Monasterium ingrediuntur vi, metu gravi aut dolo inducti, vel quos Superior eodem modo inductus recipit;
- 6) coniuges, durante matrimonio;
- 7) qui obstringuntur vinculo professionis religiosae *vel alio vinculo sacro in Instituto vitae consecrate*.

Il canone si presenta già con le due aggiunte effettuate dal Gruppo di studio, che si riportano in corsivo (il testo previo è invece quello scritto in tondo).

Proposte:

1) Si ometta il n. 1, cioè le parole « non catholici » (1), o almeno si specifichi meglio (2).

Non si accetta: il senso giuridico delle parole, che appaiono in diversi canoni, (acatholici, non catholici) non lascia dubbi di sorta. Si tratta dei battezzati ortodossi o protestanti, mentre gli eretici, scismatici e apostati, sono contemplati nel n. 2 e nel n. 3, in quanto « poenae canonicae subiciuntur », oppure sono già « legitime accusati » di questi delitti. Il numero 1 è necessario in modo particolare, per chiarezza verso i possibili candidati ortodossi, che forse desiderano passare qualche tempo nel Monastero cattolico per decidere sulla loro vocazione, i quali però non possono essere ammessi *canonicamente* al noviziato, prima di diventare cattolici.

2) Nel n. 4 si prescrivano solo 17 anni, non 18, di età come requisito necessario per iniziare il noviziato (6). Le motivazioni per questa proposta sono le seguenti:

a) necessità di concordanza con il nuovo CIC, che richiede nel can. 643 § 1 « decimum septimum aetatis annum »;

b) dato che il canone vale anche per gli Ordini e Congregazioni (cfr. can. 99), ove si richiedono almeno tre anni di professione temporanea (can. 108 § 2) prima di quella perpetua, l'età di 18 anni, richiesta per l'inizio del noviziato, è troppo alta;

¹⁰ Remissio fit ad canonem novum schematis provisorii *De poenalibus sanctionibus* qui in *Nuntia* 4 pag. 87 (can. 29) legi potest.

c) i monasteri in cui si premette una professione temporanea a quella perpetua, dovrebbero avere la stessa norma riguardo al noviziato, (cioè 17 anni) di quella che si propone per gli Ordini e Congregazioni;

b) in certe nazioni, i giovani completano la scuola media già a 16 o 17 anni, e conviene al più presto ammetterli al noviziato.

Il Gruppo di studio riesamina l'intera questione, prendendo in considerazione soprattutto il totale degli anni richiesti per la professione perpetua, e infine concorda sui seguenti tre punti:

a) per gli Ordini e Congregazioni, l'età per l'ammissione nel noviziato sia di 17 anni;

b) la stessa età si richieda nei Monasteri in cui la professione temporanea viene premissa a quella perpetua;

c) per i Monasteri ove non vi è che la professione perpetua, l'età richiesta sia di 18 anni.

Si nota che, in questo modo, in tutti gli Istituti religiosi la professione perpetua non potrà mai essere fatta prima di aver compiuto i 21 anni di età, considerati i canoni 45 (anche come riformulato più sotto), 104 e 108 § 3. Sotto questo aspetto, tutti i religiosi sono equiparati, mentre per i Monasteri orientali si potrà conservare la loro propria caratteristica, che è quella di poter emettere la professione perpetua subito dopo tre anni di noviziato (18+3=21).

Tutto sommato il n. 4 del presente canone rimane immutato per i Monasteri in cui non vi è la professione temporanea, ma ad esso si aggiunge la seguente clausola, relativa ai Monasteri in cui questa professione è richiesta dai tipici: « nisi agatur de monasterio in quo habetur profesio temporaria, quo in casu sufficit aetas 17 annorum ».

3) Al n. 7 si aggiungano le parole « vel alio vinculo sacro in instituto vitae consecratae » (1).

Si accetta, tuttavia dopo un lungo dibattito. Infatti non è facile comprendere, nell'Oriente, perchè il *vinculum sacrum* con cui si professano i consigli Evangelici negli Istituti secolari, debba costituire un impedimento *ad validitatem novitiatus* per un Membro di un Istituto secolare che voglia diventare religioso, e così obbligarsi *vi votorum* alla professione degli stessi Consigli evangelici.

Nella riunione del dicembre 1981, l'aggiunta è stata accettata in modo provvisorio, con 7-2-0 voti, mentre nella riunione del febbraio 1982 essa è stata accolta all'unanimità, essendo ormai convinti tutti i Consultori che veramente non conviene che coloro che sono vincolati con un *vinculum sacrum* in un Istituto non religioso, *valide* inizino il noviziato in un Istituto religioso insieme con gli altri novizi che non sono ancora legati da alcun *vinculum sacrum*.

Can. 39 (PA 74)

Ad novitiatum Monasterii ritus a proprio diversi quis illicite admittitur. nisi licentiam a Sede Apostolica obtinuerit.

Proposte:

1) Si ripristini il testo previo di cui in *Nuntia* 8, pag. 41 (cfr. anche *Nuntia* 6, pag. 44), che richiedeva per la stessa validità del noviziato la dispensa della gerarchia della propria Chiesa, « salvo recursu ad Sedem Apostolicam » (4).

Non si accetta: il Gruppo di studio ritiene, tutto considerato, lo *ius vigens* (PA can. 74 § 2 n. 6) nella stessa formulazione del *Coetus specialis* del novembre 1980, di cui si è fatto cenno nei *Praenotanda* allo schema, pag. 9.

2) Agli orientali che vivono in paesi di prevalente rito latino, qualora vogliano farsi religiosi, si lasci « piena libertà di optare tra il rito latino ed il rito orientale » (1).

Non si accetta anche perchè contrario alla prescrizione che richiede *ad validitatem* la licenza della Santa Sede per il *transitus ritus* (CS can. 8 § 1), che non è « automatico » nemmeno se è stata ottenuta la licenza di entrare nel noviziato di un altro rito.

3) Si congiungano i canoni 39 e 40, così che le norme *de liceitate* per l'ammissione nel noviziato siano congiunte.

Si preferisce mettere queste norme in risalto maggiore di quanto non sia nello *ius vigens*.

Il canone rimane immutato.

Can. 40 (PA 74)

§ 1. In sacris ordinibus constituti nequeunt in novitiatum Monasterii admitti inconsulto proprio Hierarcha vel eo contradicente, nec illi qui, ad sacerdotium in Monasterio destinati, aliqua irregularitate aliove canonico impedimento detineantur.

§ 2. Admitti non possunt in Monasterium parentes quorum opera sit ad liberos alendos et educandos necessaria; nec filii qui patri vel matri, avo vel aviae in gravi necessitate constitutis opitulari debent, nisi Monasterium aliter de re providerit.

Proposte:

Le parole « eo contradicente » nel § 1 sono troppo assolute, perchè danno allo Hierarcha una potestà illimitata nell'impedire ad un suo chierico di farsi religioso, pertanto esse vengano omesse, o per lo meno limitate, come nel diritto vigente (PA can. 74 § 2 n. 1), con la clausola « ex eo quod eorum discessus in grave animarum detrimentum cedat, quod aliter vitari minime possit » (5).

Si accetta, con la restituzione della clausola limitatoria.

Altri emendamenti sono redazionali, e riguardano le parole « illicite admittuntur » (2) e l'omissione della menzione della « irregularitas », effettuata per concordanza con altri schemi.

Il canone è il seguente:

§ 1. In sacris ordinibus constituti illicite admittuntur in novitiatum inconsulto proprio Hierarcha vel eo contradicente ex eo quod eorum discessus in grave animarum detri-

mentum cedat, quod aliter vitari minime possit; item illi qui, ad sacerdotium in Monasterio destinati, aliquo, canonico impedimento detineantur.

§ 2. *Illicite admittantur in Monasterium... etc.*

Can. 41 (PA 75,78-84)

§ 1. Superioris Monasterii sui iuris est admittere ad novitiatum, audito suo Consilio.

§ 2. Ipsi Superiori constare debet, opportunis mediis adhibitis, *de idoneitate atque de plena libertate* candidati in statu monastico eligendo.

§ 3. In Monasteriis (sui iuris) quod spectat documenta ab aspirantibus et novitiis praestanda necnon diversa testimonia de eorum vita et idoneitate colligenda servantur praescripta typicorum.

Le parole sottolineate indicano l'aggiunta effettuata dal Gruppo di studio, a richiesta di due Organi di consultazione, mentre le parentesi indicano che le parole « sui iuris » si sono omesse perchè non necessarie.

Can. 42 (PA 79-83)

In typicis definiendae sunt normae circa dotem, ubi requiritur, ab aspirantibus praestandam et sub speciali vigilantia Hierarchae loci administrandam necnon de integra dote sine fructibus iam maturis, quavis de causa a Monasterio discedenti, restituenda.

Il canone non ha osservazioni, eccettuata la domanda « quid de forma iure civili requisita » di cui nel PA can. 79 § 2.

Il canone si conferma come è.

Can. 43 (PA 86)

Novitiatu incipit susceptione habitus, vel alio modo in typicis praescripto. Il canone non ha osservazioni.

Can. 44 (PA 86)

§ 1. Unumquodque Monasterium sui iuris iure potitur habendi proprios novitios qui in eodem Monasterio sub ductu idonei monachi vitae monasticae initiantur.

§ 2. *Novitiatu ut validus sit peragi debet in ipso Monasterio sui iuris, firmis §§ 3 e 4.*

§ 3. Adspirantes novitiatum peragere possunt, Superioris decisione audito proprio Consilio, in alio Monasterio sui iuris eiusdem Confoederationis.

§ 4. Si quod Monasterium sui iuris, sive confoederatum sive non confoederatum, praescripta de institutione novitiorum implere non valeat, Superior tenetur obligatione adspirantes mittendi in aliud Monasterium in quo eadem praescripta religiose servantur.

Il § 2 stampato sopra in corsivo, è stato aggiunto nella riunione del febbraio 1982, dopo la revisione del can. 103, per colmare una lacuna. Per il resto il canone rimane immutato.

La richiesta (1) di cambiare la parola « novitios » in « novitiatum » non si accetta, perchè la prima è stata scelta a proposito, per diversificare il noviziato dei Monasteri da quello degli Ordini e Congregazioni.

Can. 45 (PA 88-89)

§ 1. In Monasteriis in quibus nonnisi definitiva professio iuxta typica habetur, novitiatum ut validus sit per integros tres annos peragi debet; in Monasteriis vero ubi professio temporanea praemittatur professioni definitivae saltem per biennium novitiatum perdurare debet, nisi typica maius temporis spatium exigant.

§ 2. Ad validitatem uniuscuiusque anni novitiatum requiritur praesentia saltem novem mensium in Monasterio in quo quis ad normam canonis 44 novitiatum peragere debeat; absentia vero tribus mensibus brevior, apta proratione completur auctoritate Superioris Monasterii sui iuris.

Proposte:

1) In tutti i Monasteri si introduca, *vetere traditione derelicta*, la *professio temporaria* se essa, come scritto nei *Praenotanda* allo schema, p. 9, corrisponde « scientiae psychologicae principiis ex praxi optime probatis » (1).

Non si accetta: i principi della psicologia moderna, benchè ottimi, non debbono influire sul Codice al punto da presentare questa *professio temporaria* come l'unico mezzo obbligatorio per tutti i Monasteri per ottenere la piena maturità di coloro che si ammettono alla professione perpetua: la prassi monastica quasi bimillennaria, può ancora dimostrarsi valida, dati i tre anni di noviziato, che si richiedono nei monasteri, in piena austerità di vita.

Il Gruppo di studio, per equilibrare il canone ancora di più nel senso opposto, cancella nel § 1 le parole iniziali « In Monasteriis in quibus nonnisi definitiva professio iuxta typica habetur ».

2) I tre anni di noviziato di cui nel § 1, debbono essere non solo interi, ma anche continui (2).

Si accetta, scrivendo « per triennium integrum et continuum ».

3) Ai Monasteri ove si ammette la professione temporanea, venga applicata la stessa normativa che si applica agli Ordini e Congregazioni, quanto alla durata del tempo minimo di vita religiosa richiesto prima della professione perpetua (1).

L'Organo che propone questo scrive: « si in Ordine unus annus novitiatum religioso sufficit, quia ut formetur habet adhuc votorum temporalium tres annos, cur novitiatum unius anni non sufficit monacho qui vota temporaria habet? ».

Si accetta, e di conseguenza si riformula la seconda parte del § 1: « suffi-

cit unus annus novitiatus ». Si veda sopra quanto riportato al can. 38 n. 4, che si discute insieme con questo canone.

4) La clausola del § 1 « nisi typica maius temporis spatium exigant » deve essere circoscritta con « non ultra triennium » (1).

Si accetta, aggiungendo al canone un § 3: « novitiatus ultra triennium ne extendatur, firmo can. 49 § 2 ».

5) Le norme riguardanti la validità del noviziato nel § 2, non sono sufficientemente delimitate: non si sa bene se i tre mesi di assenza si debbano o no supplire.

Si accetta, riformulando l'ultima clausola del § 2 come segue: « absentia vero quae plus quam quindecim dies superat suppleri debet ».

Concordata anche *ex officio* la terminologia (*temporaria, perpetua*) il canone ora è il seguente:

§ 1. *Novitiatus ut validus sit per triennium integrum et continuum peragi debet; in Monasteriis vero ubi professio temporaria praemittatur professioni perpetuae sufficit unus annus novitiatus.*

§ 2. *Ad validitatem uniuscuiusque anni novitiatus requiritur praesentia saltem novem mensium in Monasterio in quo quis ad normam canonis 44 novitiatum peragere debeat; absentia quae plus quam quindecim dies superat suppleri debet.*

§ 3. *Novitiatus ultra triennium ne extendatur, firmo can. 49 § 2.*

Can. 46 (PA 92-97)

§ 1. *Novitiorum institutioni praeficiendus est, ad normam typicorum, sodalis prudentia, caritate, pietate, scientia et vitae monasticae experientia conspicuus, per decem saltem annos professus.*

§ 2. *Iura ac obligationes huius sodalis in iis praesertim quae modum institutionis novitiorum necnon relationes ad Synaxim et Superiorem Monasterii spectant, determinantur in typicis uniuscuiusque Monasterii.*

Il canone si riporta già come emendato dal Gruppo di studio. La clausola « per decem saltem annos professus » sostituisce il testo previo (« decem saltem annis a prima professione professus »), su proposta di un Organo di consultazione, restituendo con ciò lo *ius vigens* in PA can. 92 § 1. Gli emendamenti redazionali si riferiscono alle parole *sodalis, experientia, e huius sodalis*, che sostituiscono rispettivamente *monachus, observantia, monachi de quo* in § 1 del testo previo. Si nota che per quanto riguarda la parola *monachus*, il Gruppo di studio decide che essa debba essere sostituita ovunque possibile con un'altra, p.e. *sodalis*, perchè più facilmente adattabile alle costituzioni dei Monasteri femminili, anche se di per sè sarebbe sufficiente a questo riguardo tener presente il can. 141 dello schema « De normis... » ove si stabiliva che « pronuntiatio sermonis in sexu masculino ad utrumque sexum porrigitur, nisi ex natura rei vel ex legis textu contextuque aliud constet ».

Can. 47 (PA 98-99)

Tempore primi saltem novitiatus anni necnon per integrum bimestre ante professionem monasticam emittendam ne destinentur novitii exterioribus Monasterii muniis, neve dedita opera studiis vacent litterarum, scientiarum aut artium.

Tre Organi di consultazione, pur accettando il canone, lo considerano troppo negativo, proponendo che esso venga completato indicando lo scopo del noviziato e la formazione da darsi, specialmente durante il primo anno di esso.

Il Gruppo di studio accetta la sostanza delle osservazioni, e reintroduce in questo luogo quanto è prescritto nello *ius vigens*, cioè nel can. 98 § 1 del PA. Ciò viene fatto sostituendo il can. 47 con il can. 106 dello stesso schema, che si trova nella parte « De Ordinibus et Congregationibus » e che corrisponde di più allo *ius vigens*, mentre nel can. 107, il quale enumera i canoni « De monasteriis » che valgono anche per gli Ordini e Congregazioni, si aggiunge il rinvio al can. 47.

Il canone 106 si trasferisce senza modifica, eccettuate le parole « Ordinis et Congregationis » le quali, dato il trasferimento, si sostituiscono con « Monasterii ».

§ 1. Tempore novitiatus in id omni studio incumbendum est ut, sub disciplina Magistrorum, informetur novitii animus studio statutorum, piis meditationibus assiduaque prece, iis perdiscendis quae ad vota et ad virtutes pertinent, exercitationibus opportunis ad vitia extirpanda, ad compescendos animi motus, ad virtutes acquirendas.

§ 2. Tempore novitiatus ne destinentur novitii exterioribus *Monasterii* muniis neve dedita opera studiis vacent litterarum, scientiarum aut artium.

Can. 48 (PA 101-104)

§ 1. Novitius nequit valide suis bonis quovis modo renuntiare aut eadem obligare.

§ 2. Antequam professionem temporariam emittat, ubi haec requiritur, debet ad totum tempus quo eadem professione adstringetur bonorum suorum, sive quae actu habet sive quae ipsi forte postea supervenerint, administrationem cedere cui maluerit et de eorundem usu et usufructu libere disponere.

§ 3. Novitius ante professionem testamentum de bonis praesentibus vel forte obventuris libere condat.

§ 4. Durante novitiatu, sacro ritu, quo quis clericus fit, novitius initiari non potest, nec ad ulteriorem gradum ordinis promoveri.

Nella riunione del dicembre 1981 è stato riformulato il § 3, su proposta di cinque Organi di consultazione, che osservavano che in esso non viene specificato di quale professione, perpetua o temporanea, si tratti.

Il testo emendato era: « Novitius saltem ante professionem perpetuam testamentum de bonis praesentibus vel forte obventuris libere condat ».

Nella riunione del febbraio 1982, dopo la revisione del canone 111, l'intero § 3 viene omissis *ex officio*, perchè la prescrizione di dover fare testamento prima della professione perpetua si ritiene esclusivamente riguardo alle Congregazioni, perchè solo in esse la professione perpetua non è connessa con una obbligatoria rinuncia dei beni e una necessaria perdita della proprietà di essi. Circa questo si veda più sotto ai canoni 111 e 111 bis.

Del § 4 il Gruppo di studio fa un canone a sè con la numerazione di can. 48 bis, accettando le osservazioni di due Organi di consultazione che notano l'incongruenza nell'aggiungere questo §, che tratta di un ordine sacro, ad un canone dove per il resto si tratta di altra materia.

La disposizione dei due canoni è così la seguente:

Can. 48

- § 1. Manet
- § 2. Manet
- § 3. Supprimeretur
- § 4. Fit Can. 48 bis

Can. 48 bis

Durante novitiatu... etc., ut in § 4 can. 48.

Can. 49 (PA 105)

§ 1. Novitius potest Monasterium libere deserere aut a Superioribus vel a Synaxi, secundum typica iusta de causa dimitti, (nec Superior vel Synaxis obligatione tenentur ipsi patefaciendi dimissionis causam).

§ 2. Exacto novitiatu, si iudicetur idoneus, novitius ad professionem admittatur, secus dimittatur: si dubium supersit sitne idoneus, potest probationis tempus ad normam typicorum prorogari non tamen ultra annum.

Le parole messe tra parentesi sono state omesse nel Gruppo di studio, che accoglieva con ciò il voto di due Organi di consultazione, i quali ritengono la clausola omissa poco conforme alla dignità della persona umana del candidato, anche se è vero che il novizio non gode ancora di alcun diritto riguardo a una possibile ammissione ai voti o dimissione dal noviziato. Nessun'altra osservazione è stata fatta al canone.

4) - *De consecratione seu professione religiosa*

La parola *consecratione* che appare nel sottotitolo che precede il can. 50, è il risultato di un lungo dibattito sviluppatosi in seno al Gruppo di studio in seguito a due osservazioni, nelle quali si sottolineava, come già notato nel can. 1 dello schema, che « l'autentica tradizione orientale considera lo stato monacale come legato ad una consacrazione », e che « questo modo di parlare sembra

corrispondere meglio alle espressioni che si trovano nei documenti del Concilio Vaticano II, nominativamente nella Costituzione Dogmatica « Lumen gentium » n. 44, e nel Decreto « Perfectae caritatis » n. 1.

Il Gruppo di studio accetta la sostanza dell'osservazione, che corrisponde anche alle parole « vita consecrata » usate nel titolo dell'intero schema. Tuttavia non sostituisce nei singoli canoni con la parola *consecratio* la parola *professio*, sia perchè questo ultimo termine ha ormai canonicamente un senso chiaramente circoscritto, sia perchè in parecchi canoni la parola « *consecratio* » creerebbe problemi piuttosto seri di terminologia (p.e. nel canone 46 § 1 « per decem saltem annos *consecratus* » al posto di *professus*). Pertanto si decide di introdurre la parola *consecratio* monastica nel sottotitolo qui in questione, equiparandola con un *seu* alla *professio monastica*, ed ammettendo con ciò che canonicamente le due espressioni sono equivalenti.

Can. 50 (PA 112)

§ 1. Status monasticus definitivè assumitur per professionem monasticam, in qua comprehenduntur tria vota perpetua oboedientiae, castitatis et paupertatis.

§ 2. In emittenda professione monastica definitiva servantur praescripta typicorum et librorum liturgicorum.

Sette Organi di consultazione hanno espresso riserve al canone.

Seppure con termini diversi, queste osservazioni concordano nel richiedere una revisione della terminologia riguardante i voti religiosi.

Uno di questi Organi scrive quanto segue:

1) *Professio monastica* (cc. 50-58): a norma del can. 50, lo stato monastico viene *definitivamente* assunto con la professione monastica; nei canoni seguenti si parla tuttavia di una eventuale professione monastica *non definitiva*, che ha gli stessi effetti della professione temporanea emessa in un Ordine o in una Congregazione. Parrebbe più semplice riservare l'unico attributo di *monastica* alla professione *definitiva*, chiamando l'altra professione *temporanea*.

2) *Professione definitiva* (cc. 108-115): alla *professione temporanea* segue quella definitiva: pare invece più indicato contrapporre alla temporaneità della prima professione la perpetuità dell'altra, per la quale si suggerisce dunque l'attributo di perpetua... ».

Il Gruppo di studio, vagliati di nuovo tutti i canoni riguardanti la professione religiosa, sia nei Monasteri che negli Ordini e Congregazioni, accetta le osservazioni ricevute, e la linea proposta, cioè di sostituire ovunque figuri, la specifica « definitiva » con « perpetua ». Inoltre la parola « temporanea » si corregge in tutti i canoni con « temporaria ».

Pertanto nel § 1 si sostituisce la parola « definitiva » con « monastica » e si introduce un « scilicet » dopo la parola « qua ». Nel § 2 invece si omettono le parole « monastica definitiva » perchè non necessarie e perchè il Gruppo di

studio vorrebbe che il § 2 valga anche per la professione temporanea nei monasteri in cui essa viene prescritta.

Un'altra osservazione (1) che riguarda l'ordine dei tre voti, è considerata dal Gruppo di studio. Essa richiede che si adotti l'ordine che appare nei documenti Conciliari, e cioè « castitas, paupertas, oboedientia ». La decisione su questo punto è trasmessa dal Gruppo di studio ad ulteriore studio, come detto sopra. (al can. 1), lasciando al momento nel canone l'ordine più tradizionale (oboedientia, castitas, paupertas).

Il canone così rivisto è il seguente:

§ 1. *Status monasticus definitive assumitur per professionem perpetuam, in qua scilicet comprehenduntur tria vota perpetua oboedientiae, castitatis et paupertatis.*

§ 2. *In emittenda professione servantur praescripta typicorum et librorum liturgicorum.*

Can. 51 (PA 109)

Quod attinet ad diversos professionis monasticae (definitivae) gradus, salva in singulis gradibus vi *canonica* eiusdem professionis, standum typicis Monasteriorum.

Il canone non ha osservazioni, bensì qualche interrogativo circa il suo senso, peraltro chiarissimo per i monaci orientali.

La parola segnalata tra parentesi è stata omessa *ex officio*, per comprendere tutte le possibili forme di professione monastica, non escluse quelle di carattere temporaneo. La parola *canonica* scritta in corsivo, sostituisce le parole preve, meno esatte (nel testo era scritto « vi definitiva »).

Can. 52 (PA 106)

Ad validitatem professionis monasticae definitivae requiritur:

- 1) ut novitiatus valide peractus sit;
- 2) ut, in Monasteriis ubi ex typicis praescribitur, professionis temporariae tempus elapsum sit;
- 3) admissio ad professionem a Superiore Monasterii sui iuris, de consensu sui Consilii, praehabito de idoneitate candidati scripto iudicio monachi cui institutio novitiorum commissa sit vel, si professio temporanea praecesserit, immediati eiusdem candidati moderatoris, necnon receptio professionis a Superiore Monasterii sui iuris;
- 4) ut cetera ad validitatem professionis in typicis requisita adimpleantur.

Proposte:

1) Nel n. 3 si ometta la parola *scripto*, perchè è troppo severo far dipendere la validità della professione dal fatto se o meno il maestro dei novizi abbia presentato il suo parere *scripto* (2).

Si accetta, omettendo tuttavia l'intero inciso, dalla parola « praehabito » alla parola « moderatoris », per i seguenti motivi:

a) il giudizio scritto di cui nel canone non si richiede per gli Ordini e Congregazioni nei canoni 109 e 114;

b) è veramente eccessivo mettere tra le condizioni richieste per la validità della professione monastica anche il giudizio del maestro dei novizi, che tutt'al più può essere presente tra le condizioni *ad liceitatem*;

c) il giudizio puramente orale, anche se si richiedesse *ad validitatem*, rimarrebbe giuridicamente non provabile;

d) nei Monasteri, i novizi vivono sotto gli occhi del Superiore e degli altri monaci, perciò tale norma è in essi ancora meno necessaria che non negli Ordini e Congregazioni.

2) Nel n. 3 bisogna specificare se la *admissio ad professionem* spetti unicamente al Superiore del Monastero a cui appartiene il candidato, e se la *receptio professionis* sia riservata a lui, e questo al punto da non essere delegabile ad altri (p.e. al superiore del *aliud Monasterium* di cui nel canone 44 § 2) (2).

Si accotta, specificando che l'ammissione alla professione è riservata al Superiore « *proprii Monasterii sui iuris* », mentre la *receptio professionis* va fatta « *ab eodem Superiore per se vel per alium* ».

Ex officio si omette la parola *monastica*, dato che i canoni appartengono al sottotitolo specifico « *de professione monastica* ».

Il canone, come emendato dal Gruppo di studio, è il seguente:

Ad validitatem professionis perpetuae requiritur:

- 1) Manet
- 2) Manet
- 3) *admissio ad professionem a Superiore proprii Monasterii sui iuris de consensu sui Consilii, necnon receptio professionis ab eodem Superiore per se vel per alium;*
- 4) Manet.

Can. 53

Ea quae in canonibus 108-112 et 128 § 1 de temporaria professione praescribuntur valent etiam de Monasteriis in quibus talis professio, iuxta typica, perpetuae professioni (monasticae) praemittatur.

Il canone non ha specifiche osservazioni. La parola *monasticae* è stata omessa come nel canone precedente. Le parole *temporaria* e *perpetuae* sostituiscono rispettivamente *temporanea* e *definitivae* del testo previo, mentre la cifra 108 sostituisce quella previa, inesatta, di 109. Per il rinvio al can. 128 § 1, che qui si aggiunge, si veda al can. 81.

Can. 54 (PA 115)

Professio monastica perpetua actus votis contrarios reddit invalidos, si actus irriti fieri possint.

Nello schema inviato agli Organi di consultazione, il canone iniziava con le parole *Status monasticus definitive assumptus*. Il Gruppo di studio sostituisce *ex officio* queste parole con quelle scritte in corsivo, con lo scopo che il canone

così formulato possa apparire immediatamente evidente anche agli Ordini, in cui *professio perpetua monasticae aequiparatur* (can. 115 § 2 dello schema).

Un Organo di consultazione ammette che il canone corrisponde alla rigorosa disciplina orientale monastica, tuttavia nota l'esistenza di certi monasteri (p.e. idioritmici) in cui la disciplina circa la povertà veniva assai mitigata, e pertanto si domanda se non sia il caso di lasciare ai tipici dei singoli Monasteri di determinare l'esatta portata dei voti religiosi per quanto riguarda la validità o meno delle operazioni riguardanti i beni materiali.

Nel Gruppo di studio questa osservazione non trova alcun appoggio, considerando il canone come una delle più importanti norme che salvaguardano la vita monastica genuina per l'Oriente.

Si nota anche che un Organo di consultazione, di grande *pondus sociologicum*, ha dato un *placet* particolare a questo canone, proprio perchè con esso si ritiene lo *ius vigens* riguardo agli effetti dei voti.

Can. 55 (PA 117)

§ 1. Candidatus ad professionem (monasticam) *perpetuam* debet intra sexaginta dies ante professionem omnibus bonis quae actu habet, cui maluerit, sub conditione securitatis professionis renuntiare; renuntiatio ante hoc tempus facta ipso iure irrita est.

§ 2. Emissa professione, ea omnia statim fiant quae necessaria sunt, ut renuntiatio etiam iure civili effectum consequatur.

La parola « monastica » si omette come superflua, mentre « perpetuam » sostituisce « definitivam ». Per il resto il canone ha una sola osservazione, ed è la seguente:

« Il faudrait trouver une formule de donation conditionnée, qui perdrait son effet si le Moine quitte, tout en remettant l'administration et l'usufruit des biens à la personne ou à l'institution que le testament actuellement prévu fait bénéficiaire ».

Non si accetta: contraddice l'essenza della professione perpetua monastica.

Can. 56 (PA 68 et 118)

§ 1. Quaecumque bona temporalia quovis titulo monacho, post professionem definitivam, obveniunt, a Monasterio acquiruntur.

§ 2. De debitis, quae monachus post professionem definitivam contraxerit cum licentia Superioris, respondere debet Monasterium; si vero sine licentia Superioris debita contraxerit, ipsemet respondere debet.

Proposte:

1) Nel § 2 si introduca la parola « legittima » prima di *licentia* (1).

Si accetta per maggior chiarezza, tenendo presente che nella prassi può succedere che venga concessa *de facto* la licenza, la quale tuttavia in seguito si dimostra illegittima.

2) Il canone deve tener maggior conto dello scandalo che provocherebbe un monaco che si è indebitato senza alcuna autorizzazione, il quale però come un nullatenente, sarebbe insolvente. Pertanto, il Monastero stesso deve assumersi la responsabilità in ogni caso (1).

Non si accetta la sostanza, per principi di giustizia. La persona morale a cui uno appartiene non deve essere responsabile per le transazioni che da essa stessa certamente non sono state autorizzate.

Tuttavia, considerando questa osservazione, il Gruppo di studio ristabilisce il § 5 del can. 68 del PA, aggiungendolo come § 3 al can. 56, per evitare ogni accusa seppure ingiustificata nel caso di debiti contratti personalmente, senza alcuna autorizzazione o licenza, da singoli monaci.

Il canone, concordata la terminologia (*sodalis, perpetua*), ora è il seguente:

§ 1. *Quaecumque bona temporalia quovis titulo sodali, post professionem perpetuam, obveniunt a Monasterio acquiruntur.*

§ 2. *De debitis, quae sodalis post professionem perpetuam contraxerit cum legitima licentia Superioris, respondere debet Monasterium; si vero sine licentia Superioris debita contraxerit, ipsemet respondere debet.*

§ 3. *Firmum tamen esto, contra eum, in cuius rem aliquid ex inito contractu versum est, semper posse actionem institui.*

Can. 57 (PA 120 et 121)

Monachus, emissa professione monastica definitiva, amittit ipso iure quaelibet officia et propriam, quam habebat, eparchiam atque pleno iure Monasterio aggregatur ad normam typicorum.

Proposta:

La normativa venga concordata con il can. 112 (« emissa professione temporaria ipso facto et sine ulla declaratione vacant quaelibet professi officia »), che vale anche per i Monasteri nei quali la professione temporanea si richiede prima di quella perpetua (cfr. can. 55).

Si accetta, introducendo nel canone l'inciso « si quae habet » dopo la parola « officia ».

Il canone non ha altre proposte.

Ex officio si concorda la terminologia con altri canoni, e si omettono le parole « ad normam typicorum », perchè non si possa ipotizzare nei tipici una norma opposta a quella che si vuole prescrivere nel canone.

Il canone ora è il seguente:

Sodalis, emissa professione perpetua, amittit ipso iure quaelibet officia, si quae habet, propriam, quam habebat, eparchiam atque pleno iure Monasterio aggregatur.

Can. 58 (PA 112)

Documentum emissae professionis monasticae, ab ipso professo et ab eo coram quo professio emissa est subscriptum, servetur in tabulario Monasterii.

Si de definitiva professione agatur, Superior eam excipiens debet de eadem quamcitus certiore facere parochum apud quem profitentis baptismus adnotandus est, ut in libro baptizatorum adnotetur.

Le proposte sono poche (si ometta la parola « monasticae »; al posto di « adnotandus » si scriva « adnotatus ») e si accettano.

Ex officio si apportano i seguenti emendamenti:

1) si cambiano le parole « Superior eam excipiens » in « Superior proprii Monasterii sui iuris »: l'emendamento è necessario dopo la revisione del can. 52 n. 3, trattandosi di un obbligo del solo Superiore del Monastero a cui appartiene il professo, non è invece un obbligo di colui che riceve la professione come delegato di questo Superiore, che agisce « per alium »;

2) per la stessa concordanza con il can. 52 n. 3, si introduce l'inciso « etiam ex delegatione » prima della parola « recepit »; un tale delegato deve sottoscrivere il documento relativo alla professione;

3) la clausola « ut in libro baptizatorum adnotetur » si omette perchè non sembra necessaria, in quanto è la sola *ratio* delle informazioni che si devono fare al parroco « apud quem profitentis baptismus adnotatus est ».

Il canone così emendato è il seguente:

Documentum emissae professionis, ab ipso professo et ab eo qui professionem etiam ex delegatione recepit subscriptum, servetur in tabulario Monasterii. Si de perpetua professione agatur, Superior proprii Monasterii sui iuris debet de eadem quamcitus certiore facere parochum apud quem profitentis baptismus adnotatus est.

5) - *De institutione et disciplina in Monasteriis servanda*

Can. 59

Modus institutionis monachorum in typicis ita determinetur ut ipsorum capacitates rite evolvantur studio sacrae doctrinae et acquisitione humanae culturae pro temporum necessitatibus, et sic aptiores evadant in exercitio artium atque munerum que a Monasterio legitime assumuntur.

Quattro Organi di consultazione propongono che sia aggiunto un principio di base sulla formazione spirituale dei monaci (1) e che il canone venga arricchito con altri elementi circa una formazione spirituale e ascetica continua e permanente (3).

Queste proposte sono discusse ampiamente nella riunione del dicembre 1981, durante la quale si aggiunge al canone l'inciso « ut ipsi ad vitam sanctitatis plenius assequendam permanenter excitantur » dopo la parola « ...determinetur ». Per il resto, in questa riunione, il canone si trasmette ad ulteriore studio, con il proposito di studiare la possibilità di altre modifiche ed aggiunte, in modo da rimpolpare ed arricchire la sostanza del canone. Tuttavia, nelle riunioni del febbraio 1982, il Gruppo decide che, tutto sommato, non conviene che nel canone si dica qualche cosa in più circa la istituzione permanente dei

membri di un Monastero, perchè in ogni caso non è possibile dire tutto, mentre nel canone sono compresi in sostanza tutti gli elementi principali, che dovranno essere maggiormente sviluppati nei tipici o altri regolamenti del Monastero. Il canone pertanto si conferma nella formulazione della riunione del 1981, che è la seguente:

Modus institutionis sodalium in typicis ita determinetur ut ipsi ad vitam sanctitatis plenius assequendam permanenter excitentur necnon ut ipsorum capacitates rite evolvantur studio sacrae doctrinae et acquisitione humanae culturae pro temporum necessitatibus, et sic aptiores evadant in exercitio artium atque munerum quae a Monasterio legitime assumuntur.

Can. 60 (PA 123-130)

Institutio monachorum qui ad sacros ordines destinantur fieri debet iuxta Rationem studiorum in canonibus NN¹¹ praescriptam, in ipso Monasterio, si sedem studiorum rite instructam habet, secus in alio Seminario vel Athenaeo ab auctoritate ecclesiastica adprobato.

La proposta (1) di menzionare espressamente nel canone la possibilità che gli studi possano essere fatti anche in un Monastero *non proprio*, non è sostenuta, anche perchè lo stesso Organo proponente chiama questa possibilità *ovvia*, purchè si tratti di una « sedes studiorum rite instructa ».

Nessun'altra osservazione è stata fatta specificatamente a questo canone.

Can. 61 (PA 131-134)

Superior Monasterii sui iuris, ad normam typicorum, dare potest suis sodalibus litteras dimissorias ad ordines diaconatus vel presbyteratus, emissa definitiva professione; hae litterae mittendae sunt Hierarchae cui Monasterium immediate subicitur vel Episcopo ab ipso Hierarcha designato.

Su proposta di tre Organi di consultazione, ma anche *ex officio*, data la situazione dei Monasteri *iuris pontificii* che sono immediatamente soggetti alla Santa Sede e i Monasteri stauropégiaci, si sostituiscono le parole « Hierarchae cui Monasterium immediate subicitur vel Episcopo ab ipso Hierarcha designato » con le seguenti (ritenendo con ciò il diritto vigente nel can. 132 del PA): « ...Hierarchae loci vel, si de Monasterio stauropégiaco agatur, Episcopo a Patriarcha designato ».

Il canone è quindi il seguente:

Superior Monasterii sui iuris, ad normam typicorum, dare potest suis sodalibus litteras dimissorias ad ordines diaconatus vel presbyteratus, emissa perpetua professione; hae litterae mittendae sunt Hierarchae loci vel, si de Monasterio stauropégiaco agatur, Episcopo a Patriarcha designato.

¹¹ Remissio fit ad canones « De institutione clericorum » quorum primum schema in *Nuntia* 8 pag. 68-84 legi potest.

Can. 62 (PA 138, 157)

§ 1. In singulis Monasteriis divinum officium iuxta proprium ritum quotidie celebretur ad normam typicorum et legitimarum consuetudinum.

§ 2. Curent Superiores Monasteriorum ut omnes monachi ad normam typicorum:

1) legitime non impediti quotidie divinae Liturgiae iuxta ritus praescripta participent, contemplationi rerum divinarum vacent et in alia pietatis officia sedulo incumbant;

2) libere ac frequenter ad patres spirituales et confessarios accedere possint;

3) quotannis per aliquot dies recessibus spiritualibus vacent.

Proposte:

1) Nel § 1, dopo « divinum officium » si faccia menzione anche della Divina Liturgia, da doversi celebrare tutti i giorni in cui le leggi liturgiche non lo escludono (2).

Si accetta, aggiungendo « item omnibus diebus celebretur divina Liturgia iis exceptis qui propria lege liturgica excipiuntur ».

2) Nel § 2, al n. 1, la parola *quotidie* si sostituisca con le parole « diebus liturgicis statutis in typicis ritus monasterii », dato che il giorno « aliturgico », cioè senza la Divina Liturgia, ma pieno di altri uffici divini, è un modo deliberato e positivo di solennizzarlo (2).

Si accetta, prescrivendo che bisogna esigere nei Monasteri che tutti i membri partecipino ai *divini uffici* ogni giorno, mentre per quanto riguarda la Divina Liturgia, l'obbligo si limita con le parole « quoties celebretur », intendendo con ciò i giorni in cui si celebra secondo il § 1.

3) Nel § 2, al n. 2, si metta *accedant* al posto di *accedere possint*. Il numero 2 rimane immutato, perchè si riferisce all'obbligo dei Superiori che devono creare nel Monastero condizioni tali, che la confessione possa *de facto* essere frequente e sempre libera. Tuttavia, per quanto riguarda questa proposta, di affermare cioè *in recto* l'obbligo della confessione frequente, si provvede con il can. 62 bis § 1, che segue immediatamente, e che è un risultato delle proposte, accettate, che si sono fatte al canone 34, di cui si veda sopra.

4) Si specifichi *per quot dies* (nel n. 3 del § 2) bisogna fare gli esercizi spirituali annuali.

Non si accetta, in quanto vi si provvede nei tipici (*recessibus spiritualibus* si mette al singolare, *ex officio*).

I due canoni così emendati sono i seguenti:

§ 1. *In singulis Monasteriis divinum officium iuxta proprium ritum quotidie celebretur ad normam typicorum et legitimarum consuetudinum; item omnibus diebus celebretur Divina Liturgia, iis exceptis qui propria lege liturgica excipiuntur.*

§ 2. *Curent Superiores Monasteriorum ut omnes sodales ad normam typicorum:*

1) *legitime non impediti quotidie divino officio atque Divinae Liturgiae quo-*

ties celebratur iuxta ritus praescripta participant; contemplationi rerum divinarum vacent et in alia pietatis officia sedulo incumbant;

2) *libere ac frequenter ad patres spirituales et confessarios accedere possint;*

3) *quotannis per aliquot dies recessui spirituali vacent.*

Can. 62 bis

§ 1. *Sodales Monasteriorum frequenter, ad normam typicorum, ad sacramentum paenitentiae accedant.*

§ 2. *Firmis typicis quae confessionem suadent apud determinatos confessarios peragendam, omnes sodales Monasterii, confessionem sacramentalem instituere possunt apud quencumque sacerdotem ad sacramentum paenitentiae administrandum in loco approbatum, firma semper disciplina religiosa Monasterii.*

Il canone 62 bis è risultato dalle proposte, accettate, che si sono fatte al can. 34. Il § 1 è nuovo, mentre il § 2 è trasferito in questo luogo dal canone 34 (ove era § 3).

Can. 63 (PA 139)

Ad habitum monachorum tum intra quam extra Monasteria quod spectat standum praescriptis typicorum et normis Hierarcharum locorum.

Due sono le osservazioni al canone:

1) Il canone 63 (de Monachis) e il can. 120 (de Ordinibus et Congregationibus) si riformulino in un unico testo, ed esso si metta tra i canoni comuni a tutti i religiosi.

2) L'intervento del Vescovo del luogo deve essere limitato all'« habitus extra muros monasterii ».

Queste due osservazioni provocano un riesame dell'intera questione riguardante l'*habitus* dei religiosi. Tutto sommato il Gruppo di studio decide che convenga ammettere qualche moderata differenza nelle norme giuridiche comuni a tutte le Chiese orientali, riguardanti da una parte l'*habitus* dei membri di un Monastero *sui iuris*, e dall'altra l'*habitus* di altri religiosi.

Con ciò *non si accetta* la prima proposta.

Si concorda pure che l'*habitus* dei membri di un monastero orientale debba essere prescritto nei tipici (nei Monasteri *iuris eparchialis* li approva il Vescovo del luogo) e venga portato sia *intra* sia *extra muros*, e che questo rimanga un obbligo uguale per tutti i Monasteri. La ragione di questo atteggiamento del Gruppo di studio sta nel fatto che non si concepisce nell'Oriente un monaco che non indossi l'abito monastico. Una tale tradizione è talmente connaturata con il senso del sacro degli orientali, che una regola meno severa al riguardo non sembra accettabile. Pertanto il canone si riformula come segue:

Sodales monasteriorum tam intra quam extra Monasteria habitum a propriis typicis praescriptum induant.

Can. 64 (PA 140-144 et 146-147)

§ 1. In Monasteriis (canonice constitutis) servetur clausura modo in typicis praescripto, salva facultate Superioris per modum actus et gravi causa in partes clausurae obnoxias admittendi personas alterius sexus, praeter illas quae iuxta typica clausuram ingredi possunt.

§ 2. Partes Monasterii clausurae obnoxiae manifesto indicentur.

§ 3. Clausurae fines accurate praescribere aut legitimis de causis mutare est Superioris Monasterii sui iuris cum consensu sui Consilii atque *certiore facto Hierarcha loci*.

Le parole tra parentesi sono omesse dal Gruppo di studio perchè superflue, date le nuove norme circa la clausura. Le parole *certiore facto Hierarcha loci*, messe in rilievo dal corsivo, sostituiscono quelle del testo previo: *adprobatione Hierarchae cui Monasterium immediate subicitur*.

Nell'introdurre questi emendamenti, il Gruppo di studio ha accolto innanzitutto le proposte di un Organo di consultazione, che richiedeva che il controllo circa la clausura rimanga affidato principalmente al vescovo locale, anche nei Monasteri *iuris pontificii*. In seno al Gruppo di studio, durante il dibattito circa questa proposta, si è richiamata l'attenzione anche sul can. 8, che richiede l'intervento del Vescovo locale per eliminare eventuali abusi, e tutto considerato, si è concordato che si possa concedere ai Superiori dei Monasteri (e ad altri Superiori Maggiori) una maggior possibilità di decisione in questa materia, lasciando a loro stessi di circoscrivere i limiti della clausura, tuttavia, informando su ciò il Vescovo del luogo, in modo che questi, qualora lo creda opportuno, possa intervenire.

Can. 65 (PA 145)

Superiores possunt permittere ut subditi extra Monasterium degant ad tempus in typicis determinatum; ad absentiam vero quae sex menses excedat requiritur licentia Hierarchae cui Monasterium immediate subicitur, firmo canone 60.

Proposte:

1) Pare conveniente non limitare la « studiorum causa » al solo caso ds studi ecclesiastici istituzionali, per cui invece di « firmo can. 60 » si dica « nisi studiorum causa intercedat » (3).

Si accetta.

2) Si aggiunga anche « causa valetudinis » (1).

Si accetta, scrivendo « causa infirmitatis ».

3) « Sex menses » è un periodo troppo breve (4).

Si accetta, scrivendo « annum ».

Ex officio si sostituiscono le parole « Hierarchae cui Monasterium immediate subicitur » con « auctoritatis cui Monasterium subicitur ».

Con questi emendamenti, il canone è il seguente:

Superiores possunt permittere ut sodales extra Monasterium degant ad tempus in typicis determinatum; ad absentiam vero quae annum excedat, nisi causa studiorum vel infirmitatis intercedat, requiritur licentia auctoritatis cui Monasterium subicitur.

Can. 66 (PA 154)

Si, Hierarchae loci iudicio, monachorum auxilium ad catecheticam populi institutionem sit necessarium, Superiores Monasteriorum, etiam exemptorum, ab eodem Hierarcha requisiti, debent per se vel per suos sodales illam populo tradere in propriis ecclesiis.

Un Organo di consultazione osserva che il canone deve essere riformulato in modo tale che al Vescovo del luogo non sia permesso un intervento così ampio da non dover tener conto del carisma e del carattere particolare dei singoli Monasteri.

Il Gruppo di studio, vagliando questa proposta, l'accetta parzialmente, riformulando il canone in modo tale che l'obbligo di impartire il catechismo, a richiesta del Vescovo, cada su ogni Monastero, anche filiale o sussidiario, come tale, sotto la diretta responsabilità di tutti i Superiori, i quali potranno provvedere al riguardo *per alios*, servendosi, nel caso di necessità, anche di non religiosi.

Il canone riformulato è il seguente:

Si, Hierarchae loci iudicio, Monasteriorum auxilium ad catecheticam populi institutionem sit necessarium, omnes Superiores, ab eodem Hierarcha requisiti, debent per se vel per alios illam populo tradere in propriis ecclesiis.

Can. 67 (PA 156)

In ecclesiis Monasteriorum parociae erigi non possunt nec valent monachi in officium parochorum ab Hierarchis locorum assumi sine licentia Patriarchae vel, extra *fines territorii Ecclesiae patriarchalis*, Sedis Apostolicae, quo in casu applicatur canon 123.

Le parole in corsivo indicano l'emendamento redazionale: nel testo previo si legge «*extra territoria Ecclesiarum patriarchalium*».

Per il resto il canone si ritiene immutato.

Un Organo di consultazione dà il suo *non placet* al canone, proponendo che vi si introduca una distinzione tra i monasteri «contemplativi» e quelli «non contemplativi», nei quali si dovrebbe permettere l'erezione delle parrocchie. Un altro Organo annota «*prohibitio est nimis rigida*», un terzo vorrebbe che si ammettessero le parrocchie nei Monasteri Orientali, situati nelle regioni di rito latino.

Il Gruppo di studio non accetta queste proposte, ribadendo quanto è scritto nei *Praenotanda* allo schema, pag. 10.

6) - *De eremitis*

Sei Organi di consultazione hanno fatto delle osservazioni ai canoni 68-72 *de eremitis*. Queste possono essere riassunte come segue:

1) si ammetta la vita eremitica isolata indipendente da ogni monastero, seguendo in ciò il nuovo CIC can. 603 (2);

2) i canoni si riformolino in modo che eremiti possano essere anche i membri degli Ordini e delle Congregazioni, i quali in qualche Chiesa Orientale già esistono legittimamente (1);

3) nel can. 68 si torni alla definizione dell'eremita come appare nel PA can. 313 § 4, perchè più giuridica, o per lo meno si faccia chiarezza nel canone che si tratta non di un laico, ma di un membro di un Monastero (1);

4) si introduca anche nel Codice Orientale l'istituzione delle *Virgines consecratae*, di cui il nuovo CIC al can. 604 (1).

Il Gruppo di studio, dopo approfondito dibattito, accoglie prima di tutto la proposta n. 3, iniziando il canone 68 con « Eremita est sodalis Monasterii sui iuris qui... etc », sottolineando che la dipendenza dal Superiore del Monastero è circoscritta chiaramente nei canoni seguenti. Nel can. 72 si specifica che il Superiore di cui ivi si tratta, deve essere quello del Monastero *sui iuris* stesso, data la gravità della decisione ivi prevista.

Per quanto riguarda le altre osservazioni, la Segreteria della Commissione propone al Gruppo di studio innanzitutto la questione fondamentale se si debba o no tornare alla sostanza del can. 313 § 4 del PA, ove si dice che l'eremita è *religiosus* e non necessariamente *monachus*.

Nel dibattito che segue, si rileva che, benchè non vi sia dubbio che nelle tradizioni orientali l'eremita è collegato all'istituto del monachesimo, e che, pur essendo degno di ogni attenzione lo sforzo di voler richiamare a più intensa vita questo istituto - che ha tanto contribuito, nel passato, allo sviluppo spirituale del cristianesimo, e che ha dato innumerevoli esempi di santità, - occorre tener presente l'attuale situazione, che rischia di pregiudicare lo sviluppo di questa istituzione, qualora rimanga strettamente legata agli istituti monacali. Alla fine del dibattito, il Gruppo di studio, con 6-2-1 voti, da una parte ritiene la linea già seguita nello schema per il Codice comune a tutte le chiese Orientali, che cioè l'eremita sia considerato un monaco; ma dall'altra decide di formulare un canone in cui, nel Codice comune stesso, si apre la strada allo *ius particulare* di occuparsi di altre forme di vita eremitica che non appartengono alla fattispecie del monaco.

Una prima formulazione del can. 72 bis, accettata dal Gruppo di studio, era la seguente:

« De vita eremitica religiosorum qui non sunt sodales Monasteriorum sui iuris statuere est, praeterquam Sedis Apostolicae, Synodi Episcoporum vel Concilii Hierarcharum ».

Circa la proposta di introdurre nel Codice Orientale anche l'istituzione delle « *Virgines consecratae* », in un primo momento il Gruppo di studio

era dell'opinione che non venisse menzionata, in modo che, se istituita nelle singole eparchie o Chiese *sui iuris*, sarebbe una istituzione *praeter ius commune*. In seguito, tuttavia, il Gruppo di studio riformula il canone 72 bis, già menzionato sopra, in tal modo da includervi anche questa istituzione. Evidentemente, nel far ciò, ci si è resi conto che il canone è alquanto *extra locum*, tuttavia non sembrava possibile trovare un luogo migliore per menzionare questo Istituto nel Codice Orientale.

I canoni 68-72 bis si riportano nel testo emendato, mettendo in corsivo gli emendamenti introdottivi.

Can. 68 (PA 314)

Eremita est *sodalis Monasterii sui iuris* qui in coelestium contemplatione sese totum collocat et ab hominibus mundoque ex toto segregatur.

Can. 69 (PA 314)

Ad vitam eremiticam legitime aggrediendam requiritur ut *sodalis*, licentiam Superioris Monasterii sui iuris, ad quem pertinet, de consensu sui Consilii obtinuerit; et ut saltem per sex annos a die *perpetuae* professionis computandos vitam in Monasterio peregerit.

Can. 70

Locus in quo eremita vivit sit a Superiore Monasterii designatus atque speciali modo a saeculo et a ceteris partibus Monasterii segregatus: si vero locus extra territoria Monasterii inveniatu requiritur insuper consensus scripto datus loci Hierarchae.

Can. 71 (PA 4)

Eremita a Superiore Monasterii proprii dependet atque canonibus de monachis et typicis Monasterii obligatur, inquantum haec cum sua vita eremitica componi possunt.

Can. 72

Superior Monasterii *sui iuris* ius habet, de consensu sui Consilii, imponendi finem vitae eremiticae iustas ob causas, etiam invito eremita.

Can. 72 bis

Iure particulari aliae species institui possunt ascetarum, qui vitam eremiticam imitantur, sive ad instituta vitae consecratae pertinent sive non; item virgines consecratae seorsim in saeculo virginitatem publica professione profitentes institui possunt.

7) - *De privilegio stauropegii*

Can. 73 (PA 164)

§ 1. Monasteria quae stauropegii privilegio ad normam canonis NN¹² donantur a potestate Hierarchae loci eximuntur et potestati Patriarchae immediate et exclusive subiiciuntur sive regimen internum et disciplinam quod spectat sive quae ad divini cultus exercitium et externa apostolatus opera in territorio Monasterii exercenda referuntur.

§ 2. Nisi aliud in decreto Patriarchae statuatur, hoc privilegium afficit tantum Monasterium, personas eidem adscriptas et familiares qui die noctuque in domo degunt, firmo praescrito § 3.

§ 3. Personae quaevis quae ad Monasterium stauropegiacum non pertineant, tempore quo eidem sunt addictae, a iurisdictione loci Hierarchae eximuntur et uni Patriarchae subiiciuntur in iis omnibus quae suum munus seu officium aut Monasterii disciplinam spectant.

Proposte:

1) Terminus « stauropegiacum » utpote « bizantinus » ne adhibeatur (1).

Non si accetta: non si conosce e non si propone altro termine per questa specie di istituzione.

2) Si aggiunga che il Patriarca, nel caso, possa agire solo « gravi de causa atque de consensu synodi parmanentis » (2).

Non si accetta perchè *provisum* nel citato canone 263 del CS.

3) Si aggiunga l'esplicita proibizione che questo privilegio non possa essere concesso alle « domus Ordinis vel Congregationis », come prescritto nel PA can. 164 § 2 n. 1 (2).

Si accetta, trasferendo in questo luogo, come § 3, il canone 126 dello schema, ove già si provvedeva a questo, tuttavia riducendolo al seguente testo: « Hoc privilegium dumtaxat Monasteriis concedi potest ».

4) Non si parli del *privilegium* nel caso di *stauropegio*, dato che si tratta piuttosto di una *condizione originaria* del Monastero, non di una *esenzione*, che lo sottrae alla giurisdizione del gerarca del luogo, ma di una soggezione al Patriarca (1).

Si veda *infra*: il Gruppo di studio lascia la parola « privilegium stauropegii » perchè tradizionale, benchè il senso del *privilegium* nel caso non sia univoco con quello dei canoni « De privilegiis » nello schema « De normis generalibus ».

5) Si specifichino meglio le parole « sive regimen internum et disciplinam quod spectat » perchè esse sembrano indicare che il Patriarca è un vero Superiore monastico, contro il can. 9 § 2 dello schema (1).

¹² Remittitur ad canonem 263 Litt. Ap. « Cleri sanctitati » alibi opportune recognitum.

Si accetta, per i motivi si rimanda al n. 7.

6) La frase « quae ad externa apostolatus opera in territorio Monasterii exercenda referuntur » indica una esenzione troppo grande rispetto al vescovo del luogo (1).

L'osservazione è chiarita al n. 7.

7) Il canone si ometta, perchè questo privilegio è più ampio di quanto non lo sia la stessa esenzione pontificia (2).

Non si accetta l'omissione del canone. Tuttavia questa osservazione, fatta con parole alquanto diverse da due Organi di consultazione, già nelle loro osservazioni generali, è stata esaminata dal Gruppo di studio insieme con le osservazioni riportate sotto i numeri 5 e 6, ed anche insieme ad alcune altre di minore importanza, le quali tuttavia mostrano che il concetto di « stauropegium » non era sufficientemente chiarito nei canoni 164 del PA e 263 CS, nonostante una dottrina canonica, benchè non vasta, solida al riguardo.

Il Gruppo di studio, riesaminando l'intera questione, decide innanzitutto di escludere da questo canone tutto quello che può essere detto nello schema « De S. Hierarchia », cioè nei canoni « De iuribus et obligationibus patriarcharum », ove figurerà il can. 263 del Motu proprio « Cleri sanctitati », di più vasta portata. Questo canone, già rivisto una prima volta dal *Coetus de S. Hierarchia*, contiene in massima parte i §§ 2 e 3 del presente canone, i quali pertanto vengono ridotti nel testo che segue, con un relativo rimando al can. 263 CS (come *recognitus*).

Per quanto riguarda i Monasteri, il Gruppo di studio, riformula il canone in modo che scompaia ogni incertezza circa il concetto di *Monasterium stauropegiacum*. Esso infatti non può essere equiparato al *Monasterium exemptum*, ma piuttosto, benchè solo analogicamente, ad una *Abbatia nullius*, con la specifica però che nei Monasteri stauropegiaci non è l'Abate che diventa *Hierarcha loci (Exarchus)*, ma il Patriarca stesso. In tal modo lo stesso territorio del Monastero non appartiene più ad una eparchia, ma si annovera tra quei luoghi di cui parla il canone 282 del Motu proprio « Cleri sanctitati », cioè diventa « locus patriarchalis, ubi nec eparchia nec exarchia erectae sunt », e dove solo il Patriarca « servare debet praescriptum canonum de potestate, iuribus et obligationibus Episcoporum residentialium ». Inoltre il Gruppo di studio decide di cancellare la menzione dello *stauropegium* in tutti i canoni dello schema ove esso si menziona come una eccezione rispetto alla giurisdizione del vescovo eparchiale nel proprio territorio (p.e. nel can. 6 § 2, Episcopi eparchialis ius et officium est singula Monasteria, exceptis stauropegiacis... in suo territorio visitare) dato che il Monastero stauropegiaco è « territorio del Patriarca ». Anche riguardo al can. 282 del Motu proprio « Cleri sanctitati » la cui revisione spetta al *Coetus de S. Hierarchia*, il Gruppo di studio esprime il desiderio che nel citato canone stesso vengano menzionati i *loca stauropegia*.

Concordato questo, si decide:

- 1) di riformulare il canone presente come è riportato qui sotto;

2) di omettere le parole « exceptis stauropégiacis » ovunque queste parole possano far sottintendere che di per sé un Monastero stauropégiaco si trovi sul territorio di qualche eparchia o esarchia;

3) di proporre al *Coetus de S. Hierarchia* di inserire nel can. 282 CS una clausola relativa a questi Monasteri, nella quale si indichi con chiarezza che essi sono « territorium » in cui l'unico che possa esercitare i poteri di un *Hierarcha loci* è il Patriarca stesso.

Il can. 73, al presente stadio dei lavori della Commissione, è il seguente:

§ 1. *Monasteria quae stauropégii privilegio ad normam canonis NN (=CS 263 recognitus) donantur ita potestati Patriarchae immediate subduntur ut ipse unicus sit eorum loci Hierarcha.*

§ 2. *Hoc privilegium afficit tantum Monasterium eiusque territorium, personas eidem adscriptas et familiares qui die noctuque in territorio Monasterii degunt, firmo can. NN (=CS 263 recognitus) quod attinet ad ceteras personas Monasterio addictas.*

§ 3. *Hoc privilegium dumtaxat Monasteriis concedi potest.*

8) - *De transitu ad aliud Monasterium*

Can. 74 (PA 182)

§ 1. *Monachus nequit transire a Monasterio sui iuris ad aliud eiusdem Confoederationis sine licentia Praesidis.*

§ 2. *Ad transitum a Monasterio non confoederato ad aliud Monasterium eidem Hierarchae subiectum requiritur et sufficit licentia eiusdem Hierarchae; si vero Monasterium, ad quod transitus fit, alii Hierarchae subicitur, requiritur etiam licentia huius Hierarchae.*

§ 3. *Licentia de qua in § 1 et 2 concedi nequit nisi audito Superiore Monasterii a quo transitus fit necnon consentiente Superiore alterius Monasterii*

§ 4. *Ad validitatem transitus ad Monasterium diversi ritus requiritur licentia Sedis Apostolicae.*

Proposte:

1) Per questo *transitus* non si richieda altro se non l'intervento dei Superiori interessati e del Capitolo del Monastero *ad quod* (2).

Non si accetta la prima parte della proposta, per evitare troppa facilità di passaggio da un Monastero ad un altro (mantenendo in sostanza il diritto vigente nel PA 182).

Si accetta la seconda parte della proposta, inserendo nel § 3 le parole « atque Synaxi ».

2) Si richieda anche il consenso della Comunità del Monastero *ad quod*, o al minimo si ammetta la clausola « audita communitate », forse con una indicazione al diritto particolare (p.e. « iuxta praescripta typicorum »).

Non si accetta, ove necessario si esiga un « tempus experimenti » di cui nel canone seguente § 2.

Ex officio

a) si sostituisce nel § 1 la parola *licentia* con « *consensu scripto dato* », perchè una licenza è un atto amministrativo che di per sè non può essere dato da quei Superiori religiosi che non hanno la *potestas regiminis*;

b) la parola *monachus* nel § 1 si sostituisce con *sodalis*;

c) la parola « *Hierarcha* » nel § 2 è sostituita con « *Auctoritas* » per includervi i Dicasteri della Santa Sede per i Monasteri *iuris pontificii*;

d) il § 3 si redige in modo da non dover fare un rimando ai due §§ dello stesso canone.

Il testo del canone così rivisto è il seguente:

§ 1. *Sodalis nequit transire a Monasterio sui iuris ad aliud eiusdem Confoederationis sine consensu scripto dato Praesidis.*

§ 2. *Ad transitum a Monasterio non confoederato ad aliud Monasterium eidem Auctoritati subiectum requiritur et sufficit licentia eiusdem Auctoritatis; si vero Monasterium, ad quod transitus fit, aliae Auctoritati subicitur, requiritur etiam licentia huius Auctoritatis.*

§ 3. *Patriarcha, Hierarcha loci et Praeses Confoederationis hanc licentiam concedere nequeunt nisi audito Superiore Monasterii a quo transitus fit necnon consentiente Superiore atque Synaxi alterius Monasterii.*

§ 4. *Ad validitatem transitus ad Monasterium diversi ritus requiritur semper licentia Sedis Apostolicae.*

Can. 75 (PA 183-186)

§ 1. *Transiens ad aliud Monasterium sui iuris eiusdem Confoederationis nec novitiatum peragit nec novam professionem emittit et a die transitus amittit iura et solvitur ab obligationibus prioris Monasterii et alterius iura et officia suscipit.*

§ 2. *Transiens a Monasterio sui iuris ad aliud Monasterium sui iuris ad nullam vel ad diversam Confoederationem pertinens, servet praescripta typici Monasterii ad quod fit transitus, quod attinet ad obligationem peragendi novitiatum et emittendi professionem; quodsi in typico de re non caveatur, nec novitiatum peragit nec novam professionem emittit, sed ab ipso die transitus effectus de quibus in § 1 locum habent, nisi Superior Monasterii ab eo exigat ut aliquod tempus, non ultra annum, experimenti causa in Monasterio transigat. Transacto experimenti tempore, aut, cum suffragio deliberativo Consilii seu Synaxis, stabiliter novo Monasterio adscribatur aut ad pristinum Monasterium redeat.*

§ 3. *In transitu e Monasterio ad Ordinem vel Congregationem servetur praescriptum canonis 127.*

§ 4. *Monasterium, a quo monachus discedit, bona servat quae ipsius monachi ratione iam ei quaesita fuerunt; quod spectat ad dotem et bona personalia,*

si qua habeat monachus, ipsa debentur, cum iisdem iuridicis effectibus, a die transitus, Monasterio ad quod transitus fit.

Proposte:

1) Nel § 2 si tolga la clausola « non ultra annum » dopo le parole « aliquod tempus », per permettere un esperimento più lungo.

Non si accetta, entro un anno bisognerebbe risolvere il caso.

2) Nel § 4 non si menzioni la dote.

Non si accetta, data la possibilità che la dote possa essere richiesta dal diritto particolare. In connessione con questa proposta, si specifica *ex officio* nel § 4 che la dote, nel caso del *transitus*, deve essere bensì consegnata al Monastero *ad quod*, tuttavia « sine fructibus iam maturis », che rimangono di proprietà del Monastero *a quo* (cfr. PA can. 185 e 183).

Ex officio si specifica che il « suffragium deliberativum » di cui nel § 2 va dato o dal *Consilium* o dalla *Synaxis ad normam typicorum*, notando che in alcuni Monasteri si preferisce affidare questo voto al solo *Consilium*, il che è più agevole, mentre in altri viene richiesto da tutta la comunità riunita in una *Synaxis*. Anche in questo canone, la parola *monachus* è sostituita con *sodalis*.

Il canone, pertanto, è ora il seguente:

§ 1. Manet .

§ 2. Manet, sed in fine ita mutatur: ...*Transacto experimenti tempore, aut, cum suffragio deliberativo Consilii vel Synaxis ad normam typicorum, stabiliter novo Monasterio adscribatur aut ad pristinum Monasterium redeat.*

§ 3. Manet.

§ 4. *Monasterium, a quo sodalis discedit, bona servat quae ipsius sodalis ratione iam ei quaesita fuerunt; quod spectat ad dotem, ea debetur, sine fructibus iam maturis, a die transitus, Monasterio ad quod transitus fit.*

9) - *De egressu e Monasterio*

Dopo la revisione dei canoni 76-78, la rubrica si cambia *ex officio* in

De indultu exclaurationis et de egressu e Monasterio

Can. 76 (PA 188-189)

§ 1. Praeses Confoederationis, audito suo Consilio, gravi de causa, concedere potest licentiam monacho definitive professo, eam petenti, vitam extra Monasterium agendi non autem ultra triennium, firmis votis ceterisque suae professionis obligationibus, quae cum statu suo componi possunt; caret tamen voce activa et passiva et Hierarchae territorii, ubi ex eiusdem Hierarchae consensu commoratur, subditur etiam vi voti oboedientiae.

§ 2. In Monasteriis non confoederatis ea de quibus in § 1 concedit Hierarcha cui Monasterium immediate subicitur, audito Superiore Monasterii cum suo Consilio.

§ 3. Quando illa de quibus in § 1 imponuntur monacho renuenti, Praeses Confoederationis vel Hierarcha antequam decretum validum in re ferunt, monachum, plena facultate eidem sese defendendi servata, ad discussionem oralem admittant praesentibus duobus antiquioribus definitive professis Monasterii sodalibus et notario; in decreto exponendae sunt, ad eiusdem decreti validitatem, rationes facti et iuris, quibus decisio ininitur.

Proposte:

1) La parola « licentia » nel canone è inadeguata, come anche l'espressione « vitam extra monasterium agere ». Esse creano confusione con il can. 65.

Qui si tratta di un vero « indultum exclaurationis », e non si vede alcuna plausibile ragione perchè non usare questa terminologia, propria del diritto vigente (5).

Si accetta.

2) È inconcepibile che un *indultum*, che si concede solo ai « volentes et petentes » si usi come un mezzo coattivo. Pertanto il § 3 deve essere riformulato di conseguenza (2) ed in esso debbono essere maggiormente garantiti i diritti del religioso « exclaustratus » (3) ed inoltre deve essere fatto un richiamo alla equità e carità per quello che riguarda l'assistenza dell'« exclaustratus » che non sia in grado di provvedere a se stesso (2).

Si accetta. Il § 3 si trasferisce al can. 76 bis, adottando la formulazione del nuovo CIC can. 686 § 3, con qualche modifica necessaria per l'Oriente.

3) Si omettano le parole « eam petenti » nel § 1, perchè inutili (1).

Non si accetta, trattandosi di un indulto.

Al canone si fanno alcune altre osservazioni, le quali però cadono da sè dopo la riformulazione del canone, scisso in due, che il Gruppo di studio ha dovuto fare nell'accogliere le osservazioni summenzionate.

Ex officio viene rilevato anche che sia la concessione di « indultum exclaurationis » sia il decreto con cui l'*exclaustatio* si impone ad un membro del Monastero sono atti amministrativi nel senso stretto della parola, e pertanto non possono essere compiuti se non da coloro che godono della *potestas regiminis*. Tutto sommato, il Gruppo di studio decide di tornare allo *ius vigens* ove la concessione di questo indulto è riservato alla Santa Sede, al Patriarca o al Gerarca del luogo (nel can. 188. PA, mentre, in un altro canone, cioè nel can. 189 PA, si tratta degli effetti giuridici di esso).

Il canone, diviso in due, dopo questa revisione, è il seguente:

§ 1. *Indultum exclaurationis a Monasterio concedit, ad petitionem sodalis a votis perpetuis, Auctoritas cui Monasterium subicitur, audito Superiore Monasterii sui iuris una cum suo Consilio.*

§ 2. *Hierarchae loci indultum hoc non nisi ad triennium concedere possunt.*

Can. 76 bis (PA 189)

§ 1. *Qui indultum exclaurationis impetravit votis ceterisque suae professionis obligationibus, quae cum suo statu componi possunt, manet obstrictus; habitum monasticum debet deponere; perdurante tempore indulti caret voce activa et passiva; Hierrachae territorii ubi commoratur, loco Superioris proprii Monasterii, subditur etiam ratione voti oboedientiae.*

§ 2. *Petente Superiore Monasterii sui iuris de consensu sui Consilii, exclaurationis imponi potest ab Auctoritate cui Monasterium subicitur, ob graves causas, servata aequitate et caritate.*

Can. 77 (PA 190)

Indultum discedendi a Monasterio concedit, ad petitionem monachi, Hierarcha cui Monasterium immediate subicitur, audito Superiore Monasterii una cum suo Consilio.

Proposte:

1) Dopo « discedendi a Monasterio » si aggiunga « et redeundi ad vitam saecularem », altrimenti la nuova dicitura non equivale all'*indultum saecularizationis* del can. 190 PA, che qui viene rivisto (2).

Si accetta.

2) Bisogna aggiungere anche qui, come nel can. 129 § 1 si richiede per altri religiosi, che questo indulto non si debba chiedere « nisi ob gravissimas causas », e si può aggiungere anche « coram Domino perpensas » come è il caso nel nuovo CIC can. 691 § 1 (1).

Si accetta.

3) Il canone è troppo condiscendente: la tradizione orientale è molto rigida al riguardo di questo indulto (5). Pertanto l'indulto:

a) sia riservato ai Patriarchi e ai loro Sinodi (1);

b) rimanga come nel diritto vigente riservato alla Santa Sede, trattandosi di voti perpetui monastici (4).

Si accetta l'osservazione generale non discostandosi dal diritto vigente. Il Gruppo di studio, attento alla più genuina tradizione orientale riguardo alla professione monastica, definitiva concepita come una consacrazione che non può essere annullata da alcuna autorità locale compreso il Patriarca, ed anche all'edificazione dei fedeli specie se congiunti da un vincolo matrimoniale, ritiene necessario proporre che nella legislazione orientale non si ammetta alcuna eccezione al riguardo, nemmeno relativamente ai Monasteri *iuris eparchialis*, data la sostanziale parità circa la professione monastica perpetua.

La formulazione del canone ora è la seguente:

§ 1. *Sodalis a votis perpetuis indultum discedendi a Monasterio et redeundi ad vitam saecularem ne petat nisi ob gravissimas causas coram Domino perpensas. Petitionem suam deferat Superiori Monasterii sui iuris, qui eam una cum voto suo eiusque Consilii ad Sedem Apostolicam transmittat.*

§ 2. *Huiusmodi indultum Sedi Apostolicae reservatur.*

Can. 78 (PA 191)

§ 1. Qui, impetrato indulto discedendi a Monasterio, statum monasticum relinquit, saecularibus assimilatur, firmis tamen oneribus ordini sacro adnexis, si ordine sacro auctus fuerit.

§ 2. Si in Monasterium rursus recipiatur, novitiatum ac professionem instaurat et locum inter professos obtinet a die novae professionis.

Tre Organi di consultazione sottolineano alcune imprecisioni ed ambiguità nel testo in questione. Il Gruppo di studio, accettando la sostanza di questi rilievi, riformula il canone come segue, attenendosi sia al canone 191 del PA sia, nel § 1, al canone 692 del nuovo CIC.

§ 1. *Indultum discedendi a Monasterio et redendi ad vitam saecularem legitime concessum et sodali notificatum, nisi in actu notificationis ab ipso sodale reiectum fuerit, ipso iure secumfert dispensationem a votis necnon ab omnibus obligationibus ex professione ortis, non vero ab oneribus ordini sacro adnexis, si ordine sacro sodalis auctus sit.*

§ 2. *Si sodalis qui a Monasterio discesserit et ad vitam saecularem redierit, in Monasterium rursus recipiatur, novitiatum ac professionem instaurat perinde ac si numquam vitae religiosae addictus fuerit.*

Can. 79 (PA 192)

§ 1. Qui statum monasticum definitive assumpsit et est sacro ordine auctus, si indultum discedendi a Monasterio obtinuerit, nequit sacros ordines exercere donec Hierarcham loci benevolum receptorem invenerit aut Patriarcha vel Sedes Apostolica aliter providerit.

§ 2. Hierarcha eum recipere potest sive absolute, sive experimenti causa ad quinquennium; in priore casu, monachus eo ipso est eparchiae adscriptus, in altero, exacto quinquennio, nisi antea expresse dimissus fuerit.

Le osservazioni (3) si riferiscono alla concordanza della terminologia con i canoni precedenti, ed alla necessità (1) di specificare che il Patriarca, nel caso, possa agire solo « intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis ». Il canone si riformula come segue:

§ 1. *Qui statum monasticum definitive assumpsit et est sacro ordine auctus, si indultum discedendi a Monasterio et redeundi ad saeculum obtinuerit, nequit sacros ordines exercere donec Hierarcham loci benevolum receptorem invenerit aut Sedes Apostolica vel, intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis, Patriarcha aliter providerit.*

§ 2. Manet.

Can. 80 (PA 195-196)

Monachus definitive professus, si Monasterium illegitime deserit, debet sine mora ad Monasterium redire; Superiores debent eum sollicitè requirere et ipsum suscipere si, vera paenitentia actus, redeat; secus ad normam iuris puniatur, etiam dimissione ad normam canonum 82-83.

Due Organi propongono che il canone si riferisca anche alla eventuale professione temporanea, e uno di loro propone una nuova redazione del canone, che si accetta, con qualche emendamento terminologico.

Il canone ora è il seguente:

Sodalis qui, post emissam professionem, Monasterium illegitime deseruerit, debet sine mora ad Monasterium redire; Superiores debent eum sollicite requirere et, si vera paenitentia actus redeat, suscipere; secus vero idem ad normam iuris puniatur, etiam dimissione iuxta canones 82-83.

Can. 81 (PA 187)

Professus votorum temporariorum in Monasteriis dimittitur ad normam canonum 128, 131, 132.

Tre Organi fanno delle osservazioni, sostanzialmente coincidenti, riguardo a questo canone. Uno di essi scrive: « Il canone corrisponde all'intenzione di brevità, ma la logica giuridica esige che le cose siano inserite ciascuna al proprio luogo, altrimenti si favorisce la confusione delle idee, quindi:

a) in questo caso si tratti prima di tutto dell'uscita spontanea allo scadere del tempo della professione (§ 1), e successivamente si diano le norme riguardanti l'indulto di ritornare al secolo, durante la professione temporanea, indicando chiaramente l'autorità alla quale compete concedere tale indulto;

b) per quanto riguarda invece, la dimissione, durante la professione temporanea o allo scadere del tempo di detta professione, deve essere collocato nell'art. X *De dimissione monachorum*, con l'indicazione dell'autorità alla quale compete emettere il decreto ».

Si accetta.

Ex officio si contempla anche il caso di « *indultum exclaurationis* » e si concorda che esso debba essere negato durante la professione temporanea.

I testi dei canoni si cambiano come segue:

a) nel can. 53 si inserisce il rinvio anche al can. 128 § 1, dato che un effetto della professione temporanea è la libertà di poter lasciare il monastero allo scadere di essa;

b) nella sezione « *De dimissione* », si inserisce il can. 82 *ter*, di cui la formulazione si veda più sotto.

c) il canone presente si riformula in tre §§. Il testo di esso ora è il seguente:

§ 1. *Temporarie professis indultum exclaurationis concedi nequit.*

§ 2. *Qui, perdurante professione temporaria, gravi de causa Monasterium derelinquere velit et ad saeculum redire, petitionem suam Superiori Monasterii sui iuris deferat.*

§ 3. *Superior hanc petitionem modo in can. 77 § 1 praescripto ad Hierarcham loci transmittat, cuius est, etsi de Monasteriis iuris pontificii agatur, hoc in casu indultum discedendi a Monasterio et ad saeculum redeundi concedere, nisi ius particulare id, pro Monasteriis intra fines territorii Ecclesiarum patriarchalium sitis, Patriarchae reservat.*

10) - *De dimissione monachorum*

Can. 82 (PA 197-198)

Superior Monasterii sui iuris de consensu sui Consilii statim dimittere potest monachum qui:

- 1) publice apostasiam, haeresim, schisma professus fuerit;
- 2) matrimonium, etiam civile tantum, contraxerit aut attentaverit;
- 3) culpabiliter causa sit imminens et gravissimi vel exterioris scandali vel erga Monasterium damni.

Gli Organi di consultazione (8), a parte le osservazioni particolari con cui si notano le imprecisioni del canone, in sostanza concordano che al posto di questo canone bisogna reinserire due canoni distinti, ritenendo cioè, con qualche emendamento, i canoni 197 e 198 del PA, per distinguere chiaramente in questi casi eccezionali la *dimissio ipso iure* e la *dimissio ab homine*.

Si accetta, e si sostituisce il canone con i seguenti due testi (cf. il nuovo CIC can. 694).

§ 1. *Ipsa facto dimissus a Monasterio habendus est sodalis qui:*

- 1) *a fide catholica publice defecerit;*
- 2) *matrimonium contraxerit vel, etiam civiliter tantum, attentaverit.*

§ 2. *His in casibus Superior Monasterii sui iuris cum suo Consilio, nulla mora interposita, collectis probationibus, declarationem facti emittat ut iuridice constet de dimissione atque quamprimum de re Auctoritatem cui Monasterium immediate subicitur certiore faciat.*

Can. 82 bis (PA 198)

§ 1. *Sodalis qui causa sit imminens et gravissimi vel exterioris scandali vel erga Monasterium damni, a Superiore Monasterii sui iuris de consensu sui Consilii statim e Monasterio eici potest, habitu monastico illico deposito.*

§ 2. *Superior Monasterii sui iuris, si casus fert, dimissionis processum ad normam iuris instituendum curet, aut rem Auctoritati cui Monasterium subicitur deferat.*

§ 3. *Sodalis a Monasterio eiectus, qui sacro ordine auctus est, ab exercitio ordinis prohibetur, nisi Auctoritas de qua in § 2 aliter decernat.*

Va notato che l'espressione « e Monasterio eicere » sostituisce quella meno precisa di « ad saeculum remittere », dato che non si tratta ancora di una *dimissio* totale dallo stato religioso. Il Gruppo di studio, tuttavia, lascia il canone sotto il titolo « De dimissione » a causa del suo § 2. Si nota pure che il verbo « prohibetur » nel § 3 è stato preferito alle parole « suspensus manet », che implicano già l'idea di una *poena canonica*, mentre ancora si deve decidere al riguardo.

Can. 82 ter (PA 199)

Perdurante professione temporaria sodalis dimitti potest a Superiore Monasterii sui iuris de consensu sui Consilii iuxta canones 131-132, sed dimissio ut valeat confirmari debet a Hierarcha loci vel, si ius particulare id fert pro Monasteriis intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis sitis, a Patriarcha.

Per questo canone si veda al can. 81

Can. 82 (PA 202-219)

In aliis casibus qui statum monasticum definitive assumpsit ne dimittatur nisi ad normam §§ 1-4 qui sequuntur.

§ 1. Ad decretum dimissionis ferendum competens est Praeses Confoederationis monasticae, Superior Monasterii sui iuris non confoederati, unusquisque cum consensu sui Consilii quod in casu simul cum Superiore Praeside quinque membris ad validitatem constare debet, ita ut deficientibus vel absentibus ordinariis consiliariis alii ad normam typicorum advocentur; suffragatio autem secreto fieri debet.

§ 2. Ad dimissionem *valide* decernendam, praeter alias condiciones a typicis forte statutas, requiritur ut:

1) causae dimissionis sint graves, culpabiles et iuridice comprobatae *una cum defectu emendationis*;

2) dimissioni praecesserint, *nisi natura causae dimissionis id excludat*, duae monitiones canonicae quae in cassum cesserint;

3) causae dimissionis *sodali*, cum formali comminatione subsecuturae dimissionis, manifestatae fuerint in scriptis, data eidem, post singulas monitiones, plena libertate sese defendendi;

4) tempus utile a typicis statutum ab ultima monitione elapsum fuerit.

§ 3. Responsiones *sodalis* scripto exaratae allegantur actis quae iis de quibus in § 1 submittenda sunt.

§ 4. Decretum dimissionis executioni mandari nequit nisi fuerit *ab Auctoritate* cui Monasterium immediate subicitur probatum.

Il canone si presenta già come emendato dal Gruppo di studio: gli emendamenti sono indicati in corsivo. A parte l'introduzione delle parole « sodalis » e « auctoritas » in sostituzione di « monachus » e « Hierarcha », il Gruppo di studio introduce nel § 2 n. 1 la clausola « una cum defectu emendationis », che si trova nel can. 204 § 1 del PA, e nel n. 2 « nisi natura causae dimissionis id excludat ». Questa seconda aggiunta è apparsa necessaria dato che la natura di certe *causae dimissionis* non tollera alcuna previa « monitio ».

La parola *valide* nel § 2 è aggiunta dal Gruppo di studio alla parola « decernendam », accogliendo in ciò la proposta di un Organo di consultazione.

Altre proposte degli Organi di consultazione (6) riguardano la redazione, con l'eccezione delle due seguenti:

1) Nel § 1 si specifichi che il « decretum dimissionis » debba essere fatto « in actu collegiali » del Consiglio.

2) Nel § 4 si proibisca anche che il « decretum », prima della sua conferma, possa « publicum fieri ».

Le due proposte non vengono sostenute: per la prima vi si provvede nello schema « De normis » can. 25; la seconda è giuridicamente imprecisa, e la cosa appartiene piuttosto al potere prudenziale dei Superiori.

Can. 84

Decretum dimissionis quamprimum *sodali* cuius interest communicetur data eidem facultate, intra decem dies, sive recurrenti (cum effectu suspensivo) ad Patriarcham vel ad Sedem. Apostolicam, sive postulandi, nisi decretum dimissionis a Sede Apostolica confirmatum est, ut causa apud tribunal *Auctoritatis* immediate superioris ei qui decretum dimissionis confirmavit iudiciali modo pertractetur: hoc in casu Hierarcha acta ad normam canonis 83 collecta tradat promotori iustitiae et procedatur ad normam canonum NN (de processu criminali), ulteriore appellatione remota.

A parte le due parole in corsivo introdotte al posto di *monachus* e *Hierarchae* del testo previo, si omettono le parole « cum effectu suspensivo », su proposta di un Organo di consultazione, in quanto, circa questo, vi si dovrà provvedere nei canoni « de recursu amministrativo Hierarchico ».

La seconda parte del canone, benchè rappresenti una indubbia novità, non ha originato particolari osservazioni al riguardo, con l'eccezione di un Organo di consultazione, che « rimane un pò perplesso davanti alla possibilità che un atto amministrativo venga sottomesso in un tribunale ad in processo ordinario ».

Nel Gruppo di studio, l'omissione della seconda parte del canone viene sostenuta da due Consultori, altri invece sono dell'opinione che, tolto il processo giudiziario dello *ius vigens*, che riguarda solamente i *viri religiosi* con i voti perpetui (PA cann. 206-219), e unificata la procedura per tutti i membri dei Monasteri maschili e femminili, bisogna lasciare a tutti, per salvaguardare maggiormente la giustizia ed i diritti dell'uomo, almeno la possibilità di richiedere un processo giudiziario, anche per non dare l'impressione che, come scrive un singolo proponente, « l'attuale disciplina che esige un processo *favorabilior est dimittendo*, mentre il canone, come proposto, *favet dimissionibus arbitrariis*, perchè non si può supporre che tutti i membri di un Monastero, maschile o femminile, siano in grado di conoscere il diritto al punto di sapere, in caso di necessità, richiedere un processo giudiziario come previsto nel canone ».

Can. 85

§ 1. Legitima dimissione ipso facto cessant omnia vincula necnon obligationes ex professione monastica promanantia.

§ 2. Si dimissus ordine sacro est auctus servandus est canon 79.

§ 3. Monasterium ex caritate providere debet ut, per aliquod tempus, mutuo consensu vel, in casu dissensus, ab Hierarcha cui Monasterium immediate subicitur determinandum, monachus dimissus honeste vivere possit.

Ex officio il Gruppo di studio inserisce nel § 1, dopo le parole « Legitima dimissione », la clausola « ea exclusa de qua in cann. 82 et 82 bis », per non permettere che, per via di un *delictum*, si arrivi ad essere liberati da ogni vincolo proveniente dalla professione monastica.

Tre Organi di consultazione non accettano il § 3 del canone, richiedendo, in una forma o nell'altra, che si metta in rilievo prima di tutto la giustizia e

l'equità, tralasciando le parole « ex caritate ». Uno di questi Organi richiede che nel canone si affermi che « the monastery has an obligation not only ex caritate, but in justice to provide equitable support to a dismissed religious for years of service in the community prior to the dismissal ».

Il Gruppo di studio non può non rilevare quanto le osservazioni di questo tipo siano in contrasto con il voto monastico di povertà, perchè nei Monasteri ogni lavoro da parte dei suoi membri si esegue totalmente *gratis*. Pertanto bisogna che sia fugata ogni idea di qualche possibile accumulo di meriti per una eventuale uscita dal Monastero.

Il Gruppo di studio, per sottolineare maggiormente questo punto, riformula il § 3 del canone, sulla falsariga del can. 702 del nuovo CIC, e costituisce con esso il can. 85 bis.

I due canoni sono i seguenti:

Can. 85

§ 1. *Legitima dimissione, ea exclusa de qua in can 82 et 82 bis, ipso facto cessant omnia vincula necnon obligationes ex professione monastica promanantia.*

§ 2. *Manet.*

Can. 85 bis

§ 1. *Qui a Monasterio legitime egrediantur nihil ab eo repetere possint ob quamlibet operam in eo praestitam.*

§ 2. *Monasterium tamen aequitatem et evangelicam caritatem servet erga sodalem qui ab eo separatur.*

ART. III - *De Ordinibus et Congregationibus*

Can. 86 (PA 314, 312)

§ 1. *Ordo est persona iuridica in qua, licet sodales non sint monachi, vota nuncupantur, quae votis monachorum aequiparantur.*

§ 2. *Congregatio est persona iuridica in qua sodales tria vota publica obediendiae, castitatis et paupertatis emittuntur, quae tamen votis monachorum non aequiparantur, sed propriam vim habent ad normam iuris communis vel statutorum.*

§ 3. *Ordo et Congregatio dicuntur clericales si in iis plerique sodales et omnes Superiores ex Instituto sacerdotio augentur.*

§ 4. *Provincia indicat personam iuridicam, partem eiusdem Ordinis vel Congregationis, pluribus domibus constantem, quam Superior maior immediate regit.*

§ 5. *Domus formata* ea est in qua sex saltem sodales professi degunt quorum, si agatur de clericalibus Ordine vel Congregatione, quattuor saltem sint sacerdotio aucti.

Proposte:

1) La presentazione dell'*Ordo* e della *Congregatio* sotto il semplice aspetto di « personae iuridicae » è troppo generica, e non qualifica la natura propria di questo Istituto (2).

Si accetta, con la riformulazione del canone riportato qui sotto.

2) Con riferimento al can. 50, si propone di fare, nel § 1, l'equiparazione non tra i voti, che sono parte della professione, ma fra le professioni stesse (2).

Si accetta, con il testo riformulato sotto.

3) Nel § 1 si aggiunga prima della parola « aequiparatur » la clausola « quoad effectus iuridicos » (2).

Non si accetta questa clausola limitativa.

4) Nel § 2 si ometta la menzione dei tre voti, e anche qui si parli solo della professione (1).

Non si accetta, mancando un altro canone al riguardo (nel § 1 si tiene conto del can. 50 § 1, ove i tre voti sono menzionati anche per i monaci).

5) Nel § 3 si aggiunga alla fine la clausola « et uti tale ab Ecclesiae auctoritate agnoscitur » perchè è questa infatti la clausola definitiva (1).

A ciò vanno aggiunte le osservazioni di altri tre Organi di consultazione, che chiedono di riformulare il § adottando per quanto possibile il relativo testo che figura negli schemi del nuovo CIC (can. 588 § 2) ove il criterio per definire un Ordine o una Congregazione clericale, non dipende dal numero dei religiosi clerici (3).

Si accetta, col testo riportato qui sotto.

6) Si ometta il § 5, perchè non sembra avere negli schemi un qualche effetto giuridico (3).

Si accetta.

7) Si definisca anche cosa è « Ordo » e cosa « Congregatio laicalis ».

Non si accetta, perchè superfluo e difficilmente comprensibile nell'Oriente, come notato più sotto, al canone 134.

Il canone come riformulato nel Gruppo di studio, in congruenza delle osservazioni accettate, è il seguente:

§ 1. *Ordo est societas a legitima Auctoritate ecclesiastica approbata in qua sodales, etsi non veniant nomine monachorum, professionem emittunt, quae monasticae professioni aequiparatur.*

§ 2. *Congregatio est societas a legitima Auctoritate ecclesiastica approbata in qua sodales professionem emittunt cum tribus votis publicis oboedientiae, castitatis et paupertatis, quae tamen professioni monasticae non aequiparatur, sed propriam vim habet ad normam iuris.*

§ 3. Ordo et Congregatio dicitur clericalis quando, ratione finis seu propositi a Fundatore intenti vel vi legitimae consuetudinis, sub moderamine est presbyterorum, exercitium ordinis sacri assumit et uti tale ab Ecclesiae auctoritate agnoscitur.

§ 4. Provincia indicat personam iuridicam, partem eiusdem Ordinis vel Congregationis, pluribus domibus constantem, quam Superior maior immediate regit.

1) - De erectione et suppressione Ordinis, Congregationis,
provinciae, domus

Can. 87 (PA 13)

§ 1. Hierarchae loci condere possunt Congregationes, in territorio Ecclesiae patriarchalis audito Patriarcha, in ceteris vero casibus consulta Sede Apostolica.

§ 2. Patriarcha condere potest Ordines et Congregationes iuris patriarchalis de consensu Synodi Episcoporum.

§ 3. Congregatio iuris eparchialis, quae decursu temporis in plures eparchias diffusa sit fieri potest iuris patriarchalis, decreto Patriarchae, auditis iis quorum interest et obtento consensu Synodi permanentis.

§ 4. In erectione Congregationum et Ordinum caveatur ne in eodem territorio multiplicentur Ordines et Congregationes quae fere eundem habent finem et missionem.

Proposte.

1) Non vi è ragione proporzionata di discostarsi così gravemente dal diritto vigente (PA 13), nel quale si prescrive che il Vescovo, per erigere una Congregazione di diritto eparchiale non deve agire « inconsulta Sede Apostolica » e che i Patriarchi possono erigere Ordini « obtento consensu Sedis Apostolicae » e Congregazioni « consulta eadem Sede Apostolica » (2).

2) Nel § 2 bisogna limitare, in conformità al decreto conciliare *Orientalium Ecclesiarum* n. 9, la potestà dei Patriarchi « intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis » (1), e non farla dipendere dal consenso di un intero *Synodus Episcoporum* (2).

(3) Nel § 1, al posto di « audito Patriarcha » si richieda il consenso stesso di questi e del Sinodo permanente (1).

4) Alla fine del § 4 si aggiunga « et audiantur Hierarchae loci aliorum rituum » (1).

5) La parola *potest* non è sufficientemente esclusiva e, come sta nel canone, si riferisce solo alla liceità (1).

Vagliando tutte queste osservazioni, invero non convergenti, insieme con alcune altre piuttosto redazionali (*condere, erigere, etc.*), il Gruppo di studio le accetta, tornando in sostanza al diritto vigente. Per quanto riguarda la parola

potest nel § 1, essa viene chiaramente delimitata (con « tantum »), mentre rimane senza specifica, come nel diritto vigente, nel § 2, perchè si provvede altrove (*De normis generalibus* can. 25) che questo potere è limitato *ad validitatem* dal « consensus Synodi ».

Il § 4 del canone si omette, data la reintroduzione delle clausole « consulta » o « non inconsulta Sede Apostolica » e « inconsulto Patriarcha » con le quali i pericoli di moltiplicare nello stesso territorio Ordini e Congregazioni che hanno « fere eundem finem et missionem » sono evitati. Si nota anche che, per lo stesso motivo, non sembra necessario aggiungere nel § 2 la clausola « intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis ».

Il canone, come riformulato dal Gruppo di studio, è il seguente:

§ 1. *Episcopus eparchialis erigere potest tantum Congregationes; sed eas ne erigat inconsulta Sede Apostolica et, intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis, inconsulto Patriarcha.*

§ 2. *Patriarcha erigere potest Ordines et Congregationes iuris patriarchalis de consensu Synodi permanentis atque Sede Apostolica consulta.*

§ 3. *Intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis Congregatio iuris eparchialis, quae in plures eparchias eiusdem territorii diffusa sit, fieri potest iuris patriarchalis, decreto Patriarchae, auditis iis quorum interest et obtento consensu Synodi permanentis.*

Can. 88 (PA 14)

§ 1. Ordo et Congregatio iuris patriarchalis supprimi possunt a Patriarcha modo in canone praecedenti § 2 praescripto.

§ 2. Congregationem iuris eparchialis supprimere potest Patriarcha auditis quorum interest et de consensu Synodi permanentis.

§ 3. Patriarcha qui legitime supprimit Ordinem vel Congregationem potest etiam de bonis suppressi Ordinis vel Congregationis statuere de consensu Synodi Episcoporum vel, in casu Congregationis iuris eparchialis, de consensu Synodi permanentis, et salva offerentium voluntate.

Dei nove Organi di consultazione che hanno fatto osservazioni a questo canone, cinque concordano, benchè con espressioni diverse, nel richiedere che si ritenga il diritto vigente nel can. 14 del PA. Questa è anche una conseguenza della riformulazione del canone precedente, dato che, infatti, sarebbe illogico poter erigere Ordini « consulta Sede Apostolica » e poi avere il diritto di sopprimerli per autorità propria. Inoltre, la ritenzione del diritto vigente, sembra al Gruppo di studio motivata dalla salvaguardia degli Istituti religiosi. Occorre infatti evitare l'arbitrarietà sia nella erezione che nella soppressione di questi Istituti.

Il canone, pertanto, si riformula come segue, e con ciò cadono alcune altre osservazioni, che si riferivano al testo precedente (p.e.: nel § 2 si menzionino i limiti del territorio patriarcale).

§ 1. 1) *Ordo, etiam iuris patriarchalis, legitime erectus etiamsi unica domo constet, supprimi nequit nisi a Sede Apostolica;*

2) *Ipsi Sedi Apostolicae reservatur de bonis suppressi Ordinis statuere, salva offerentium voluntate;*

§ 2. *Congregationem iuris patriarchalis vel eparchialis, legitime erectam, etsi unica constet domo, supprimere potest, praeter Sedem Apostolicam, Patriarcha auditis iis quorum interest et de consensu Synodi permanentis necnon Sedis Apostolicae.*

Can. 89

De decisionibus de quibus in cann. 87 et 88 Patriarcha tempestive Sedem Apostolicam certiore faciat.

Il canone si omette, non avendo più ragione di essere dopo la riformulazione dei due canoni precedenti.

Can. 90 (PA 15)

§ 1. Ordinem vel Congregationem in provincias dividere, constitutas iam provincias coniungere vel aliter circumscribere, novas *erigere erectasve* suppressione pertinet ad auctoritatem a statutis Ordinis vel Congregationis determinatam.

§ 2. De bonis extinctae provinciae statuere, salvis iustitiae legibus et *offerentium* voluntate, spectat, nisi statuta aliud caveant, ad Synaxim generalem vel, urgente necessitate, ad Superiorem generalem de consensu sui Consilii.

Il canone rimane immutato, eccettuato le parole in corsivo, che sostituiscono quelle del testo precedente, e cioè, rispettivamente, « condere conditasve » e « fundatorum ».

Due Organi vorrebbero ritenere alla lettera il testo del can. 15 del PA, tuttavia questa proposta non viene sostenuta nel Gruppo di studio, che ritiene il canone giuridicamente ineccepibile.

Can. 91 (PA 17, 19, 20)

§ 1. Ordo et Congregatio quaevis domos valide constituere vel suppressione non potest nisi de consensu, scripto dato, Hierarchae loci; si agatur de prima domo Ordinis vel Congregationis iuris patriarchalis in aliqua eparchia constituenda vel de unica domo alicuius Ordinis vel Congregationis suppressione, requiritur insuper consensus Patriarchae et, extra territoria Ecclesiae patriarchalis, Sedis Apostolicae.

§ 2. Quae de Monasteriis praescripta sunt in canone 24 servantur etiam de Ordinibus et Congregationibus.

Proposte:

1) Bisogna dividere il § 1 in due parti, parlando prima della erezione delle case religiose, poi della loro soppressione, e bisogna diversificare le norme per questi due atti molto diversi. Per la erezione di case si richieda il *consensus Episcopi eparchialis*, per la loro soppressione basti *consulto Episcopo eparchiali* (3).

Si accetta.

2) La soppressione della « unica domus » di un Ordine o Congregazione, equivale quasi alla soppressione dello stesso Ordine o Congregazione, pertanto essa si riserva all'Autorità a cui spetta sopprimere l'Ordine o Congregazione (1).

Si accetta.

3) Il § 3 si riferisca alla *domus Ordinum et Congregationum* (2) e si riformuli così: « quoad res de quibus in can. 24 servantur etiam de Ordinibus et Congregationibus ».

Si accetta.

Accettate tutte le osservazioni fatte al canone, esso si riformula come segue:

§ 1. *Ordo vel Congregatio quaevis domos valide erigere non potest nisi de consensu scripto dato Episcopi eparchialis; si agatur de erigenda prima domo Ordinis vel Congregationis iuris patriarchalis in aliqua eparchia requiritur insuper consensus Patriarchae vel, extra fines territorii Ecclesiae patriarchalis, Sedis Apostolicae.*

§ 2. *Domus Ordinis vel Congregationis supprimi valide nequit, nisi consulto Episcopo eparchiali; suppressio vero unice domus eidem Auctoritati reservatur cuius est, iuxta can. 88, ipsum Ordinem vel Congregationem supprimit.*

§ 3. *Quoad res de quibus in can. 24 servantur etiam de Ordinibus et Congregationibus.*

Can. 92 (PA 7, 21, 22)

De consensu vel licentia de quibus in canonibus 87-91 valent ea de quibus in canone 28.

Il canone si omette, in seguito all'operato del Gruppo di studio riguardante il can. 28.

2) - *De Superioribus et Synaxibus in Ordinibus et Congregationibus*

Can. 93 (PA 26, 79)

§ 1. Superiores in Ordinibus et Congregationibus clericalibus, praeter potestatem dominativam, in sodales gaudent etiam potestate ecclesiastica regiminis pro foro tam externo quam interno prout in statutis legitime adprobatis vel in iure communi ipsis tribuitur.

§ 2. Ii de quibus in § 1 si sunt Superiores maiores in Ordinibus et Congregationibus iuris patriarchalis vel pontificii veniunt nomine Hierarchae ad normam canonis NN¹³.

§ 3. Superiores in Ordinibus et Congregationibus non clericalibus, ad normam statutorum et iuris communis, potestatem habent dominativam in sodales, sed numquam veniunt nomine Hierarchae.

¹³ Remissio fit. ad canonem 306 Litt. Ap. « Postquam Apostolicis Litteris », alibi recognitum.

Oltre le proposte riguardanti le parole *potestas dominativa*, già accolte nel can. 29, e che diversi Organi di consultazione ripetono anche in questo luogo, le osservazioni al canone sono le seguenti:

1) Si riformuli il canone invertendo l'ordine, menzionando innanzitutto la *potestas publica* di cui godono tutti i Superiori religiosi e solo in seguito la *potestas regiminis*, che è propria dei Superiori di Ordini e Congregazioni clericali di diritto pontificio o patriarcale (2).

Si accetta, adottando, salvo qualche modifica terminologica, il testo proposto da uno dei due Organi di consultazione che hanno fatto questa osservazione.

2) I Superiori degli Istituti *iuris eparchialis*, anche se sono *clericales*, non debbono godere *ipso iure* della *potestas regiminis* (2).

Si accetta, contro un altro Organo di consultazione che, invece, dà un particolare *placet* al testo precedente, proprio perchè ritiene che anche negli Istituti di diritto eparchiale, purchè *clericales*, i Superiori debbano essere muniti della *potestas regiminis*. Questo non si accetta, data la potestà del vescovo eparchiale, che è *immediatus Hierarcha* di questi Istituti.

3) Si preveda una norma con cui si stabilisce che, almeno per certi effetti giuridici, come la delega, la *suppletio* in caso di dubbio, o l'errore comune, valgano le norme valide per la potestà di regime (1).

Provisum nel can. 77 dello schema « *De normis generalibus* »: « *praescripta canonum de potestate regiminis executiva, nisi natura rei aut textus contextusque legis obstet, servantur de omni ecclesiastica potestate publica* ».

Ex officio si omette il § 2: esso è solamente un rinvio al can. 68 § 4 dello schema « *De normis generalibus* », ove si stabilisce più in genere che « *Superiores maiores in Institutis vitae consecratae qui potestate regiminis ordinaria gaudent etiam vocantur Hierarchae sed non loci* ».

A questo proposito, nel Gruppo di studio, si nota che un Codice di diritto va sempre preso nel suo complesso, e i richiami ad altri canoni, non vanno fatti in esso per uno scopo puramente mnemonico.

Con gli emendamenti accettati, il testo del canone ora è il seguente:

§ 1. *In Ordinibus et Congregationibus Superiores et Synaxes eam potestatem religiosam publicam habent quae iure communi et statutis definitur.*

§ 2. *In Ordinibus et Congregationibus clericalibus iuris pontificii vel patriarchalis autem pollent insuper potestate ecclesiastica regiminis pro foro tam externo quam interno ad normam statutorum.*

Can. 94 (PA 31)

§ 1. *Firmis statutis quae potiora requisita exigant, ad valide suscipiendum officium Superioris maioris in Ordinibus et Congregationibus requiritur ut quis in eodem Ordine vel Congregatione professus sit per decem saltem annos a prima professione computandos.*

§ 2. *Si de Superiore generali Ordinis vel Congregationis agatur, praeter ea quae ad validitatem in Superiore maiore sive in statutis sive in § 1 requiruntur, necesse est ut annos quadraginta expleverit.*

Proposte:

1) Al § 1: invece di « ad valide suscipiendum... » si imposti il § sottolineando l'elezione...

Si accetta con la formula « ut quis ad munus Superioris valide nominetur aut eligatur... ».

2) Si riduca l'età richiesta per il Superiore generale (5), anche perchè sembra incongruo che nel canone non si stabilisca direttamente alcuna età fissa per il Superiore Maggiore, ma solo « ut sit per decem saltem annos professus » (e quindi si potranno avere Provinciali di 29 anni di età), mentre si ritiene il diritto vigente per i Superiori generali, che fissa questa età a 40 anni (2).

Si accetta, fissando nel § 2 del nuovo testo questa età a 35 anni; si nota che la differenza con il can. 30 ove si richiedono 40 anni per i Superiori Maggiori nei Monasteri, è dovuta all'ufficio di per sè *ad vitam* di questi ultimi (can. 31 § 1).

Ex officio il Gruppo di studio richiede un « congruum tempus post professionem perpetuam a statutis determinandum » anche per i Superiori locali, per evitare la possibilità che si nomini come Superiore locale un giovane che abbia emesso appena la professione temporanea. Pertanto, con le proposte accettate, si riformula il canone come segue:

§ 1. *Ut sodales ad munus Superioris valide nominentur aut eligantur requiritur congruum tempus post professionem perpetuam a statutis determinandum, quod, si de Superioribus maioribus agatur, non brevius esse potest quam decennium a prima professione computandum.*

§ 2. *Si de Superiore generali agatur praeterea ad validitatem requiritur ut annos trigintaquinque expleverit.*

Can. 95 (PA 32 et 33)

§ 1. Superior generalis Ordinis vel Congregationis ad tempus definitum constituatur, nisi aliter ferant statuta.

§ 2. Ceteri Superiores sive maiores sive locales constituentur ad tempus in statutis determinatum, quo exacto ad idem officium iterum assumi possunt, sed non immediate tertio in eadem provincia si de Superioribus maioribus agatur vel eadem domo si de localibus; tempus in statutis determinatum numquam sexennium excedere potest.

§ 3. In territorio Ecclesiale patriarchalis Patriarcha, iusta de causa, ad petitionem Superiorum maiorum et audito loci Hierarcha, dispensare potest, Superiores locales quod attinet, a praescripto de quo in § 2.

Proposte:

1) Il canone si riformuli in modo più flessibile, affidando allo *ius particulare* la determinazione dei termini della durata *in officio*, ed anche la possibilità o meno di una rielezione anche dopo il secondo mandato già compiuto (4).

Si accetta con la nuova formulazione del canone.

2) Si riveda il § 3 in modo da indicare l'autorità che possa prorogare i termini fissati nel § 2, fuori del territorio di una Chiesa patriarcale.

Non si accetta, anzi il § 3 si omette, e con ciò stesso la dispensa, qualora sia ancora necessaria dopo la riformulazione dell'intero canone, nel caso spetterà all'Autorità a cui un Istituto soggiace immediatamente, e che ha il diritto di approvare o modificare gli statuti.

Il Gruppo di studio discute lungamente due testi alternativi, il primo dei quali è simile al canone 624 del nuovo CIC, il secondo invece più « flessibile » del testo dello schema come inviato agli Organi di consultazione non si scosta sostanzialmente dal diritto vigente. Il Gruppo ha presente in questa materia anche il fatto che non tutti gli statuti dei Religiosi (p.e. degli Istituti di diritto eparchiale) sono sottoposti necessariamente alla revisione dell'autorità superiore. Tutto sommato prevale la prima alternativa, che lascia il compito di stabilire i termini di tempo per gli uffici di Superiore agli statuti stessi.

Il canone, con queste modifiche, ora è il seguente:

§ 1. *Superiores ad certum tempus et conveniens temporis spatium constituentur, nisi pro Superiore generali aliter ferant statuta.*

§ 2. *In statutis aptis normis provideatur ne Superiores diutius sine intermissione in regiminis officio versentur.*

§ 3. *Possunt tamen durante munere ab officio amoveri vel in aliud transferri ob causas et iuxta modum a statutis determinata.*

Can. 96 (PA 34 et 35)

§ 1. Superior generalis (in Ordinibus et Congregationibus) electione designetur ad normam statutorum.

§ 2. Alii Superiores maiores ad normam statutorum designentur; ita tamen ut si eligantur, confirmatione Superioris generalis indigeant; si vero nominentur, apta consultatio praecedat.

§ 3. Superiores locales ad normam statutorum constituentur, praevia apta consultatione modo ab iisdem statutis determinato peragenda.

§ 4. In electionibus sedulo servantur praescripta canonum NN 14 necnon canon 32 § 3.

Il canone si presenta come emendato dal Gruppo di studio. Le parole tra parentesi nel § 1 si omettono perchè superflue; quelle in corsivo nel § 3 si aggiungono, perchè un Organo di consultazione, a ragione, ha osservato che la clausola « praevia apta consultatione » è troppo vaga. Qualche altra osservazione fatta al canone presenta emendamenti redazionali che non sono accolti.

Can. 97 (PA 50-62, 138)

§ 1. Superiores omnes frequentem accessum ad paenitentiae sacramentum promovere studeant atque provideant ut sodalibus idonei confessarii praesto

(*) Remittitur ad canones 102-124 Litt. Ap. « Cleri sanctitati » opportune recognitos.

sint a quibus saltem bis in mense hoc sacramentum recipere possint, nulla vero facta obligatione ad illos accedendi et firmo canone 34 § 3.

§ 2. Confessarii in Ordinibus et Congregationibus clericalibus a Superioribus maioribus ad normam statutorum instituuntur, in ceteris vero Ordinibus et Congregationibus cuiuscumque iuridicae conditionis a Hierarcha loci collatis consiliis cum communitate cuius interest.

Le osservazioni (6) fatte a questo canone, sono simili a quelle avanzate al can. 34 (si introduca l'obbligo della confessione frequente; il canone venga trasferito nella sezione « de disciplina servanda », etc.).

Esse sono accettate, almeno parzialmente, tutte, eccettuata la richiesta di un Organo di consultazione, di negare cioè ai Superiori di Ordini e Congregazioni clericali di diritto pontificio o patriarcale, la potestà di nominare i confessori per i propri sudditi, riservandola al *Hierarcha loci*.

La soluzione adottata dal Gruppo di studio è simile a quella relativa ai canoni 34 e 62 nell'articolo riguardante i monaci. Le norme concernenti il compito dei Superiori si lasciano in questo luogo, riformulate in due §§, che si riportano qui sotto, mentre al can. 119 che si trova nella sezione « De institutione et de disciplina... servanda » si aggiunge un § 3 del seguente tenore: « Servetur etiam can. 62 bis quoad obligationem sodalium ad paenitentiae sacramentum frequenter accedendi attinet ».

Il canone riformulato è il seguente:

§ 1. *Ut omnes sodales frequenter ad paenitentiae sacramentum accedere valeant, Superiores provideant ut ipsis idonei confessarii praesto sint.*

§ 2. *Confessarii in Ordinibus et Congregationibus clericalibus iuris pontificii vel patriarchalis a Superioribus maioribus ad normam statutorum instituuntur, in ceteris vero casibus a Hierarcha loci collatis consiliis cum communitate cuius interest.*

Can. 98 (PA 48)

§ 1. Sint pro administratione bonorum temporalium in Ordinibus et Congregationibus oeconomi; generalis qui Ordinis vel Congregationis universae bona administret; provincialis qui provinciae; localis qui singularum domorum; qui omnes officio suo fungantur sub moderamine Superioris.

§ 2. Oeconomi generalis et provincialis munus gerere Superior *maior* ipse non potest; munus vero oeconomi localis, quamvis melius a munere Superioris distinguatur, componi tamen cum eo potest, si necessitas id exigat.

§ 3. Si de modo oeconomos designandi statuta sileant, a Superiore maiore de consensu sui Consilii nominentur.

Le proposte al canone sono solo tre, e il Gruppo di studio le considera troppo dettagliate o severe (si specifichi che nel canone si tratta di *tutti* i beni dell'Istituto, provincia o casa; si proibisca che il Superiore locale possa essere nello stesso tempo economo) o già considerate in relazione al can. 35 (si congiungano i canoni 98 e 35 in un unico testo, e questo si trasferisca all'Articolo I).

Il canone rimane immutato, con l'unico emendamento indicato col corsivo, che specifica di quale Superiore si tratti nella prima parte del § 2.

3) - *De admissione in Ordines et Congregationes atque de novitiatu*

Can. 99 (PA 70, 74)

Ea quae de admissione in Monasteria sui iuris in canonibus 38, 40 et 42 praescribuntur valent de Ordinibus quoque et de Congregationibus; in casu diversitatis ritus applicatur canon 39, nisi ipsi provincias vel domus eiusdem ritus ad normam canonis 20 habeant.

Proposta:

Si aggiunga alla fine la clausola « quibus candidatus destinatus est », perchè anche se un Ordine o Congregazione di rito latino ha delle case o province di rito orientale, non dovrebbe ammettere i candidati orientali se non ascrivendoli ad una tale casa o provincia. La clausola precluderebbe la « latinizzazione degli orientali che entrano negli istituti religiosi latini » (2).

Si accetta la sostanza della proposta, con una nuova formulazione della seconda parte del canone.

Il canone è ora il seguente:

Ea quae de admissione in Monasteria sui iuris in canonibus 38, 40 et 42 praescribuntur valent de Ordinibus quoque et de Congregationibus; in casu diversitatis ritus applicatur canon 39, nisi de candidatis provinciis vel domibus de quibus in can. 20 adscribendis agatur.

Can. 100 (PA 71-73)

Candidatus antequam ad novitiatum admittatur sit congruenter praeparatus, per tempus a statutis determinatum, sub speciali cura probati religiosi.

Il canone non ha osservazioni.

Can. 101 (PA 75)

Ius admittendi candidatos ad novitiatum pertinet ad Superiores maiores ad normam statutorum, servatis §§ 2 et 3 canonis 41.

Proposta:

L'ammissione al noviziato si riservi al Maestro dei novizi (1).

Non si accetta, trattandosi di un atto di maggiore portata giuridica.

Can. 102 (PA 85)

Novitiatu incipit modo a statutis praescripto.

Il canone non ha osservazioni.

Can. 103 (PA 87)

Superioris generalis de consensu sui Consilii est:

1) sedes novitiatu constituit in aliqua domo Ordinis vel Congregationis vel eas constitutas in aliam domum transferre, praemonitis Hierarchis locorum quorum interest;

2) permittere ut novitorum coetus, per certa temporis spatia, in alia proprii Ordinis vel Congregationis domo, a se designata, commoretur;

3) si exiguus novitorum numerus ad vitam communem promovendam non aptus esse videatur, collocare novitiatum apud Ordinis vel Congregationis communitatem quae ad formationem parvi eiusmodi coetus novitorum fovendam idonea sit.

I rilievi fatti al canone sono i seguenti:

1) Al n. 1 si ometta « praemonitis Hierarchis locorum quorum interest », trattandosi di mutazione propriamente interna di casa religiosa (2).

2) Al n. 3, per chiarezza, si parli di « alia domus proprii Ordinis vel Congregationis » (2).

Il canone non ha altre osservazioni.

Nel Gruppo di studio, tuttavia, si riesamina *ex officio*, tutta la redazione del canone, che si mostra difettosa in più punti, soprattutto perchè, a differenza del can. 87 PA, che qui si rivede, non si specificano i requisiti necessari per la validità del noviziato, per quanto riguarda la casa in cui esso è fatto.

Il canone si riformula come segue:

§ 1. *Novitiatu erectio, translatio et suppressio fiant per decretum scripto datum Superioris generalis de consensu sui Consilii.*

§ 2. *Novitiatu ut validus sit, peragi debet in domo ad hoc rite designata. In casibus particularibus et ad modum exceptionis, ex concessione Superioris generalis de consensu sui Consilii, candidatu novitiatu peragere potest in alia proprii Ordinis vel Congregationis domo sub moderamine alicuius probati sodalis qui vices Magistri novitorum gerat.*

§ 3. *Superior maior permittere potest ut novitorum coetus, per certa temporis spatia, in alia proprii Ordinis vel Congregationis domo, a se designata, commoretur.*

Can. 104 (PA 88, 89)

§ 1. Ad validitatem requiritur ut novitiatu annum continuum complectatur in domo ad hoc rite designata.

§ 2. Absentia a coetu et a domo novitiatu quae tres menses, sive continuos sive intermissos, superet ipsum novitiatu invalidum reddit; absentia tribus mensibus brevior, apta prorogatione completur auctoritate Superioris maioris audito novitorum Magistro; brevissima vero, dispositione Superioris maioris solvitur.

§ 3. Si in Ordine vel Congregatione longius novitiatu tempus in statutis praescribitur, illud non requiritur ut valeat professio, nisi in iisdem statutis aliud expresse dicatur.

Proposte:

1) Sarebbe opportuno prevedere che gli statuti possano permettere un periodo di esperimenti apostolici formativi, pur salvaguardando i 12 mesi di noviziato, analogamente a quanto contenuto (nuovo CIC, can. 648 § 2) negli schemi del futuro CIC (1).

Si accetta di fare un accenno a questo, purchè però venga supplita « *absentia quae quindecim dies superet* ». Si veda l'ultima clausola del § 1 nel testo riportato qui sotto.

2) Si sopprimano le parole « *a coetu et a domo novitiatus* ».

Si accetta perchè è previsto ora nel canone precedente, § 2.

3) Nel § 2, invece di « *tribus mensibus brevior* » si dica « *tribus mensibus vel brevior* », altrimenti rimane una lacuna per il periodo di tre mesi precisi (2).

Sull'aggiunta di « *vel* » prima di « *brevior* » il Gruppo di studio soprassiede: su questo *apex iuris* tuttavia si potrà tornare in seguito.

4) La parola « *brevissima* », nel § 2, è giuridicamente imprecisa, si scriva « *vel per hebdomadam, vel per decem vel quindecim dies* ».

Si accetta con le parole « *nisi nec quindecim dies superet* ».

Il canone come riformulato dal Gruppo di studio è il seguente:

§ 1. *Ad validitatem requiritur ut novitiatus annum continuum compleatur; absentia tribus mensibus, sive continuis sive intermissis, brevior validitatem non afficit, sed, nisi nec quindecim dies superet, suppleri debet etiamsi exercitationibus apostolicis ad novitiorum institutionem perficiendam dedita fuerit.*

§ 2. *Si longius novitiatus tempus in statutis praescribatur illud non requiritur ut valeat professio.*

Can. 105 (PA 92-97)

§ 1. Novitiorum institutioni praeficiendus est Magister ad normam statutorum, decem saltem *annos* professus, prudentia, caritate, pietate, scientia, et status religiosi observantia conspicuus et, si de Ordine vel Congregazione clericali agatur, in presbyteratus ordine constitutus.

§ 2. Magistro, si opus fuerit, cooperatores dari possunt qui in omnibus ei subsint quoad moderamen novitiatus et institutionis rationem.

§ 3. Uni Magistro ius est et officium consulendi novitiorum institutioni, ad ipsumque *solum* novitiatus regimen spectat, ita ut nemini liceat hisce se, quovis colore, immiscere, exceptis Superioribus quibus id a statutis permittitur ac Visitoribus; ad disciplinam vero universae domus quod attinet, Magister, quemadmodum et novitii, Superiori est obnoxius.

§ 4. Novitius potestati Magistri ac Superiorum (Ordinis vel Congregationis) subest iisque oboedire *tenetur*.

Il canone si riporta come emendato dal Gruppo di studio. Le parole in corsivo presentano le modifiche redazionali (proposte, alcune, anche da due Or-

gani di consultazione), e sostituiscono rispettivamente le seguenti parole del testo previo: « ab annis a prima professione »; « unum » e « debet ».

Le parole tra parentesi si omettono perchè non necessarie.

Can. 106 (PA 98-99)

§ 1. Tempore novitiatus in id omni studio incumbendum est ut, sub disciplina Magistrum, informetur novitii animus studio statutorum, piis meditationibus assiduaeque prece, iis perdiscendis quae ad vota et ad virtutes pertinent, exercitationibus opportunis ad vitia extirpanda, ad compescendos animi motus, ad virtutes acquirendas.

§ 2. Tempore novitiatus ne destinentur novitii exterioribus Ordinis vel Congregationis muniis neve dedita opera studiis vacent litterarum, scientiarum aut artium.

In seguito alle osservazioni fatte al can. 47, questo canone, con una sola modifica, si trasferisce in quel luogo in sostituzione del can. 47,

Nello stesso tempo, dato che deve valere anche per gli Ordini e Congregazioni, si menziona esplicitamente nel canone seguente.

Si veda sopra, al can. 47.

Le osservazioni specifiche al canone (« si arricchisca con altri elementi »; la parola *contemplatio* sostituisca la *meditatio*) non sono accettate, preferendo il Gruppo di studio il testo del diritto vigente (PA can. 98 § 1) che, breve e conciso, delinea tutto lo scopo del noviziato.

Can. 107 (PA 101-105)

Ea quae de novitiis praescribuntur in canonibus 47, 48 et 49 valent etiam de Ordinibus et Congregationibus, firmo canone 111 §§ 4 et 5.

Ex officio, trasferito il can. 106 al posto del can. 47, si pone il rinvio a quest'ultimo in questo luogo. Il canone non ha osservazioni particolari, a parte una, più generale (i canoni citati entrino nell'art. I), che riguarda l'ordine dello schema riconfermato dal Gruppo di studio.

4) - *De professione in Ordinibus et Congregationibus*

Can. 108 (PA 110)

§ 1. In Ordinibus et Congregationibus quibusvis, exacto tempore novitiatus, illico ad tempus definitum professio publica votorum oboedientiae, castitatis et paupertatis emittenda est, quae nec triennio brevius nec novennio longius sit ad normam statutorum.

§ 2. Tempus de quo in § 1 Superior maior potest, renovata a sodali professione temporanea, prorogare dummodo intervallum decurrens a fine novitiatus ad definitivae professionis emissionem novennium numquam excedat.

Proposte:

1) Il tempo massimo della professione temporanea sia ridotto da 9 a 6 anni (4).

Si accetta con « sexennio longius ».

2) Si parli di triennio complessivamente, in modo che la professione temporanea possa essere anche annuale, purchè rinnovata tre volte per raggiungere il « triennium professionis temporariae » (1).

Si accetta con « pluries renovari potest ita tamen... etc ».

3) Si ometta il qualificativo « publica » perchè ogni professione religiosa è, di per sè, pubblica (2).

Si accetta.

4) Si ometta l'enumerazione di tre voti per non identificare la *professio religiosa* totalmente con i voti, e perchè al riguardo è sufficiente il canone 1 (1).

Non si accetta per chiarezza, data la natura della professione temporanea, con la quale lo *status religiosus* non si assume in maniera definitiva.

5) Nel § 2 si aggiunga « ex iusta causa » dopo le parole « Superior maior » (1).

Non si accetta: invece il § 2 si omette, data la riformulazione più flessibile del canone, lasciando agli statuti ogni ulteriore determinazione, anche per quanto riguarda le eventuali dispense in questa materia.

Si nota che un Organo di consultazione propone anche di attenersi, nel menzionare i tre voti religiosi, all'ordine usato nel Concilio Vaticano II, e cioè « castitas, paupertas, oboedientia ». Questo punto, come già riferito più sopra (can. 50) è trasmesso ad ulteriore studio.

Considerate le proposte, l'intero canone viene riformulato come segue:

§ 1. *Exacto tempore novitiatus illico professio temporaria cum tribus votis oboedientiae, castitatis et paupertatis emittatur ad tempus in statutis definitum.*

§ 2. *Haec professio ad normam statutorum pluries renovari potest ita tamen ut complexive numquam ad tempus quod triennio brevius vel sexennio longius sit, extendatur.*

Can. 109 (PA 106)

Ad validitatem professionis temporanae, praeter conditiones a statutis appositae, requiritur novitiatus valide peractus, admissio ad professionem a Superiore maiore facta necnon receptio professionis a Superiore in statutis determinato.

Proposte:

1) D'accordo con il can. 52 dello schema, bisogna richiedere, per l'ammissione alla professione, non solo un atto del Superiore, ma anche il consenso del suo Consiglio (2).

Si accetta, aggiungendo le parole « de consensu sui Consilii ».

2) Bisogna richiedere anche che la professione *sit expressa* come vuole lo *ius vigen*s, nel can. 106 del PA (1).

Si accetta, con l'aggiunta della clausola « ut professio sit expressa ».

3) Il « Superior maior » di cui nel canone, non è sufficientemente determinato. Sarebbe bene aggiungere « ad normam statutorum » (1).

Si accetta, esprimendosi più in genere « a legitimo Superiore ad normam statutorum ».

4) Si richieda anche un'età minima, p.e. 18 anni, per la validità della professione (1).

Non si accetta, perchè è previsto, con le parole « novitiatus validus »; il noviziato non può iniziare prima dei 17 anni e dura almeno un anno (cfr. cann. 98, 99, 104).

Ex officio si migliora anche la redazione del canone, dividendola in tre numeri. Esso è ora il seguente:

Ad validitatem professionis temporariae, praeter conditiones a statutis appositae requiruntur:

1) *novitiatus valide peractus;*

2) *admissio ad professionem a legitimo Superiore secundum statuta de consensu sui Consilii facta necnon receptio professionis ab eodem Superiore per se vel per alium;*

3) *ut professio sit expressa.*

Can. 110 (PA 114)

Professione temporanea adstricti eadem obligatione ac definitivae professi tenentur observandi statuta; voce activa et passiva carent, nisi aliud expresse caveatur in statutis.

Il canone non ha osservazioni sostanziali. Redazionalmente il Gruppo di studio lo modifica come segue:

Temporarie professus eadem obligatione ac perpetuae professus tenentur observandi statuta; voce activa et passiva caret, nisi aliud expresse caveatur in statutis.

Can. 111 (PA 115, 116, 119)

§ 1. Professio temporanea actus votis contrarios reddit illicitos sed non invalidos, nisi aliud expresse iure communi cautum fuerit.

§ 2. Haec professio non aufert sodali proprietatem bonorum suorum neque capacitatem alia bona acquirendi; sodali tamen non licet per actum inter vivos dominium bonorum suorum titulo gratuito abdicare.

§ 3. Quidquid autem sodalis industria sua vel intuitu Ordinis vel Congregationis acquirit, ipsi Ordini vel Congregationi acquirit; nisi contrarium legitime probetur, praesumitur sodalem acquirere intuitu Ordinis vel Congregationis.

§ 4. Cessionem vel dispositionem de quibus in can. 48 § 2 professus mutare potest non quidem proprio arbitrio sed de Superioris maioris consensu, dummodo mutatio ne fiat in favorem Ordinis vel Congregationis; per discessum autem ab Ordine vel Congregatione eiusmodi cessio ac dispositio habere vim desinit.

§ 5. Sodalis ante professionem definitivam testamentum libere condatur.

§ 6. Si sodalis professione temporanea adstrictus debita et obligationes contraxerit ipse respondere debet, nisi de Superioris licentia negotium Ordinis vel Congregationis gesserit.

Proposte:

1) « I canoni 111-115 sono in più punti imprecisi, e le prescrizioni contenute in essi non si susseguono in ordine logico ». Così un Organo di consultazione, che presenta anche una proposta concreta al riguardo. Un altro Organo richiede una profonda revisione di questi canoni in connessione con i canoni 55 e 56.

Si accetta la sostanza dell'osservazione, come risulta dalla riformulazione dei canoni che seguono, pur lasciando il can. 111 al proprio posto.

2) Nel § 4 si mantenga la clausola del diritto vigente « saltem de notabili bonorum parte » (PA can. 116 § 3) con la quale viene moderata la proibizione « dummodo mutatio ne fiat in favorem Religiosorum » (2).

Si accetta, soprattutto per salvare la libertà del religioso, che potrebbe essere soggetto al timore reverenziale.

3) Nel § 5 si limiti la clausola « sodalis ante professionem definitivam testamentum libere condatur » solo ai religiosi professi nelle Congregazioni (1).

Si accetta, trasferendo la relativa clausola al can. 111 bis, ove diventa § 1. Si veda al riguardo il can. 48, ove invece la stessa prescrizione, riguardante i monaci, è stata omissa, come si omette qui relativamente agli Ordini, perchè in essi la professione perpetua è equiparata a quella monastica.

4) Nel § 6 si richieda che la licenza sia data per iscritto (1) e la stessa parola « licentia » si cambi in « legitimum mandatum », perchè è il « mandato cum repraesentatione » che produce gli effetti espressi nel canone (1).

Non si accetta, per lasciare maggiore ampiezza al §.

Ex officio si aggiunge a questo canone, come un suo ultimo §, il canone 112, non esistendo per esso una specifica ragione perchè formi un canone a sè.

Si nota che il § 1 del canone si conferma anche dopo che il Gruppo di studio, come riportato in *Nuntia* 15, pag. 70, can. 142, ha equiparato, per quanto riguarda gli impedimenti dirimenti del matrimonio, tutti i voti pubblici di castità, compresi cioè quelli temporanei, con la norma seguente: « invalide matrimonium attentant qui voto publico perpetuo castitatis in Instituto religioso adstricti sunt ». Il Gruppo di studio, pur introducendo questa norma nello schema dei canoni riguardanti il matrimonio, ha consciamente ridotto la portata del § 1 del presente canone praticamente ai soli due voti di obbedienza e povertà, riguardo alla quale soprattutto, la norma è di grande importanza, e pertanto costituisce ancora una valida base per distinguere chiaramente gli Ordini (dove gli atti contrari al voto di povertà sono invalidi ed illeciti) dalle Congregazioni (dove gli atti contrari alla povertà non sono invalidi, bensì illeciti).

Il canone così emendato è il seguente, con gli emendamenti indicati in corsivo:

§ 1. Manet (« temporanea » si corregge in *temporaria*).

§ 2. Manet.

§ 3. Manet.

§ 4. Cessionem vel dispositionem de quibus in can 48 § 2 professus mutare potest non quidem proprio arbitrio sed de Superioris maioris consensu, dummodo mutatio, *saltem de notabili bonorum parte*, ne fiat in favorem Ordinis vel Congregationis; per discessum autem ab Ordine vel Congregatione eiusmodi cessio ac dispositio habere vim desinit.

§ 5. (era § 6). *Si temporarie professus* debita et obligationes contraxerit ipse respondere debet, nisi de Superioris licentia negotium Ordinis vel Congregationis gesserit.

§ 6 (era can. 112). *Emissa professione temporaria ipso facto et sine ulla declaratione vacant quaelibet professi officia.*

Can. 111 bis

§ 1. *In Congregationibus sodalis saltem ante professionem perpetuam testamentum libere condatur.*

§ 2. *In Congregationibus solius Synaxis est in statuta introducere, si opportunum iudicatur, renuntiationem obligatoriam aut facultativam patrimonii a sodale acquisiti vel acquirendi, quae tamen ante professionem perpetuam fieri nequit.*

§ 3. *Superior maior, de consensu sui Consilii, potest sodalibus professione perpetua adstrictis, id petentibus, licentiam bona sua patrimonialia cedendi, salvis normis prudentiae, concedere.*

Il § 1 del canone è trasferito in questo luogo dal can. 111 § 5, come già notato sopra. I §§ 2 e 3 sono il risultato del dibattito sviluppatosi in seno al Gruppo di studio, in seguito all'osservazione, fatta da due Organi di consultazione, di estendere la norma contenuta nel can. 113 § 1 anche alle Congregazioni, ispirandosi al Decreto Conciliare « Perfectae Caritatis » n. 13, ove si stabilisce che le Congregazioni religiose, nelle loro costituzioni, possono permettere che i loro membri rinuncino ai beni patrimoniali acquistati o da acquistarsi. In connessione con questo testo conciliare, si prende in esame soprattutto la disposizione del Motu Proprio « Ecclesiae Sanctae » II n. 24 (AAS 1966), che si adotta quasi alla lettera per il testo del § 2, mentre nel § 3 si propone una estensione della facoltà già concessa ai Superiori Maggiori nel Rescritto pontificio « Cum admotae » n. 16 e nel Decreto della S. Congregazione per le Chiese Orientali « Orientalium Religiosorum » n. 18, rispetto ai professi di voti semplici (AAS 1964), per una maggiore aderenza alla *mens Concilii*. Il canone nuovo è stato accettato all'unanimità dai Consultori.

Can. 112 (PA 120)

Emissa professione temporanea ipso facto et sine ulla declaratione vacant quaelibet professi officia.

Al canone sono state fatte solo due osservazioni, relative alla richiesta di menzionare in esso anche i *beneficia*, dei quali però non si fa più cenno negli schemi del futuro CICO.

Come già notato, questo canone si trasferisce al can. 111, ove diventa § 6.

Can. 113 (PA 117 et 119) si omette

§ 1. Candidatus ad professionem definitivam in Ordinibus intra sexaginta dies ante professionem debet omnibus bonis quae actu habet, cui maluerit, sub conditione securitatis professionis renuntiare; renuntiatio ante hoc tempus facta ipso iure irrita est.

§ 2. Emissa professione definitiva in Ordinibus ea omnia statim fiant quae necessaria sunt ut renuntiatio etiam iure civili effectum consequatur.

Il canone si omette *ex officio* perchè tutto ciò di cui esso parla è contenuto nel rimando al can. 55, nel § 1 del can. 115.

Can. 114 (PA 106)

Ad validitatem professionis definitivae, praeter conditiones a statutis appositae, requiritur praevia professio temporanea ad normam canonis 108, admissio a Superiore maiore facta necnon receptio professionis a Superiore in statutis determinato.

Le osservazioni (3) a questo canone, sono le stesse che al can. 111: riformulato perciò il can. 111, questo canone si riduce al testo seguente:

Ad validitatem professionis perpetuae, praeter requisita de quibus in can. 109, requiritur ut praecesserit professio temporaria ad normam can. 108.

Can. 115

§ 1. In Ordinibus professio definitiva monasticae aequiparatur proinde servandi sunt canones 54-57, firmo canone 112.

§ 2. Per professionem definitivam in Congregationibus sodales sacro vinculo perpetuo Congregationi plene aggregantur, immutatis tamen effectibus iuridicis professionis de quibus in canone 111.

§ 3. Circa documenta emissae professionis servandus est canon 58.

Il canone ha un particolare *placet* da parte di un Organo di consultazione, di grande *pondus sociologicum*, perchè in esso si mantiene sostanzialmente la differenziazione dei voti religiosi propria del diritto vigente. Altre proposte sono le seguenti.

1) Anche per quanto riguarda gli Ordini bisogna espressamente stabilire che con la professione perpetua si diviene « sodalis plene aggregatus » di essi e non si è più iscritti alla propria eparchia (1).

Si accetta con il nuovo § 1 riportato qui sotto.

2) Invece di « immutatis », che è ambiguo, si scriva nel § 2 « non mutatis » (3).

Si accetta scrivendo « effectus iidem manent » nel § 3 del nuovo testo.

3) Si ometta nel § 1 la clausola « proinde servandi sunt canones 54-57 » (1).

Non si accetta per necessaria precisione giuridica.

*Ex officio si migliora l'intera formulazione del canone, mettendo nel § 1 quello che è comune alla professione perpetua negli Ordini e Congregazioni, e nei §§ seguenti quello in cui queste due professioni differiscono. Nel § 3 si introduce una clausola salvatoria, riguardante la possibilità (sarebbe uno *ius*), per i professi di voti perpetui nelle Congregazioni, di rinunciare totalmente ai propri beni, in congruenza con il canone 111 bis, come riportato sopra.*

Per quanto riguarda il § 3 del canone, non vi sono particolari osservazioni. Tuttavia, comparati i testi dei canoni, il Gruppo di studio si rende conto che il can. 58, a cui qui si fa riferimento, non è di facile applicazione per gli Ordini e Congregazioni, e pertanto decide di sostituire il § 3 con una nuova formulazione, più adatta agli Ordini e Congregazioni. Il Gruppo di studio ritiene inoltre necessario dare anche in questo luogo una norma, simile a quella del can. 50 § 2, riguardante la formula della professione, e ribadire che questa deve essere conforme al proprio rito. Il § 3 in questa maniera diventa un canone a sè, diviso in due §§, che si riporta qui sotto, insieme con il nuovo testo del can. 115.

§ 1. *Per professionem perpetuam sodales statum religiosum definitive assumunt, propriam eparchiam amittunt ac Ordini vel Congregationi plene aggregantur.*

§ 2. *In Ordinibus professio perpetua monasticae aequiparatur proinde valent de ea canones 54, 55 et 56.*

§ 3. *In Congregationibus vero effectus iuridici professionis perpetuae iidem manent qui in canone 111 de temporaria professione definiuntur, firmo huius canonis § 1 et salvo iure perpetue professorum dominium bonorum suorum titulo etiam gratioso abdicandi.*

Can. 115 bis

§ 1. *In emittenda quavis professione servanda est formula a statutis determinata necnon libri liturgici Ecclesiae ad quam Ordo vel Congregatio pertinent.*

§ 2. *Documentum emissae professionis ab ipso professo et ab eo qui professionem etiam ex delegatione recepit, subscriptum, servetur in tabulario Ordinis vel Congregationis vel eorundem provinciae. Si de perpetua professione agatur, Superior maior debet de eadem quamcitiùs certiore facere parochum apud quem profitentis baptismus adnotatus est.*

5) - *De institutione et de disciplina in Ordinibus
et Congregationibus servanda*

Can. 116 (PA 123-130)

Institutio sodalium qui ad sacros ordines destinantur fieri debet iuxta Rationem studiorum in canonibus NN¹⁵ praescriptam, in sede Ordinis vel Congregationis a Synaxi generali vel a Superioribus maioribus ad normam statutorum adprobata; si vero sedes propria rite instructa haberi nequit, sodales institui debent sub ductu probati Moderatoris in alio Seminario *vel Athenaeo* ab auctoritate ecclesiastica adprobato.

Il canone non ha particolari osservazioni.

Can. 117 (PA 123-130)

Modus institutionis sodalium qui ad ordines sacros non destinantur in statutis *vel in propria Ratione studiorum* Ordinis vel Congregationis ita determinetur ut ipsorum capacitates rite evolvantur studio sacrae doctrinae et acquisitione humanae culturae pro temporum necessitatibus, et sic aptiores evadant in exercitio artium atque munerum quae ab Ordine vel Congregatione legitime assumuntur.

Le parole in corsivo indicano l'unico emendamento introdotto dal Gruppo di studio, con cui si accoglie la proposta di un Organo di consultazione, secondo cui non conviene obbligare tutti i religiosi a dover mettere norme troppo dettagliate negli *Statuti* stessi. Al canone si fa ancora un'altra osservazione di natura redazionale, che non viene sostenuta nel Gruppo di studio.

Can. 118 (PA 131-134)

§ 1. Superiores maiores (in Ordinibus et Congregationibus) ad normam statutorum dare possunt litteras dimissorias ad ordines sacros sodalibus *perpetuo* professis.

§ 2. Episcopus ad quem Superior litteras dimissorias mittere debet, est Episcopus eparchiae in qua sita est domus religiosa ad cuius familiam pertinet ordinandus; ad alium Episcopum vero, cum Episcopus eparchialis licentiam dederit, aut sit diversi ritus, aut sit absens, vel denique cum eparchia vacet nec eam regat qui characterem episcopali polleat; de quibus omnibus necesse est ut Episcopo ordinaturo in singulis casibus constet ex authentico curiae episcopali testimonio.

Eccettuata la proposta (1) di omettere nel § 2 l'ultima clausola (« ex authentico curiae episcopali documento »), che non viene accettata, non vi sono altre osservazioni al canone.

¹⁵ Sermo est de canonibus schematis « De institutione clericorum » ubi de *Seminariis* agatur, de quibus plura in *Nuntia* 8, pp. 68-84 legi possunt.

Ex officio si omettono le parole indicate tra le parentesi, perchè non necessarie, mentre la parola «perpetuo» sostituisce quella previa «definitive».

Can. 119 (PA 138 et 157)

§ 1. In singulis domibus Ordinum et Congregationum divinum officium iuxta proprium ritum celebretur ad normam statutorum et legitimarum consuetudinum.

§ 2. Curent Superiores ut omnes sodales ad normam statutorum ea quae in canone 62 § 2 praescribuntur adimpleant.

§ 3. *Servetur etiam can. 62 bis quod ad obligationem sodalium ad poenitentiae sacramentum frequenter accedendi attinet.*

Il Gruppo di studio aggiunge il § 3, in congruenza del suo operato riguardante i canoni 62 e 62 bis.

Il rimando al can. 62 si specifica aggiungendo ad esso la cifra § 2, indicato col corsivo, come richiesto da 3 Organi di consultazione.

Can. 120 (PA 139)

Ad habitum sodalium quod spectat standum praescriptis statutorum et *extra proprias domus etiam* normis Hierarcharum locorum.

Le parole indicate in corsivo sono aggiunte dal Gruppo di studio, che con questo accetta l'unica osservazione fatta al canone: cioè che, la competenza del *Hierarcha loci*, per quanto riguarda l'*habitus*, sia maggiormente specificata.

Can. 121 (PA 148-153)

Normae quae clausuram attinent in statutis singulorum Ordinum et Congregationum iuxta propriam indolem determinentur, firma facultate omnium Superiorum, etiam localium, iusta de causa per modum actus ab his dispensandi.

Due Organi di consultazione propongono che si formulino norme più dettagliate e più severe per quanto riguarda la clausura. Il Gruppo di studio, tuttavia, lascia il canone immutato, ritenendolo sufficiente, soprattutto in un Codice comune a tutte le Chiese Orientali.

Le norme più dettagliate sono di competenza di colui che approva gli statuti, e la vigilanza, anche in questa materia, è affidata al Vescovo del luogo, secondo il canone 8.

Per il resto il canone non ha osservazioni.

Can. 122 (PA 154)

Curent Superiores ut sodales a se designati, praesertim in eparchia in qua degunt, cum a locorum Hierarchis vel parochis eorum ministerium requiritur ad consulendum populi necessitati, tum intra tum extra proprias ecclesias illud, salva religiosa disciplina, libenter praesentent.

Non vi sono osservazioni al canone, eccettuata qualche indicazione redazionale.

Can. 123 (PA 155, 179-181)

§ 1. Si ecclesia, apud quam residet communitas Ordinis vel Congregationis, sit simul paroecialis, particularis scripta conventio ad normam canonum NN¹⁶ statuere debet quatenus sint iura communitatis in ipsam ecclesiam et quatenus parochi.

§ 2. Sodalis Ordinis vel Congregationis qui paroeciam regit manet adstrictus observatione votorum et statutorum quatenus haec observatio potest cum sui officii obligationibus consistere; in iis quae ad religiosam disciplinam attinet subest Superiori, in iis vero quae ad officium parochi spectant iisdem iuribus gaudet et obligationibus adstringitur ac ceteri parochi *eodemque* modo Hierarchae loci subest.

Proposte:

1) Manca nel § 1 la norma con la quale si obbligano tutte le parrocchie, sia quelle da erigersi che quelle già erette, a fare la *conventio* di cui nel canone (1).

Non si accetta: regolare questo punto spetta alle norme transitorie extracodicali.

2) Si reintroducano negli schemi i canoni 179-181 PA, che il canone presente non sostituisce a sufficienza (1).

Non si accetta; il § 2 indica a sufficienza quel che richiede lo *ius commune*, valido per tutte le Chiese Orientali, mentre nella convenzione di cui si parla nel § 1 « accurate statuentur quae ad opus explendum, ad personas eidem addicendas, ad res oeconomicas spectant... etc », come si legge nello schema « De paroeciis » can. 4 (*Nuntia* 9, pag. 65).

3) Nel § 2, al posto di « ac eodem modo » si scriva più precisamente « eodemque modo » (1).

Si accetta.

Can. 124 (PA 163 et 168)

In Ordinibus, sodales omnes et novitii, cum eorum domibus et ecclesiis ab Hierarchae loci potestate exempti sunt, praeterquam in casibus iure expressis; in territorio Ecclesiae patriarchalis iisdem Patriarchae immediate subiciuntur, nisi agatur de Ordine qui exemptione pontificia fruatur; extra territoria Ecclesiae patriarchalis iisdem subiciuntur immediate Sedi Apostolicae.

Le osservazioni (5), fatte a questo canone, sono connesse con la questione più generale riguardante gli esenti, di cui si dà resoconto in questi stessi fogli più sopra, cioè ai canoni 4-6. Data la soluzione di questa questione, il canone presente diventa superfluo, e pertanto si omette *ex officio*.

¹⁶ Remissio fit ad canones 489-492 Litt. Ap. « Cleri sanctitati » in quibus etiam de paroeciis religiosis commissis agatur: de recognitione horum cfr. *Nuntia* 9, pag. 65, can. 4.

Can. 125 (PA 171-173)

Sodales Ordinum atque Congregationum stipem petere possunt dummodo Hierarcha cui Ordo vel Congregatio subicitur licentiam dederit atque accedat consensus scripto datus Hierarchae loci in quo eleemosynas colligere cupiunt.

Le osservazioni al canone sono solo tre: un Organo dà un particolare *placet* al canone; uno richiede che si reinseriscano negli schemi i canoni 171-173 PA; uno invece vorrebbe una norma più rigida, che proibisce cioè di chiedere l'elemosina anche nelle chiese non parrocchiali appartenenti ai religiosi.

Il Gruppo di studio, dopo un approfondito dibattito, è concorde che, in linea di massima, si debba capovolgere, rispetto a tutti i religiosi, monaci compresi, prima di tutto la frase « stipem petere possunt », ritenendo in sostanza l'atteggiamento negativo del diritto vigente « stipem habitualiter petere prohibentur », il che corrisponde veramente alle tradizioni orientali, ed inoltre sembra richiesto dalle condizioni sociologiche moderne, spesso proibitive per la raccolta delle elemosine. Con ciò viene formulato un nuovo testo del canone, più generale, che viene trasferito nell'Art. I di questo schema come *can. 14 bis*.

Questo nuovo canone è stato accettato da tutti i consultori presenti (7) uno eccettuato, il quale però voleva al riguardo una proibizione totale, senza menzione di possibili licenze. Il can. 14 bis è riportato sopra, al proprio luogo.

Can. 126 (PA 164)

Privilegium stauropegii de quo in canone NN¹⁷ nequit concedi domui Ordinis vel Congregationis.

Il canone è rivisto insieme con il can. 73, come si è già riferito più sopra, ed è incorporato in detto canone come § 3, con una formulazione diversa; la quale tuttavia equivale al canone presente:

« Hoc privilegium (stauropegii) dumtaxat Monasteriis concedi potest ».

6) - *De transitu ad alium Ordinem vel Congregationem
aut ad Monasterium sui iuris*

Can. 127 (PA 182-186)

§ 1. Sodalis nequit a proprio Ordine vel Congregatione ad alium Ordinem vel Congregationem aut ad Monasterium sui iuris transire nisi consentiente Superiore generali proprii Ordinis vel Congregationis et Superiore generali Ordinis vel Congregationis ad quem transire vult aut, si de transitu ad Mo-

¹⁷ Remittitur ad can. 263 Litt. Ap. « Cleri sanctitati » alibi recognitum.

nasteria agatur, Superiore Monasterii sui iuris; ad hunc consensum praestandum Superiores indigent suffragio deliberativo sui Consilii.

§ 2. Transiens novitiatum ex toto peragere debet nisi Superior generalis vel Superior Monasterii sui iuris, unusquisque de consensu sui Consilii, tempus novitiatu ob specialia adiuncta reducat, sed non infra sex menses; novitiatu durante, manentibus votis, iura et obligationes particulares quas sodalis in priore Ordine vel Congregatione habuit suspensa manent, et ipse obligatione tenetur Superioribus novi Ordinis vel Congregationis et novitiorum Magistro parendi ratione voti oboedientiae.

§ 3. Qui momento transitus definitive professus fuit, post peractum novitiatum publice professionem suam confirmet iuxta formulam Ordinis vel Congregationis vel Monasterii ad quod transiit; qui vero definitive professus non fuit eodem modo temporaneam professionem renovet saltem per triennium duraturam, excepto casu quando totum triennium novitiatu in Monasterio sui iuris, ad quod transiit, peregerit.

§ 4. Si in Ordine, Congregatione vel Monasterio ad quod transiit professionem sodalis non confirmat, ad pristinum Ordinem vel Congregationem redire debet, nisi interim tempus professionis expiraverit.

§ 5. Ad validitatem transitus ad Ordinem vel Congregationem vel Monasterium alterius ritus requiritur licentia Sedis Apostolicae.

Proposte:

1) Secondo questo canone, la licenza di passare da una Famiglia religiosa ad un'altra, può essere concessa dai Superiori interni. Si ritiene che la stabilità dei religiosi sarebbe meglio difesa se fosse necessario inoltre il ricorso all'autorità gerarchica, se non addirittura alla Santa Sede.

Così formula la sua proposta un Organo di consultazione, di grande *pondus sociologicum*, a cui si aggiungono altri due Organi, che propongono esplicitamente che bisogna ritenere lo *ius vigens*, il quale richiede l'intervento della Santa Sede, del Patriarca e del Vescovo del luogo, ciascuno nelle proprie competenze (PA can. 182).

Si accetta. Si nota al riguardo che al Gruppo di studio è stato ben noto il relativo canone degli schemi del nuovo CIC (can. 610; nel nuovo CIC promulgato can. 684), nel quale si segue lo stesso principio cioè si affida alle autorità interne dei rispettivi istituti la decisione relativa al passaggio di un dato membro da un Istituto religioso ad un altro.

Tuttavia, dopo un approfondito dibattito al riguardo, il Gruppo di studio concorda che convenga seguire una linea diversa, ritenere cioè lo *ius vigens* ed accettare le osservazioni surriferite. Nel fare ciò, il Gruppo di studio tiene presente che le situazioni degli Istituti religiosi orientali differiscono notevolmente da quelle della Chiesa Latina, e che per quanto riguarda la stabilità dei loro membri, conviene richiedere, per il passaggio da un Ordine o Congregazione all'altro, la licenza del Patriarca e del Vescovo del luogo, nell'ambito del-

le rispettive competenze, e, ove questa mancasse, la licenza della Santa Sede. Pertanto si decide di riformulare il § 1 del canone, attenendosi strettamente al can. 182 PA, e di costituire con i rimanenti §§ un canone a sè, (il canone 127 bis); gli emendamenti redazionali che si introducono in questi paragrafi risultano dal corsivo. I due canoni sono i seguenti:

Can. 127

§ 1. *Sodalis nequit ad aliud Institutum religiosum valide transire sine licentia Apostolicae Sedis, salvis §§ 2 et 3.*

§ 2. *Intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis sodalis ad aliud Institutum religiosum valide transire potest ex licentia Patriarchae et consentientibus proprio Superiore generali et Superiore generali Ordinis vel Congregationis ad quem transire vult aut, si de transitu ad Monasteria agatur, Superiore Monasterii sui iuris; ad hunc consensum praestandum Superiores indigent suffragio deliberativo sui Consilii.*

§ 3. *Sodalis valide transire potest a iuris eparchialis Congregatione ad aliud Institutum religiosum iuris eparchialis ex licentia Hierarchae loci ubi est domus ad quam fit transitus, audito Superiore generali Congregationis a qua fit transitus et consentiente Superiore generali Congregationis aut Superiore Monasterii sui iuris ad quod fit transitus.*

Can. 127 bis (PA 183)

§ 1. *Transiens novitiatum ex toto peragere debet nisi Superior generalis vel Superior Monasterii sui iuris, unusquisque de consensu sui Consilii, tempus novitiatu ob specialia adiuncta reducat, sed non infra sex menses; novitiatu durante, manentibus votis, iura et obligationes particulares quas sodalis in priore Ordine vel Congregatione habuit suspensa manent, et ipse obligatione tenetur Superioribus novi Instituti religiosi et novitiorum Magistro parandi etiam ratione voti oboedientiae.*

§ 2. *Qui momento transitus perpetuo professus fuit, post peractum novitiatum publice professionem suam confirmet iuxta formulam Instituti religiosi ad quod transiit; qui vero temporarie adhuc professus est eodem modo temporariam professionem renovet saltem per triennium duraturam, excepto casu quando totum triennium novitiatu in Monasterio sui iuris, ad quod transiit, peregerit.*

§ 3. *Si in Instituto religioso ad quod transiit professionem sodalis non confirmat, ad pristinum Ordinem vel Congregationem redire debet, nisi interim tempus professionis expiraverit.*

§ 4. *Ad validitatem transitus ad Institutum religiosum alterius ritus requiritur licentia Sedis Apostolicae.*

7) De egressu ex Ordine vel Congregatione et de indulto
exclaustrationis

Nella rubrica la seconda parte (*et de indulto exclaustrationis*) è aggiunta dal Gruppo di studio, a causa di un nuovo § aggiunto al can. 130, in cui si parla appunto di questo indulto.

Can. 128 (PA 111 et 187)

§ 1. Professus votorum temporariorum, expleto votorum tempore, libere potest Ordinem vel Congregationem deserere.

§ 2. Qui, perdurantibus votis temporariis, gravi de causa, Ordinem vel Congregationem derelinquere petit, a Superiore generali de consensu sui Consilii, consequi potest indultum definitive ab Ordine vel Congregatione discedendi.

Proposte:

1) Si riveda il canone di nuovo, insieme con il can. 131, tenendo presente che in quest'ultimo canone non si tratta di una *dimissio*, dato che il tempo dei voti temporanei è spirato, ma di una *non admissio* ai voti perpetui, il che ha come conseguenza un *egressus ex Ordine vel Congregatione*. I canoni debbono essere congiunti in un unico testo (2).

Si accetta: il canone 131 si incorpora nei §§ 1 e 2 del testo che si riporta qui sotto.

2) Il § 2 deve essere completato indicando gli effetti giuridici di questo *egressus* (1).

Si accetta, aggiungendo alla fine del § 3 riportato qui sotto, la clausola «cum effectibus de quibus in can. 129 § 3».

3) Per il caso di malattia di cui nel can. 131, si dovrebbe adottare la norma dello schema del CIC can. 615 § 2 (CIC promulgato can. 689 § 2), che è conforme alla prassi della Santa Sede da molti anni, la cui utilità è stata verificata dall'esperienza, e che corrisponde alle disposizioni del Decreto «*Dum canonicarum legum*» dell'8 dicembre 1970 (5).

Si accetta, introducendo la stessa norma nel § 2 del canone.

Ex officio si aggiunge, nel § 3, ancora la clausola «*et ad saeculum redeundi*» per concordanza tra i canoni (cfr. cann. 77-78).

Il canone così riformulato è il seguente:

§ 1. *Professus votorum temporariorum, expleto votorum tempore, libere potest Ordinem vel Congregationem deserere: pariter Superior maior, audito suo Consilio, ob iustas et rationabiles causas, eundem potest a renovandis votis temporariis vel ab emittenda professione perpetua excludere.*

§ 2. *Infirmitas physica vel psychica, etiam post professionem contracta, quae, de iudicio peritorum, sodalem de quo in § 1 reddit ineptum ad vitam in Instituto religioso ducendam, causam constituit eum non admittendi ad professionem renovandam vel ad per-*

petuam emittendam, nisi ob negligentiam Instituti vel ob laborem in Istituto peractum infirmitas contracta fuerit.

§ 3. *Qui, perdurantibus votis temporariis, gravi de causa, Ordinem vel Congregationem derelinquere petit, a Superiore generali, de consensu sui Consilii, consequi potest indultum definitive ab Ordine vel Congregatione discedendi et ad saeculum redeundi, cum effectibus de quibus in canone 129 § 3.*

Can. 129 (PA 190)

§ 1. Sodalis definitive professus indultum discedendi ab Ordine vel Congregatione ne petat nisi ob gravissimas causas; petitionem suam deferat Superiori generali qui eam una cum voto sui Consilii ad Hierarcham de quo in § 2 transmittat.

§ 2. Nisi peculiaris facultas Superiori generali a Sede Apostolica vel, in Ordinibus aut Congregationibus iuris patriarchalis et iuris eparchialis, a Patriarca de consensu Synodi permanentis, concessa fuerit, dispensatio a votis reservatur Hierarchae cui Ordo vel Congregatio immediate subiciuntur.

§ 3. Indultum discedendi, a die concessionis gratiae secumfert ipso iure solutionem a votis necnon ab omnibus obligationibus ex professione ortis, firmis canonibus 78 et 79.

A parte le osservazioni di carattere redazionale, le osservazioni fondamentali proposte da tre Organi di consultazione di grande *pondus sociologicum* sono le stesse di quelle allegate al can. 77, richiedenti cioè che si ritenga lo *ius vigens* (can. 190 § 1 del PA), ove l'indulto di secolarizzazione è riservato in primo luogo alla Santa Sede.

Inoltre, due Organi di consultazione osservano che, senza escludere che possano essere concesse speciali facoltà di dispensare dai voti ai Patriarchi od ai Superiori generali, non conviene che tale possibilità sia esplicita *in forma canonis*. Un Organo richiede anche che la potestà dei Patriarchi in questo campo sia chiaramente circoscritta al territorio della Chiesa a cui i Patriarchi presiedono.

Il Gruppo di studio accoglie queste osservazioni per i motivi già indicati al can. 77 e, tenendo presente che negli Ordini la professione perpetua è equiparata a quella monastica, riformula di conseguenza il § 2, migliorando nello stesso tempo la redazione del § 1, e rendendo giuridicamente più preciso il § 3.

Il canone così riformulato è il seguente:

§ 1. *Sodalis perpetuo professus indultum discedendi ab Ordine vel Congregatione et ad saeculum redeundi ne petat nisi ob gravissimas causas; petitionem suam deferat Superiori generali qui eam una cum voto suo eiusque Consilii ad auctoritatem competentem transmittat.*

§ 2. *Huiusmodi indultum in Ordinibus Sedis Apostolicae reservatur; in Congregationibus vero, praeter Sedem Apostolicam, id concedere potest etiam:*

1) *Patriarcha omnibus sodalibus, qui domibus intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis sitis adscripti sunt, audito, si de Congregatione iuris eparchialis agatur, Episcopo eparchiali;*

2) *Episcopus eparchialis loci ubi est domus cui adscriptus est sodalis, si agatur de Congregatione iuris eparchialis.*

§ 3. *Hoc indultum eosdem parit iuridicos effectus qui in can. 78 de Monasteriis agente statuuntur; de sodali vero qui ordine sacro auctus est valet praeterea canon 79.*

Can. 130 (PA 195-196)

Sodalis qui a potestate Superiorum sese subducit, sollicitè ab eisdem Superioribus quaeratur; quod si intra tempus a statutis praescriptum non redierit, puniatur etiam expulsionè ad normam canonum de dimissione.

Il canone non ha osservazioni. Tuttavia un Organo di consultazione, trattando della rubrica di questa sezione, nota la mancanza di un canone circa l'*indultum exclaustationis* relativo agli Ordini e Congregazioni. Al riguardo viene notato nel Gruppo di studio che questo *indultum* non è stato menzionato espressamente nella presente sezione dal *Coetus de Monachis*, che ha composto lo schema inviato agli Organi di consultazione, perchè riteneva che è facile permettere ad un religioso di vivere *de facto extra claustra* per un dato tempo, lasciandogli un certo legame con una comunità più o meno formale, mentre per i monaci la norma riguardante questo indulto (can. 76) è necessaria a causa della legge della residenza.

Tuttavia il Gruppo di studio accoglie per ogni evenienza l'osservazione fatta ed introduce nel can. 130 un testo nuovo, facendo di esso il § 1 del canone, mentre il canone attuale, senza modifica, diventa il § 2.

Il canone è il seguente:

§ 1. *Si casus fert indultum exclaustationis concedi potest ab auctoritate cui Ordo vel Congregatio subiciuntur ad normam canonum 76 et 76 bis de Monasteriis agentium.*

§ 2. Sodalis qui etc.

8) - *De dimissione ab Ordine vel Congregatione*

Can. 131 (PA 187)

Professus votorum temporariorum, expleto votorum tempore, a Superiore maiore de consensu sui Consilii dimitti potest, si adsint iustae ac rationabiles causae, non tamen ratione infirmitatis nisi certo probetur eam ante professionem dolose fuisse silentio praeteritam aut dissimulatam.

Sulla incorporazione di questo canone nel can. 128, e sulle modifiche introdottevi, si veda ivi.

Can. 131 bis (PA 197-128)

Quae de dimissione in canonibus 82 et 82 bis praescribuntur valent de omnibus sodalibus Ordinum vel Congregationum professis. Auctoritas cuius est declarationem facti de qua in can. 82 § 2 vel decretum de quo in can 82 bis § 1 emittere est Superior maior

de consensu sui Consilii; hoc decretum, si periculum sit in mora et tempus non adsit adeundi Superiorem maiorem, a Superiore locali cum consensu sui consilii, emitti potest.

Il canone è aggiunto *ex officio* dal Gruppo di studio, perchè i canoni 82 e 82 bis, riguardanti la dimissione *ipso iure*, si devono applicare a tutti i religiosi, anche cioè ai professi di voti temporanei (pertanto non è sufficiente il rinvio al can. 82 fatta nel can. 133), ed inoltre perchè è necessario specificare più chiaramente l'autorità che possa agire al riguardo.

Can. 132 (PA 199-201)

§ 1. Sodalitatis temporariae professus dimitti potest a Superiore generali de consensu sui Consilii, nisi in statutis dimissio reservetur Hierarchae loci vel Patriarchae.

§ 2. Ad dimissionem decernendam, praeter alias conditiones a statutis praescriptas, servari debent quae sequuntur.

1) Causae dimissionis, sive ex parte Ordinis vel Congregationis sive ex parte sodalis, debent esse graves, *externae et imputabiles*.

2) Defectus spiritus religiosi, qui aliis scandalo sit, est sufficiens dimissionis causa, si repetita monitio una cum salutari paenitentia incassum cesserit; (non vero infirmitas, nisi constet eam ante professionem dolose fuisse silentio praeteritam aut dissimulatam).

3) Superiores dimittenti causae dimissionis certo innotescere debent, etsi necesse haud sit ut eadem formaliter comprobentur; at sodales semper manifestari debent, data ei plena respondendi facultate; eiusque responsiones Superiori dimittenti fideliter subiiciantur.

§ 3. Recursus contra dimissionis decretum effectum habet suspensivum.

Proposte:

1) Nel § 2 n. 1 si enumerino *exemplificative* alcune *causae dimissionis* (1).
Non si accetta, trattandosi di voti temporanei, le cause possono essere anche *minoris gravitatis* (cfr. nuovo CIC can. 696 § 2). Tuttavia, per maggiore precisione, si aggiunge al n. 2 del § 2 che le cause debbono essere « *externae et imputabiles* » (l'emendamento è indicato con il corsivo).

2) Nel § 2 n. 3 la clausola « *etsi necesse haud sit ut eadem formaliter comprobentur* » si specifichi con « *formali iudicio comprobentur* » (2).

Non si accetta, il testo si riferisce anche ai religiosi privi della *potestas iudicialis*.

3) Nel § 3 si richieda un « *recursus intra decem dies* » (2).

Non si accetta perchè si provvede al riguardo nei canoni « *De recursu contra decreta administrativa* ».

4) Nel § 2 n. 2 si consideri la possibilità di una « *infirmitas* » come causa sufficiente.

Non si accetta. Si nota a tal proposito che qualche Organo di consultazione ha dato un *placet* particolare alla clausola con cui si nega esplicitamente che

la *infirmetas* possa essere una causa della dimissione durante i voti temporanei e con la quale si ritiene lo *ius vigens* nel PA can. 199 § 3 n. 2. La relativa clausola tuttavia viene omessa dopo che la parola « imputabiles » è introdotta nel n. 1 dello stesso §, che specifica le cause per la dimissione: una malattia non è una causa *imputabilis*, mentre il celare dolosamente la malattia prima della professione lo è.

La clausola quindi si omette, ma solo perchè *provisum* nel n. 1 con la parola *imputabiles*.

Can. 133 (PA 202-219)

Dimissionem definitive professorum in Ordinibus et Congregationibus quod spectat observandi sunt canones 82-85 de monachis; decretum dimissionis fert Superior generalis cum consensu sui Consilii ad normam canonis 83 § 1; antequam decretum exsequatur indiget adprobatione Hierarchae cui Ordo vel Congregatio immediate subiciuntur.

Le osservazioni (7) a questo canone, si riferiscono piuttosto ai canoni 83 e 84 (non si ammetta la possibilità di un processo giudiziario di cui al can. 84; le parole « adprobatio Hierarchae » escludono i dicasteri della Santa Sede come nel can. 83 § 4, etc.).

Il canone si emenda come segue, in congruenza dell'operato del Gruppo di studio riguardante i canoni 83, 84, e 85, e con una terminologia più appropriata:

Dimissionem perpetuo professorum in Ordinibus et Congregationibus quod spectat observandi sunt canones 83, 84, 85 de Monasteriis; decretum dimissionis fert Superior generalis cum consensu sui Consilii ad normam canonis 83 § 1; antequam decretum exequatur indiget adprobatione auctoritatis cui Ordo vel Congregatio subiciuntur.

Caput II

DE SOCIETATIBUS VITAE COMMUNIS AD INSTAR RELIGIOSORUM SINE VOTIS PUBLICIS, VIVENTUM

In seguito alla presa di posizione del Gruppo di studio del dicembre 1981, di cui si è riferito a pag. 3, di circoscrivere le norme, contenute in questo capitolo, solo a quelle Società di vita comune *ad instar religiosorum*, in cui i membri professano i consigli evangelici con un *vinculum sacrum*, questo capitolo rimane al suo luogo, cioè fa parte del titolo « De Institutis vitae consecratae ». Riguardo invece alle Società di simile natura, pure esse chiamate *Societates vitae apostolicae* del nuovo CIC, nelle quali i soci non professano i consigli evangelici con un *sacrum vinculum*, il Gruppo di studio è del parere che esse non vadano menzionate nel Codice comune a tutte le Chiese orientali, e con ciò, ovunque sorgeranno, potranno essere regolate dal diritto particolare.

In seguito a questa presa di posizione viene riformulato, nella riunione del febbraio 1982, il § 1 del can. 134, in modo che la *Societas vitae communis ad instar religiosorum* sia chiaramente circoscritta come Istituto di vita consacrata, e diventi un termine giuridico specifico che si applichi solo ad esse. Con ciò stesso il Gruppo di studio cambia anche la rubrica del *caput II*, riducendola alle parole:

DE SOCIETATIBUS VITAE COMMUNIS AD INSTAR RELIGIOSORUM.

Can. 134 (PA 224)

§ 1. *Communitas, sive virorum sive mulierum, in qua sodales vivendi rationem status religiosi imitantur sub regimine Superiorum secundum probata statuta, sed tribus votis publicis non obstringuntur, est Societas vitae communis ad instar religiosorum, sed eius sodales nomine religiosorum non veniunt.*

§ *Huiusmodi Societates sunt clericales vel laicales ad normam canonis 86 § 3, iuris patriarchalis vel eparchialis vel pontificii ad normam canonis 4, et dependent ab ecclesiastica auctoritate ut Congregationes ad normam canonum 5, 6, 10.*

Risolta la questione principale (proposta invero da soli due Organi di consultazione, mentre un'altro dà un *placet* particolare affinché questa sezione rimanga nel «*De Institutis vitae consecratae*») le altre osservazioni al canone sono le seguenti:

1) Nel § 1 si scriva «*tribus votis religiosis non obstringuntur*» al posto di «*tribus votis publicis...*», dato che in queste Società il *vinculum sacrum*, simile ai voti, è pubblico (2).

Si accetta.

2) Si ometta la clausola «*sive virorum sive mulierum*» in concordanza con tutto lo stile dello schema, che non fa queste distinzioni per gli altri Istituti di vita consacrata (1).

Si accetta.

Ex Officio si introducono altre modifiche, che risultano nel testo riportato qui sotto, tra le quali bisogna notare l'omissione delle parole *vel laicales* nel § 2, che nell'Oriente non possono essere comprese dato che anche i membri di queste Società non sono chiamati «*laici*». Inoltre va rilevato che è sufficiente sapere quali Società sono *clericales* per quanto riguarda gli specifici effetti giuridici che questa qualifica comporta.

Il canone come riformulato è il seguente:

§ 1. *Institutum in quo sodales consilia evangelica aliquo sacro vinculo non vero votis religiosis, profitentur atque vivendi rationem status religiosi imitantur sub regimine Superiorum secundum probata statuta, est « Societas vitae communis ad instar religiosorum ».*

§ 2. *Huiusmodi societates sunt clericales cum ad normam canonis 86 § 3 constitutae sint; iuris patriarchalis vel eparchialis vel pontificii ad normam canonis 4; dependent ab ecclesiastica auctoritate ut Congregationes ad normam canonum 5, 6, 10.*

Can. 135 (PA 225)

Circa erectionem et suppressionem Societatis eiusque provinciarum vel domorum, eadem valent quae de Congregationibus religiosis constituta sunt.

Il canone non ha osservazioni.

Can. 136 (PA 226)

Regimen determinatur in uniuscuiusque Societatis statutis, sed in omnibus applicentur, nisi rei natura obstet, praescripta canonum 87-97 de Congregationibus.

Il canone non ha osservazioni.

Can. 137 (PA 227)

§ 1. *Societas eiusque provinciae et domus ad normam canonum erectae, ipso iure sunt personae iuridicae unde sunt capaces acquirendi et possidendi, administrandi et alienandi bona temporalia.*

§ 2. *Administratio bonorum regitur praescriptis canonum 14 et 98.*

§ 3. *Quidquid sodalibus obvenit intuitu Societatis, Societati acquiritur; cetera bona sodales secundum statuta retinent, acquirunt ac administrant.*

Le clausole indicate dal corsivo sono aggiunte *ex officio*, in concordanza con la linea seguita nei can. 13 bis e 14 § 1. Per il resto il canone non ha osservazioni, eccettuata una di natura redazionale (« intuitu » si cambi in « ratione »).

Can. 138 (PA 228)

§ 1. *In admittendis candidatis serventur statuta, salvo praescripto canonis 38.*

§ 2. *Quod attinet ad institutionem sodalium clericorum, eadem normae sequendae sunt ac pro clericis eparchialibus.*

§ 3. *Quod attinet ad ordinationem sodalium, Superiores maiores ad normam statutorum dare possunt litteras dimissorias ad ordines maiores post definitivam cooptationem, si hanc Societas habeat; elapso sexennio a prima cooptatione, si eam non habeat, firmo canone 118 § 2.*

Il canone non ha particolari rilievi, eccetto la proposta di prescrivere che, dopo un sessennio, la *cooptatio* diventi in ogni caso definitiva.

La proposta non viene sostenuta, mantenendo il Gruppo di studio la clausola « si hanc Societas habeat ».

Ex officio, invece, si riformula alquanto il § 2, in modo che non si restringa solo alla *institutio clericorum*, mentre è necessario fare cenno alla istituzione di tutti i membri.

Pure *ex officio*, si sostituisce nel § 3 la parola « definitivam » con la parola « perpetuam », per una certa concordanza con la terminologia usata per i voti religiosi perpetui, con i quali il *sacrum vinculum* con cui si professano in queste Società i consigli evangelici ha una somiglianza, e perchè la vita comune in esse viene condotta *ad instar religiosorum*.

Il canone così emendato è il seguente:

§ 1. Manet.

§ 2. *Quod attinet ad institutionem sodalium item servantur statuta; in instituendis vero sodalibus clericis eadem normae sequendae sunt ac pro clericis eparchialibus.*

§ 3. Manet, eccettuata la parola « definitivam », che si sostituisce con « perpetuam ».

Can. 139 (PA 229, 230)

Sodales Societatis gaudent iuribus et tenentur obligationibus communibus clericorum, nisi ex natura rei vel ex textu contextuque legis aliud constet, firmis obligationibus ac iuribus in statutis determinatis.

Il canone non ha osservazioni.

Can. 140 (PA 231)

§ 1. Praeter propria uniuscuiusque Societatis statuta circa transitum ad aliam Societatem, vel ad Monasterium, Ordinem vel Congregationem requiritur consensus Superioris generalis Societatis a qua transitus fit.

§ 2. Sodalibus qui transit ad Monasterium, Ordinem vel Congregationem, integrum novitiatum peragere debet et in omnibus ceteris novitiis Monasterii, Ordinis vel Congregationis aequiparatur.

§ 3. Firmo canone 82, sodalis definitive cooptatus dimittitur ad normam canonis 133, sodalis vero non definitive cooptatus ad normam canonis 132.

Il canone non ha osservazioni.

Ex officio il Gruppo di studio considera la possibilità di introdurre nel canone una indicazione esatta circa il lasso di tempo necessario per emettere i voti religiosi nell'Istituto *ad quem transitus fit*. Tutto sommato, si rimane del parere che questa normativa possa essere affidata agli Statuti dell'Istituto religioso che accoglie i candidati provenienti da queste Società, pertanto alla fine del § 2 si aggiunge la clausola: « quoad professionem standum est statutis ».

Si nota anche che, nei canoni riguardanti queste Società, non vi è alcuna indicazione dell'autorità che possa dispensare (anche in vista del can. 98 n. 7) dal *sacrum vinculum* che in esse si emette. Al riguardo il Gruppo di studio è del parere che anche questo possa essere determinato dagli statuti stessi, e aggiunge al canone il § 4, riportato qui sotto, soprassedendo alquanto alla questione se convenga o meno che esso costituisca un canone a sè.

Nel canone, che si riporta qui sotto così come è riformulato dal Gruppo

di studio, sono facilmente rilevabili anche le modifiche di natura redazionale. Il canone, al presente stadio dei lavori della Commissione, è il seguente:

§ 1. *Praeter propria uniuscuiusque Societatis statuta circa transitum ad aliam Societatem vel Institutum religiosum requiritur consensus Superioris generalis Societatis a qua transitus fit.*

§ 2. *Sodalis qui transit ad Institutum religiosum integrum novitiatum peragere debet et in omnibus ceteris novitiis eiusdem Instituti aequiparatur; quoad professionem standum est statutis.*

§ 3. *Firmis canonibus 82 et 82 bis, sodalis perpetuo cooptatus dimittitur ad normam canonis 133, sodalis vero temporarie cooptatus ad normam can. 132.*

§ 4. *In statutis Societatis definiatur auctoritas cuius est a sacro ligamine dispensare.*

Caput III

DE INSTITUTIS SAECULARIBUS

Nel Gruppo di studio si rileva innanzitutto che i canoni relativi a questo capitolo (cann. 141-143) sono piaciuti a quasi tutti gli Organi di consultazione, nonostante la loro brevità. Due soli Organi di consultazione esprimono tuttavia il parere che ci voglia, anche per il Codice comune a tutte le Chiese Orientali, una più ampia trattazione della materia sulla falsariga dei canoni 710-730 del nuovo Codice di Diritto Canonico della Chiesa Latina. Inoltre gli stessi due Organi di consultazione ritengono che non conviene rimandare, nel can. 142, ai canoni «*De consociationibus christifidelium*», ma piuttosto alle norme contenute in questo stesso schema, data la natura di questi Istituti di vita consacrata.

Per quanto riguarda la proposta di formulare norme più dettagliate riguardanti gli Istituti secolari nel CICO, il Gruppo di studio, dopo un approfondito esame della questione prende un atteggiamento negativo, per i seguenti motivi:

- 1) pochissimi degli Organi di consultazione hanno chiesto ciò;
- 2) non sembra conveniente trattare nel CICO la materia riguardante questi Istituti più ampiamente di quella riguardante le Società di vita comune *ad instar religiosorum*;
- 3) le norme dettagliate del nuovo Codice di diritto canonico valido solo per la Chiesa Latina, e ottimali per essa, se incluse nel Codice comune a tutte le Chiese Orientali, sembrano corrispondere meno al principio di sussidiarietà, che ammette altri possibili sviluppi nel diritto particolare delle singole Chiese;
- 4) nel Codice comune a tutte le Chiese Orientali, occorre che si diano solo poche norme veramente caratteristiche per questi Istituti, quelle cioè sen-

za le quali la natura di questi Istituti non sarebbe chiara. Le altre determinazioni si lasciano alla responsabilità dell'autorità che avrà il diritto di approvare gli statuti dei singoli Istituti secolari orientali.

La seconda osservazione, relativa al capovolgimento della linea seguita nel can. 142 in cui, anzichè ai canoni di questo schema, si rimanda ai canoni dello schema « De consociationibus christifidelium », viene accettata dal Gruppo di studio, benchè in esso venga rilevato che anche l'operato dei precedenti *Coetus studiorum* sembra difendibile, in quanto l'essere *Institutum vitae consecratae* non implica necessariamente l'essere eretto o soppresso etc. alla stessa stregua degli Istituti religiosi, di cui è propria la « a-saecularitas », in contrapposizione alla « saecularitas » degli Istituti secolari, affermata nel can. 141, n. 2.

Can. 141

Instituta saecularia sunt Societates sive laicorum sive clericorum in quibus sodales:

1) ad totalem suiipsius Deo dedicationem per professionem trium consiliorum evangelicorum *iuxta statuta*, aliquo sacro vinculo ab Ecclesia recognito firmatam, tendunt;

2) actuositatem apostolicam ad instar fermenti in saeculo et ex saeculo exercent ita ut omnia ad robur et incrementum Corporis Christi spiritu evangelico imbuantur;

3) vivendi rationem *religiosorum* non imitantur, sed vitam communionis inter se (atque oboedientiae) *iuxta propria statuta* agunt;

4) clerici vel laici, ad omnes effectus iuridicos quod attinet, unusquisque in proprio statu manet.

Le parole « *iuxta statuta* », indicate nel n. 1 in corsivo, sono state aggiunte accettando l'unica osservazione fatta al canone, che cioè si chiarifichi che qui non si tratta di una *professio religiosorum*, di cui al can. 1 dello schema.

I due emendamenti relativi al n. 3, e cioè la sostituzione delle parole « *status religiosi* » con la parola « *religiosorum* », e l'omissione dell'inciso « *atque oboedientiae* », sono introdotti *ex officio*, per restringere il testo alla sola *vivendi ratio*, che è sostanzialmente diversa dal *communis vivendi modus* proprio dello stato religioso, e per non menzionare in questo contesto il Consiglio evangelico di obbedienza, già incluso nel n. 1 e specificato con le parole « *iuxta statuta* ».

Can. 141 bis

Instituta saecularia sunt iuris eparchialis vel patriarchalis vel pontificii iuxta can. 4.

Il canone è aggiunto *ex officio*, come indispensabile per determinare l'esatta natura di ogni Istituto secolare.

Can. 142

§ 1. Circa erectionem, suppressionem Institutorum saecularium, eorumque statuta necnon dependentiam ab ecclesiastica auctoritate servantur canones 2, 4, 5, 6, 8, 10 sectionis de Christifidelium consociationibus¹⁸.

§ 2. Item servandus est canon 9 eiusdem sectionis quod spectat bona temporalia horum Institutorum acquirenda, possidenda ac administranda, in alienationibus bonorum vero servandus est canon NN¹⁹.

Accogliendo le proposte già indicate sopra, cioè di non rimandare ai canoni « De consociationibus christifidelium », il § 1 del canone presente, si cambia come riportato qui sotto, dopo un accurato esame dei singoli rinvii al riguardo.

Il § 2 si riformula *ex officio*, in modo da affermare *in recto* la personalità giuridica degli Istituti secolari, in concordanza con l'operato del Gruppo di studio riguardante i canoni 13, 14, 137 § 1.

Il canone così riformulato è il seguente:

§ 1. Circa erectionem, suppressionem Institutorum saecularium, eorumque statuta necnon dependentiam ab ecclesiastica auctoritate servantur canones 5, 87, 88, 89 et 91.

§ 2. Haec Instituta eorumque provinciae et domus, ad normam canonum erectae, ipso iure sunt personae iuridicae, unde sunt capaces acquirendi, possidendi, administrandi et alienandi bona temporalia, iuxta canonem 14.

Can. 143

Sodalis definitive Instituto saeculari cooptatus dimittitur decreto ad norma statutorum dato, quod executioni mandari nequit nisi fuerit a Hierarcha loci vel a *competenti* superiore auctoritate ecclesiastica probatum; eiusdem Hierarchae est, (quatenus opus sit) a sacro ligamine (ab Ecclesia probato) dispensare.

Il canone non ha osservazioni. Tuttavia *ex officio* il Gruppo di studio omette le parole che sono riportate tra parentesi, per chiarezza giuridica (per « ab Ecclesia probato » si veda « ab Ecclesia recognito » nel can. 141 n. 1) e perchè ogni *sacrum vinculum* in un Istituto di vita consacrata dovrebbe essere protetto almeno dalla necessità di chiedere una dispensa, qualora si volesse essere liberati da esso. In questa prospettiva le parole « quatenus opus sit » perdono il loro significato.

La parola *competenti*, indicata in corsivo, si introduce pure *ex officio*, dato che l'autorità superiore al Hierarcha loci è quella a cui lo stesso Hierarcha soggiace *ad normam iuris*.

¹⁸ De his canonibus in primo schemate recognito cf. *Nuntia* 5, pag. 45-47.

¹⁹ Remissio fit ad canonem 281 Litt. Ap. « Postquam Apostolicis Litteris » in schemate « De bonis temporalibus » opportune recognitum.

Can. 143 bis

Synodo Episcoporum vel Consilio Hierarcharum reservatur normas magis particulares, firmo iure communi, de Institutis saecularibus iuris eparchialis vel patriarchalis statuere.

Il canone è aggiunto *ex officio*, in seguito alla decisione di lasciare i canoni riguardanti gli Istituti secolari ristretti a quanto si riferisce alla loro natura essenziale, riservando in questo modo al diritto particolare la facoltà di emanare norme più dettagliate a tal proposito. Per una maggiore salvaguardia del patrimonio rituale di ogni Chiesa Orientale, il Gruppo di studio è del parere che il *diritto particolare* in questo caso non debba essere lasciato alla sola discrezione dei Vescovi eparchiali ma, data l'importanza della materia, alle leggi obbligatorie per tutte le eparchie delle singole Chiese. Evidentemente gli Istituti secolari di diritto pontificio saranno controllati al riguardo dalla Santa Sede stessa.

Caput IV

DE NOVIS FORMIS VITAE CONSECRATAE

Can. 143 ter

Novas formas vitae consecratae approbare uni Sedi Apostolicae reservatur.

Patriarchae atque Episcopi eparchiales autem nova vitae consecratae dona a Spiritu Sancto Ecclesiae concredita discernere satagant et promotores adiuvant quo melius proposita exprimant et aptis statutis protegant.

Il Caput IV, costituito da questo unico canone, formulato sulla falsariga del can. 605 del nuovo CIC, è aggiunto *ex officio* dal Gruppo di studio, come necessario complemento dell'intero schema, inteso come una futura legge pontificia, comune a tutte le Chiese Orientali, determinante le diverse forme di vita consacrata.

Se in esso, da una parte, si proibisce l'approvazione di nuove forme di vita consacrata esultanti da quelle determinate dallo *ius commune*, riservando questa approvazione alla Santa Sede, dall'altra parte si esortano i Patriarchi ed i Vescovi a saper scrutare bene e a riconoscere i diversi carismi dello Spirito Santo, proteggendo i loro portatori anche con gli Statuti speciali di diritto particolare.

LIBRERIA EDITRICE VATICANA

CITTÀ DEL VATICANO

c/c post. 00774000

ANNUARIO PONTIFICIO 1983

Publicazione rilegata in tela rossa di pp. 2064 formato cm. 11x17

L. 43.000 + spese spedizione



CODEX IURIS CANONICI

AUCTORITATE IOANNIS PAULI PP. II PROMULGATUS

1983, in-16°, broccura, pp. XIV-320

L. 10.000 + spese spedizione

idem, rilegato

L. 16.000 + spese spedizione

NUNTIA

Commentarium cura et studio

PONTIFICIAE COMMISSIONIS CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO
editum

prodibit bis in anno et quoties utilitas id postulare videbitur



Directio: penes Pontificiam Commissionem Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo

Direction et rédaction: Commission Pontificale pour la révision du code de Droit canon oriental

(Via della Conciliazione 34, 00193 Roma)

Administration: Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano
(c.c.p. N. 00774000)

	Abbonamento annuo Abonnement annuel Annual subscription	Annate arretrate Années précédentes Past years
Italia	L. 12.000	L. 20.000
Extra Italia	L. 18.000	L. 20.000

LIBRERIA EDITRICE VATICANA

CITTÀ DEL VATICANO

c/c post. 00774000

L'ATTIVITA' DELLA SANTA SEDE 1982

Volume che raccoglie l'attività del Sommo Pontefice e della Santa Sede durante l'anno 1982; nella prima parte viene riportata la cronaca dei 12 mesi, nella seconda vengono elencate le attività degli organismi pontifici.

Volume di pp. VII-1544, formato 16x24, rilegatura in cartone e tela, con 128 foto, delle quali 120 in quadricromia.

L. 48.000 + spese spedizione



TRIBUNAL APOSTOLICUM SACRAE ROMANAE ROTAE

DECISIONES SEU SENTENTIAE

SELECTAE INTER EAS QUAE ANNO 1973 PRODIERUNT
CURA EIUSDEM APOSTOLICI TRIBUNALIS EDITAE

VOLUMEN LXV

In 4^o, pp. XXXII-864

L. 50.000 + spese spedizione



OPVS FVN DATVM «LATINITAS»

CAROLVS EGGER

LATINE DISCERE IVVAT

HUIC LIBRO
QUATTUOR CAPSELLAE
MAGNETOPHONICAE
SUNT ADIUNCTAE

CORSO DI LINGUA LATINA

UN LIBRO

E QUATTRO CASSETTE

L. 48.000 + spese spedizione